

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 24

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 giugno 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 398. Ordinanza del giudice delegato del tribunale di Fermo del 13 marzo 1998.

**Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento a favore dei crediti vantati dagli iscritti agli albi di avvocato e procuratore, per rivalsa degli oneri contributivi obbligatori (art. 11, primo comma, legge n. 576 del 1980) e per rivalsa dell'I.V.A., (art. 18, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972) - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, sia pure limitatamente al credito di rivalsa del debito contributivo, per gli iscritti all'albo dei commercialisti - Lesione del principio di eguaglianza.**

(C.C., art. 2751-bis, n. 2, in relazione alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, art. 11).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 13

N. 399. Ordinanza del tribunale di Bari del 12 gennaio 1998.

**Processo penale - Dibattimento - Esame di imputato che abbia reso nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni indizianti a carico di coimputati - Lamentata prevista possibilità di non comparire o di rifiutarsi di sottoporsi all'esame - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe (irripetibilità inevitabile o imprevedibile) - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del libero convincimento del giudice di obbligatorietà dell'azione penale.**

**Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Ipotesi di contumacia, assenza o rifiuto di sottoporsi all'esame - Lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe (irripetibilità inevitabile o imprevedibile) - Violazione dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, artt. 490, 503, comma 1, e 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101, 102, secondo comma, 111 e 112) ..... » 16

N. 400. Ordinanza della pretura di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, del 19 marzo 1998.

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3 e 97) ..... » 27

- N. 401. Ordinanza della pretura di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, del 19 marzo 1998.

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3 e 97) ..... Pag. 29

- N. 402. Ordinanza della pretura di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, del 19 marzo 1998.

**Ordinamento giudiziario - Delegati del prouratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3 e 97) ..... » 30

- N. 403. Ordinanza della pretura di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, del 19 marzo 1998.

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3 e 97) ..... » 30

- N. 404. Ordinanza della pretura di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, del 19 marzo 1998.

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost. artt. 3 e 97) ..... » 31

- N. 405. Ordinanza della pretura di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, del 19 marzo 1998.

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3 e 97) ..... Pag. 32

- N. 406. Ordinanza del pretore di Brescia del 19 dicembre 1997.

**Previdenza e assistenza sociale - Reato di omesso o ritardato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali - Facoltà di sanatoria mediante pagamento rateizzato in trenta rate bimestrali - Mancata previsione della sospensione del processo penale e/o della prescrizione quinquennale durante il pagamento rateizzato - Disparità di trattamento rispetto all'amnistia per reati tributari di cui all'art. 2, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 - Incidenza sul principio di solidarietà sociale.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 226, 227, 228, 229, 230 e 231).

(Cost., artt. 3 e 38) ..... » 32

- N. 407. Ordinanza del pretore di Brescia del 13 febbraio 1998.

**Previdenza e assistenza sociale - Reato di omesso o ritardato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali - Facoltà di sanatoria mediante pagamento rateizzato in trenta rate bimestrali - Mancata previsione della sospensione del processo penale e/o della prescrizione quinquennale durante il pagamento rateizzato - Disparità di trattamento rispetto all'amnistia per reati tributari di cui all'art. 2, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 - Incidenza sul principio di solidarietà sociale.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 226, 227, 228, 229, 230 e 231).

(Cost., artt. 3 e 38) ..... » 34

- N. 408. Ordinanza del tribunale di Potenza del 13 febbraio 1998.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 97, primo comma) ..... » 35

N. 409. Ordinanza del tribunale di Sondrio del 27 febbraio 1998.

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente -  
Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio  
di legalità.**

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25) ..... Pag. 38

N. 410. Ordinanza del tribunale di Sondrio del 24 febbraio 1998.

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente -  
Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio  
di legalità - Lesione del diritto di difesa.**

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 24 e 25) ..... » 41

N. 411. Ordinanza del giudice di pace di Imola del 20 aprile 1998.

**Astensione e ricusazione - Giudice di pace - Astensione (riguardo specificamente alle deci-  
sioni secondo equità) per ritenuta sussistenza, da parte di detto giudice, di difetto o  
pericolo di imparzialità - Attribuzione al magistrato coordinatore dell'ufficio del  
potere di rigettare la relativa richiesta di autorizzazione - Irragionevolezza - Viola-  
zione del principio del «giusto processo» - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo -  
Incidenza sul principio secondo il quale il giudice è soggetto solo alla legge e sul prin-  
cipio che stabilisce la distinzione fra magistrati solo per diversità di funzioni.**

**Astensione e ricusazione - Giudice di pace - Diritto all'astensione (riguardo specificamente  
alle decisioni secondo equità) per ritenuta sussistenza, da parte di detto giudice, di  
difetto o pericolo di imparzialità - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione  
del principio del «giusto processo» - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Incidenza  
sul principio secondo il quale il giudice è soggetto solo alla legge e sul principio che  
stabilisce la distinzione fra magistrati solo per diversità di funzioni.**

**Astensione e ricusazione - Giudice di pace - Astensione (riguardo specificamente alle deci-  
sioni secondo equità) per ritenuta sussistenza, da parte di detto giudice, di difetto o  
pericolo di imparzialità - Provvedimento di diniego della relativa autorizzazione,  
emesso dal magistrato coordinatore dell'ufficio - Diritto di ricusazione a favore delle  
parti in giudizio, alle quali tale provvedimento è notificato - Possibilità, per ciascuna  
di esse, di proporre ricorso - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del  
principio del «giusto processo» - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Incidenza  
sul principio secondo il quale il giudice è soggetto solo alla legge e sul principio che  
stabilisce la distinzione fra magistrati solo per diversità di funzioni.**

[Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 10; c.p.c., artt. 51, secondo comma, 52 e 113,  
secondo comma; (disp. att. c.p.c., art. 78)].

(Cost., artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma) ..... » 43

N. 412. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 20 febbraio 1998.

**Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. precedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale e inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.**

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 e 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) ..... Pag. 50

N. 413. Ordinanza della Corte d'appello di Trento del 27 gennaio 1998.

**Fallimento - Provvedimento del tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento e di contestuale, mancato accoglimento della domanda del debitore concernente il rimborso delle spese processuali e il risarcimento nei confronti del creditore - Possibilità, per il debitore, di proporre reclamo avverso quest'ultima parte della pronuncia - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il creditore - Lesione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di azione.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 52

N. 414. Ordinanza del tribunale di Udine del 19 febbraio 1998.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprietà.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3 e 42) ..... » 54

N. 415. Ordinanza del tribunale militare di Trieste del 26 marzo 1998.

**Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Esame di imputato in procedimento connesso - Utilizzabilità seppure limitata delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di cui sia stata già data lettura - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le dichiarazioni di cui non sia stata disposta la lettura - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Incidenza sul principio del libero convincimento del giudice.**

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma) ..... » 57

N. 416. Ordinanza del tribunale militare di Pescara del 6 aprile 1998.

**Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Esame di imputato in procedimento connesso - Utilizzabilità seppure limitata delle dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preliminari di cui sia stata già data lettura - Inapplicabilità del regime transitorio alle dichiarazioni di cui non sia stata disposta la lettura - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio del libero convincimento del giudice.**

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2 e 5, in relazione al c.p.p. 1988, art. 513, comma 2).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112) ..... Pag. 59

N. 417. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 25 marzo 1998.

**Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputato irreperibile - Utilizzabilità senza il consenso del coimputato cui tali dichiarazioni si riferiscono - Preclusione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe.**

**Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza - Lesione del principio della responsabilità penale personale.**

**Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Mancata applicazione della disciplina transitoria alla generalità dei giudizi in corso - Irragionevolezza.**

(C.P.P. 1988, art. 513, commi 1 e 2, legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, primo comma) ..... » 62

N. 418. Ordinanza del tribunale di Gorizia del 10 aprile 1998.

**Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Ipotesi di contumacia, assenza o rifiuto di sottoporsi all'esame - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.**

**Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Lamentata applicabilità della nuova disciplina ai giudizi di primo grado nei quali il dichiarante venga esaminato dopo l'entrata in vigore della novella - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati.**

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1, legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 112) ..... » 67

- N. 419. Ordinanza del tribunale di Venezia del 15 luglio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 maggio 1998).

**Filiazione - Disconoscimento di paternità - Proposizione della relativa azione per impotenza a generare del marito - Termine - Decorrenza dal giorno in cui ciascuno dei due coniugi sia venuto a conoscenza di tale impotenza - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del diritto di azione - Lesione della tutela della famiglia, dei figli nati fuori del matrimonio e del diritto alla ricerca della paternità - Richiamo, in particolare, alle sentenze della Corte costituzionale nn. 134/1985 e 249/1974.**

**Filiazione - Disconoscimento della paternità - Proposizione della relativa azione per impotenza a generare del marito - Diritto di entrambi i coniugi di provare detta impotenza, anche dopo un anno o, rispettivamente, sei mesi dalla data della nascita del figlio legittimo ed entro il termine, rispettivamente, di un anno o di sei mesi, dal momento in cui essi siano venuti a conoscenza della stessa - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del diritto di azione - Lesione della tutela della famiglia, dei figli nati fuori del matrimonio e del diritto alla ricerca della paternità - Richiamo, in particolare, alle sentenze della Corte costituzionale nn. 134/1985 e 249/1974.**

(C.C., art. 244, commi 1 e 2).

(Cost., artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, terzo e quarto comma) .....

Pag. 69

- N. 420. Ordinanza del tribunale regionale giustizia amministrativa, sezione per la provincia di Bolzano, del 5 marzo 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 maggio 1998).

**Istruzione pubblica - Provincia di Bolzano - Insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie - Limitazione ai docenti della stessa madre lingua (italiana o tedesca) degli alunni, documentata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Conseguente esclusione dalla graduatoria di insegnamento per la scuola di lingua tedesca di docente in possesso di doppia madre lingua e dichiarante in precedente graduatoria il possesso della madre lingua italiana - Violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 12, secondo comma, in relazione al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 19, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 97) .....

» 72

- N. 421. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 15 gennaio 1998.

**Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.**

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) .....

» 77

- N. 422. Ordinanza del magistrato di sorveglianza del tribunale per i minorenni degli Abruzzi del 26 marzo 1998.

**Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Concessione ai condannati alla reclusione, per i reati di cui al primo comma dell'art. 4-bis, legge n. 354/1975 - Condizioni - Avvenuta espiazione di almeno metà della pena - Applicabilità di tale disposizione anche a detenuti di età minore - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sulla tutela dei minori - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 125/1992, 168/1994, 109 e 403 del 1997.**

[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quarto comma, lett. c)].

(Cost., artt. 3 e 31, secondo comma) ..... Pag. 80

- N. 423. Ordinanza del tribunale di Modena del 13 marzo 1998.

**Processo penale - Dibattimento - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - sottrazione di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento tra procedimenti in corso e non in corso.**

(C.P.P. 1988, art. 513, commi 1 e 2, legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 24 e 112) ..... » 82

- N. 424. Ordinanza del tribunale di Catania del 31 marzo 1998.

**Sanità pubblica - Convenzioni delle aziende ospedaliere con personale sanitario esterno per l'espletamento del servizio di interruzione volontaria della gravidanza - Validità trimestrale - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. sotto il profilo dell'aggravio finanziario e dell'intralcio all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa - Lesione del diritto alla salute - Riproposizione sul presupposto della ritenuta permanente rilevanza di questione già oggetto di ordinanza di restituzione atti n. 439/1997.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 23 e 24).

(Cost., artt. 32, primo comma, e 97, primo comma) ..... » 83

- N. 425. Ordinanza del tribunale di Catania del 31 marzo 1998.

**Sanità pubblica - Convenzioni delle aziende ospedaliere con personale sanitario esterno per l'espletamento del servizio di interruzione volontaria della gravidanza - Validità trimestrale - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. sotto il profilo dell'aggravio finanziario e dell'intralcio all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa - Lesione del diritto alla salute - Riproposizione sul presupposto della ritenuta permanente rilevanza di questione già oggetto di ordinanza di restituzione atti n. 439/1997.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 23 e 24).

(Cost., artt. 32, primo comma, e 97, primo comma) ..... » 87

N. 426. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 4 febbraio 1998.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Lesione dei principi di uguaglianza e del giudice naturale - Incidenza sul diritto di azione e sul potere giurisdizionale.**

(Legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 1, comma 6).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102 e 104) ..... Pag. 87



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 398

*Ordinanza emessa il 13 marzo 1998 dal giudice delegato del tribunale di Fermo  
sul ricorso proposto da Magnalbò Luciano contro fallimento ditta Sgariglia S.r.l.*

**Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento a favore dei crediti vantati dagli iscritti agli albi di avvocato e procuratore, per rivalsa degli oneri contributivi obbligatori (art. 11, primo comma, legge n. 576 del 1980) e per rivalsa dell'I.V.A., (art. 18, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972) - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, sia pure limitatamente al credito di rivalsa del debito contributivo, per gli iscritti all'albo dei commercialisti - Lesione del principio di eguaglianza.**

(C.C., art. 2751-bis, n. 2, in relazione alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, art. 11).

(Cost., art. 3).

## IL GIUDICE DELEGATO

Scioglimento la riserva formulata all'udienza del 14 luglio 1997, ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato il giorno 11 luglio 1996, Magnalbò Luciano proponeva tardiva insinuazione al passivo del fallimento della società «Sgariglia S.r.l.» — reso esecutivo in data 21 novembre 1995 — domandando l'ammissione dei propri crediti per corrispettivo di prestazioni professionali di avvocato svolte in sede stragiudiziale nel corso del biennio anteriore al deposito della sentenza dichiarativa del fallimento, invocandone la collocazione privilegiata di cui all'art. 2751-bis, n. 2, 2777, comma secondo, lettera b), e 2776, comma secondo, c.c., in considerazione della sua qualità di soggetto iscritto all'albo professionale degli avvocati.

Il ricorrente curava la notifica del ricorso e si costituiva nel termine di cui all'art. 98 L.F.

All'udienza di comparizione davanti al giudice delegato, il ricorrente precisava che la domanda doveva intendersi riferita anche ai crediti di rivalsa per contributi previdenziali obbligatori e I.V.A. e produceva documentazione consistente in copia della lettera di incarico ricevuta dalla società suddetta anteriormente al fallimento e sottoscritta dal legale rappresentante della medesima, copia del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo predisposto in esecuzione del detto incarico (senza che la società ne avesse successivamente curata la presentazione), copia della corrispondenza intercorsa in merito, anche tramite telefax, con la società medesima.

Il ricorrente non allegava di avere emesso fattura in relazione alle prestazioni professionali in questione.

Il curatore del convenuto fallimento non si opponeva all'ammissione dei crediti richiesti, né revocava in dubbio la sussistenza, oltre che del contratto d'opera intellettuale, dei presupposti soggettivi e temporali per il riconoscimento dell'invocato privilegio rispetto al credito per il corrispettivo dell'opera professionale, tuttavia contestando la pretesa collocazione privilegiata del credito di rivalsa contributiva e tributaria.

Sebbene il ricorso introduttivo indicasse un importo corrispondente al credito per onorario professionale ed al credito di rivalsa contributiva, sembra legittimamente proposta, in considerazione del generico riferimento ai crediti scaturenti dalla prestazione d'opera professionale ed alla successiva esplicita precisazione, la domanda di collocazione nel passivo fallimentare col privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c., non solo del credito per corrispettivo delle prestazioni professionali suddette, ma anche del credito per rivalsa obbligato degli oneri contributivi obbligatori, ai sensi dell'art. 11, comma primo, ult. per., legge 20 settembre 1980, n. 576, e del credito per rivalsa obbligatoria dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 18, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Poiché la documentazione summenzionata fa apparire fondata la domanda del ricorrente, assume rilievo, ai fini della eventuale pronuncia del decreto di cui all'art. 101, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la questione della estensione del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c., alle ragioni di credito diverse dal corrispettivo delle

prestazioni propriamente inteso, in merito alle quali ragioni deve dubitarsi della conformità della disposizione suddetta al dettato dell'art. 3 della Costituzione, in considerazione della previsione dell'art. 11, legge 29 gennaio 1986, n. 21.

Appare infatti corretto ritenere che il giudice delegato, in sede di decisione circa l'ammissione con decreto del credito insinuato in via tardiva o l'adozione dei provvedimenti per l'ulteriore istruttoria nelle forme dell'ordinario giudizio contenzioso, sia legittimato alla proposizione della questione di legittimità costituzionale.

Infatti, anche a ritenere l'efficacia del detto decreto limitata alla sfera «endofallimentare», non può disconoscersi il carattere giurisdizionale del provvedimento medesimo ed il contenuto decisorio dello stesso (cfr. Corte costituzionale, sent. 28 novembre 1983, n. 325, n. 325/1983), così come deve ritenersi che solo in questa sede — e non nella successiva sede di discussione del piano di riparto — devono essere risolte le questioni attinenti al riconoscimento in sede concorsuale delle cause di prelazione (cfr. Cass. 11 marzo 1996, n. 1982; *Idem* 1º settembre 1995, n. 9220).

Posta tale premessa, si impone il rilievo che il giudicante condivide l'orientamento interpretativo teso ad escludere che il credito per rivalsa I.V.A. e dei contributi previdenziali obbligatori spettanti ai prestatori d'opera intellettuale possa godere di privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c.: la detta prelazione, infatti, assiste il credito del corrispettivo e non può estendersi ai rapporti di rivalsa — distinti per quanto collegati al primo, come implicitamente testimoniato anche dalla previsione di diverse cause di prelazione — se non a condizione di operare una estensione analogica non consentita dal carattere eccezionale delle previsioni in materia di cause di prelazione rispetto alla norma (art. 2741, comma primo, c.c.) che assicura l'eguale diritto dei creditori ad essere soddisfatti sul patrimonio del debitore (cfr. Cass. 26 marzo 1992, n. 3715; *Idem* 24 aprile 1979, n. 2320).

Egual divisione merita l'orientamento che — per l'ipotesi che il riparto fallimentare non permetta di soddisfare i crediti di rivalsa per I.V.A., in ragione della insufficienza dell'attivo da distribuire — esclude: sia che a seguito della emissione della fattura da parte del professionista che partecipa al riparto in confronto del curatore fallimentare l'I.V.A. esposta nella medesima possa essere integralmente pagata («in prededuzione») (cfr. Cass. 4 giugno 1994, n. 5429); sia che il professionista possa emettere la detta fattura per totale corrispondente all'importo effettivamente percepito in sede di riparto, evidenziando la quota corrispondente all'aliquota I.V.A. applicabile quale credito di rivalsa ed il solo residuo importo quale compenso per le prestazioni rese.

Infatti, seguendo la prima tesi, il credito di rivalsa I.V.A. verrebbe implicitamente assimilato ai crediti «prededucibili» ai sensi dell'art. 111, n. 1, r.d.

Ma tale assimilazione appare insostenibile poiché il debito conseguente all'esercizio della rivalsa non può considerarsi contratto «per l'amministrazione del fallimento».

Si tratta di fattispecie ben diversa rispetto a quelle in cui l'obbligazione tributaria scaturisce dal compimento di attività di liquidazione dell'attivo fallimentare o dalla decisione degli organi fallimentari di avvalersi di disposizioni che consentano la definizione agevolata di rapporti tributari o contributivi già facenti capo al fallito, rientrando effettivamente le prime nella fase di liquidazione dell'attivo fallimentare e dovendo le ultime essere ricondotte al novero dei poteri di gestione del patrimonio fallimentare riservati agli organi concorsuali.

Inoltre, non sembra potersi dare rilievo al momento di insorgenza del credito nel caso che la fatturazione avvenga nei confronti del curatore fallimentare, come vorrebbe un orientamento dottrinario attento alla disciplina del tributo, il quale opina che, ove non abbia in precedenza emesso fattura per le prestazioni rese, il professionista (partecipando all'eventuale riparto per il credito del corrispettivo ed emettendo dunque fattura nei confronti del curatore fallimentare) acquisisca il diritto di conseguire «in prededuzione», quale credito verso la massa, l'I.V.A. così esposta, che apparirebbe dunque quale debito contratto per l'amministrazione del fallimento.

Infatti, da un lato non pare ammissibile discriminare il trattamento del credito di rivalsa I.V.A. secondo che il fornitore d'opera intellettuale, avvalendosi eventualmente della facoltà concessagli dall'art. 6, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abbia curato la fatturazione dei compensi maturati già anteriormente al fallimento; dall'altro, anche ove la fatturazione sia effettuata dopo l'apertura della procedura concorsuale nei confronti della curatela, la soggezione al credito di rivalsa sembra comunque doversi ricondurre al conseguimento del servizio da parte del soggetto poi fallito piuttosto che alla emanazione del documento fiscale nei confronti dell'amministrazione fallimentare che provveda al pagamento, per quanto temporalmente ed effettivamente collegato a tale adempimento.

Non merita condivisione neppure la teoria che vorrebbe il professionista abilitato ad emettere fattura solo per l'importo percepito in sede di riparto, imputandone una quota corrispondente all'aliquota del tributo a credito di rivalsa: si tratta infatti di interpretazione che presuppone una inaccettabile imputazione volontaria diversa da quella risultante da un atto giurisdizionale quale il piano di riparto.

D'altro canto, l'ipotetica adesione a tale tesi non priverebbe comunque di rilievo la questione della estensione della previsione dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c., al credito di rivalsa I.V.A.

Valutazioni identiche si impongono rispetto alla collocazione al passivo fallimentare del credito per rivalsa contributiva, di cui all'art. 11, comma primo, ult. per., legge 20 settembre 1980, n. 576.

Ne segue che il prestatore d'opera intellettuale creditore del fallito, risulta legittimato a domandare l'insinuazione del credito per rivalsa I.V.A. e contributiva anche nel caso che non abbia ancora provveduto ad emettere fattura, ma parteciperà in qualunque caso al riparto per tali crediti ai sensi dell'art. 111, nn. 2 e 3, L.F.

Ciò detto riguardo alla ritenuta rilevanza della questione, deve osservarsi — in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di conformità della disposizione in esame all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la medesima non riconosce lo stesso privilegio spettante alla retribuzione delle prestazioni d'opera intellettuale ai crediti di rivalsa spettanti ai professionisti, fuori del caso contemplato dall'art. 11, legge n. 21/1986 — che la disposizione da ultimo citata non può che essere interpretata nel senso che il privilegio e la graduazione che competono devono ritenersi propri quelli previsti dagli artt. 2751-bis, n. 2, e 2777, comma 2, lett. b), e 2776, comma 2, c.c. (Cass. 1º giugno 1995, n. 6149).

La *ratio* dell'art. 11, legge n. 21/1986, può pertanto essere ravvisata esclusivamente nella opportunità, ritenuta dal legislatore, di estendere la collocazione privilegiata e la rafforzata garanzia di realizzazione coattiva del credito, eventualmente anche in sede concorsuale, a crediti che, pur avendo titolo autonomo e distinto rispetto a quello del corrispettivo dovuto per lo svolgimento di prestazione d'opera intellettuale, sono a questo pur sempre collegati e che prevedono un meccanismo di rivalsa inteso a far sì che il creditore del corrispettivo non veda l'utilità conseguita per questo tramite praticamente decurtata dalla impossibilità di far ricadere sui soggetti che il legislatore intendeva effettivamente «incidere» i detti oneri contributivi e previdenziali.

E la incongruenza di far ricadere sul soggetto «percosso» il relativo onere economico, quante volte il meccanismo di traslazione realizzato dal credito di rivalsa sia vanificato dalla insolvenza del soggetto obbligato, è indirettamente testimoniata anche dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, modificativa dell'art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, che ha previsto la facoltà di emettere note di variazioni per l'ipotesi che l'esercizio della rivalsa risulti impedito dalla insolvenza del debitore.

D'altronde, se può convincentemente escludersi che la mancata previsione del privilegio per il credito di rivalsa dell'I.V.A. «implichi violazione del principio costituzionale di capacità contributiva, poiché con la suddetta rivalsa è soltanto autorizzato un fenomeno di traslazione dell'onere economico dell'obbligazione tributaria della quale resta titolare il professionista in relazione all'operazione che determina spostamento di ricchezza in suo favore» (Cass. 4 giugno 1994, n. 5429), tale rilievo nulla toglie alla ricostruzione della *ratio* legislativa suddetta ed al conseguente contrasto della legge ordinaria con l'art. 3 Cost.

Tali considerazioni sembrano autorizzare l'assunto della irragionevolezza della mancata previsione della collocazione privilegiata prevista dagli artt. 2751-bis, n. 2, 2777, comma secondo, lett. b), 2776, comma secondo, c.c., relativamente sia al credito per rivalsa degli obblighi contributivi previdenziali degli iscritti agli albi della professione forense disciplinato dall'art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576, sia al credito di rivalsa spettanti ai medesimi ai sensi dell'art. 18, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a differenza di quanto previsto, per gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dalla citata disposizione della legge n. 21/1986, sia pure limitatamente al credito di rivalsa del debito contributivo.

Relativamente al credito di rivalsa tributaria, del resto, non può condurre a considerazioni diverse il rilievo della previsione di altro privilegio, non fosse altro per la diversa ampiezza del privilegio speciale rispetto a quello generale e per la diversa collocazione desumibile, rispettivamente, dall'art. 2778, n. 7, c.c., e dagli artt. 2777, comma secondo, lett. b), e 2776, comma secondo, c.c.

Visto dunque l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c., in relazione all'art. 11, legge 29 gennaio 1986, n. 21, nella parte in cui non prevede che il privilegio mobiliare generale ivi contemplato si estenda al credito di rivalsa obbligatoria degli oneri contributivi obbligatori, di cui all'art. 11, primo comma, ultimo periodo, legge 20 settembre 1980, n. 576; ed al credito di rivalsa obbligatoria dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 18, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del giudizio in epigrafe specificato;*

*Dispone trasmettersi la presente ordinanza unitamente agli atti del giudizio alla Corte costituzionale;*

*Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle Camere.*

Fermo, addì 13 marzo 1998

*Il giudice delegato: MAZZAGRECO*

98C0622

N. 399

*Ordinanza emessa il 12 gennaio 1998 dal tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Valentino Francesco ed altri*

**Processo penale - Dibattimento - Esame di imputato che abbia reso nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni indizianti a carico di coimputati - Lamentata prevista possibilità di non comparire o di rifiutarsi di sottoporsi all'esame - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe (irripetibilità inevitabile o imprevedibile) - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del libero convincimento del giudice di obbligatorietà dell'azione penale.**

**Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Ipotesi di contumacia, assenza o rifiuto di sottoporsi all'esame - Lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe (irripetibilità inevitabile o imprevedibile) - Violazione dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.**

**(C.P.P. 1988, artt. 490, 503, comma 1, e 513, comma 1).**

**(Cost., artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101, 102, secondo comma, 111 e 112).**

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza n. 633/1995 r.g.;

A scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'11 novembre 1997.

IN FATTO

1. — L'antivigilia di Natale del 1993, nel corso di un'operazione anticontrabbando, militari della g.d.f. procedevano all'identificazione di diverse persone, colte nell'atto di scaricare t.l.e. di contrabbando dal mare alla terraferma in zona di Monopoli (a sud di Bari); fra tali persone vi era anche Valentino Francesco, che, essendo in possesso di un'arma clandestina, veniva arrestato dai militari.

2. — Nel corso dell'interrogatorio espletato nell'udienza di convalida dell'arresto, celebratasi dinanzi al g.i.p. presso il tribunale di Bari, il Valentino Francesco non solo ammetteva l'addebito relativo al possesso del-

l'arma ed al proprio coinvolgimento nell'operazione di contrabbando, ma indicava anche gli altri soggetti coinvolti nella medesima operazione illecita (alcuni dei quali, peraltro, identificati dai militi *in loco* nell'immediatezza dei fatti).

3. — Con decreto in data 7 marzo 1995 il g.i.p. presso il tribunale di Bari disponeva il rinvio a giudizio di Valentino Francesco, Valentino Giacomo, Parete Aldo, Murro Matteo, Parete Antonio, Sassanelli Antonio, Semeraro Carmelo, Carparelli Vitantonio e Caldarola Lorenzo, imputati di contrabbando di t.l.e., evasione I.V.A. ed altro, sulla scorta di fonti di prova costituite (tra l'altro) dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Valentino Francesco.

4. — All'udienza dibattimentale dell'11 novembre 1997 il p.m., dopo avere esposto i fatti di causa, chiedeva ammettersi l'esame dei testi indicati nella lista di cui all'art. 468 c.p.p. e, preso atto della contumacia di tutti gli imputati, chiedeva acquisirsi il verbale di interrogatorio reso dal Valentino Francesco dinanzi al g.i.p.

Tutti i difensori si opponevano alla acquisizione al fascicolo dibattimentale ed alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dal Valentino Francesco.

Preso atto dell'opposizione dei difensori, il p.m. produceva il verbale di dichiarazioni rese dal Valentino Francesco nei limiti ed ai fini di cui al vigente art. 513, comma 1, c.p.p. (limitatamente, cioè, alla posizione del Valentino Francesco) e chiedeva sollevarsi questione di illegittimità costituzionale dell'art. 513, c.p.p., nei termini di cui alle due esibite ordinanze del tribunale di Milano, aventi ad oggetto analoga questione.

Il tribunale, ritenuta la necessità di approfondire la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.m., riservava la decisione, sospendendo e rinviando il dibattimento ad altra udienza.

#### IN DIRITTO

I. — Deve innanzitutto rilevarsi che la proposta questione appare rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che tutti i difensori degli imputati diversi dal Valentino Francesco hanno negato il consenso alla utilizzazione nei confronti dei propri assistiti delle dichiarazioni rese dal Valentino Francesco, sicché le dichiarazioni rese dal Valentino Francesco, pur essendo allo stato «utilizzabili» nei confronti di tale imputato, non lo sono invece nei confronti di tutti gli altri imputati, alla luce del disposto dell'art. 513, comma 1, c.p.p., così come modificato dall'art. 1 della legge n. 267, del 7 agosto 1997.

Ne consegue che, in applicazione del vigente art. 513, comma 1, c.p.p., la richiesta istruttoria del p.m. (volta alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dal Valentino Francesco nei confronti di tutti gli imputati, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 267/1997) dovrebbe essere *sic et simpliciter* rigettata in applicazione del chiaro disposto del «nuovo» art. 513, comma 1, c.p.p.

Che è appunto il disposto della cui costituzionalità il p.m. dubita, nella parte in cui, pur prevedendo che in caso di contumacia, assenza ovvero rifiuto dell'imputato di sottoporsi ad esame sia disposta, a richiesta di parte, la lettura «dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare», vieta tuttavia di utilizzare «tali dichiarazioni ... nei confronti di altri senza il loro consenso».

II. — Ritiene il tribunale che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.m., così come prospettata (il p.m. ha all'uopo esibito due pregevolissime ordinanze rese dal tribunale di Milano relativamente alla disposizione di cui al comma 2, dell'art. 513, c.p.p., perverso rispondente alla medesima *ratio* della disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo), sia non manifestamente infondata. A tale conclusione conducono le seguenti brevi considerazioni.

III. — Come è a tutti noto, il previgente art. 513 c.p.p. stabiliva, al comma 1: «il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare».

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 24 febbraio 1995, ebbe a dichiarare incostituzionale detta disposizione «nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico mini-

stero». La Corte evidenziò (tra l'altro) la irragionevolezza della disciplina posta dall'art. 513 c.p.p. alla luce della modifica dell'art. 503 c.p.p. operata dal d.-l. n. 306 dell'8 giugno 1992, convertito dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, che, nel consentire l'utilizzazione per le contestazioni nel corso dell'esame dell'imputato delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del p.m. (contestazioni a seguito delle quali tali dichiarazioni erano acquisite nel fascicolo per il dibattimento), aveva pienamente equiparato tali dichiarazioni a quelle dell'imputato direttamente assunte dal p.m. o rese al giudice per le indagini preliminari.

Ciò posto, è allora evidente che la disposizione di cui al «nuovo» art. 513, comma 1, c.p.p. è perfettamente identica a quella «previgente» (così come «integrata» dalla Corte costituzionale), con l'eccezione dell'ultimo inciso (sul quale si appunta, in buona sostanza, la sollevata eccezione di incostituzionalità): inciso che testualmente vieta l'utilizzazione di «tali dichiarazioni ... nei confronti di altri senza il loro consenso».

IV. — Allora, se questo è (ed è) il quadro normativo attualmente vigente, ad avviso del tribunale sussistono varie prospettive di violazione del dettato costituzionale (ovviamente in termini di «non manifesta infondatezza», limite al di là del quale il tribunale non può esprimere valutazione alcuna).

V. — Il primo profilo da considerare è la violazione del principio di uguaglianza con riguardo alle dichiarazioni rese dall'imputato al p.m. o alla p.g. su delega del p.m. o al giudice nelle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (tutte situazioni nelle quali, si noti bene, l'imputato rende dichiarazioni «garantite») e divenute irripetibili a seguito della mancata comparizione dell'imputato (perché contumace o assente) dinanzi al giudice del dibattimento o del rifiuto dell'imputato di sottoporsi all'esame: disciplina che appare irragionevolmente diversificata, quanto ad utilizzabilità dibattimentale, rispetto a tutti gli altri atti divenuti imprevedibilmente od inevitabilmente irripetibili.

Il problema che si pone è se sia costituzionalmente corretto che, nell'ambito di un sistema accusatorio, il legislatore, allo scopo di tutelare il contraddittorio, abbia introdotto un meccanismo che conferisce sia al soggetto che abbia reso dichiarazioni a carico di terzi sia a ciascuna delle parti diverse dal soggetto che abbia reso dichiarazioni a carico di terzi il potere di impedire con la propria mancata comparizione (e ciò vale naturalmente per il dichiarante) o con una semplice manifestazione di volontà (e ciò vale naturalmente sia per il dichiarante sia per gli altri) l'utilizzabilità in dibattimento di elementi di prova raccolti dal pubblico ministero in assenza di contraddittorio (o formati dinanzi al g.i.p. o al g.u.p.) e di cui sia inevitabilmente sopravvenuta l'irripetibilità.

Occorre immediatamente notare che lo stesso sistema codicistico prevede, in linea di principio, la piena utilizzabilità dibattimentale degli atti del pubblico ministero la cui irripetibilità fosse prevedibile ma inevitabile nonché degli atti della categoria omogenea, cioè quelli, rispetto ai quali il sopravvenire della causa di irripetibilità fosse imprevedibile (art. 512 c.p.p.).

Ciò posto, il problema è se, con riferimento ad alcuni di essi — segnatamente le dichiarazioni dell'imputato assunte dal p.m. o dalla p.g. (su delega del p.m.) nel corso delle indagini o le dichiarazioni rese dall'imputato dinanzi al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare e divenute irripetibili per mancata presentazione dell'imputato dinanzi al giudice del dibattimento ovvero per rifiuto dell'imputato di sottoporsi ad esame —, sia ragionevole introdurre un meccanismo di possibile parziale preclusione dell'utilizzazione dibattimentale fondato sulla mera manifestazione di volontà delle parti indirizzata all'esclusione della prova.

Così impostato, il problema è facilmente risolvibile in base all'applicazione dell'art. 3 Cost., poiché non appare ricorrere alcuna ragione per rimettere la prova di cui si discorre nella totale disponibilità sia di colui il quale abbia reso le dichiarazioni sia delle parti diverse da colui il quale abbia reso le dichiarazioni, a differenza delle altre prove inevitabilmente od imprevedibilmente divenute irripetibili.

L'insussistenza di tale ragione si coglie vie più considerando il valore che lo stesso legislatore conferisce a quei medesimi atti, addirittura prima che siano divenuti irripetibili.

Se è vero, infatti, che si tratta di atti talvolta formati in assenza di contraddittorio ed in segreto, è però altrettanto vero:

1) che si tratta di atti compiuti dal p.m. (che è organo giudiziario, pubblico, indipendente, la cui azione è rivolta esclusivamente all'applicazione imparziale della legge: cfr. sent. n. 88/1991 della Corte costituzionale) o dalla p.g. esclusivamente a seguito di specifica delega del p.m.;

2) che si tratta altresì di atti che godono di particolari garanzie quanto alla rispondenza alla realtà del loro contenuto, trattandosi di verbali;

3) che si tratta infine di atti «garantiti» in quanto assunti alla presenza del difensore del dichiarante.

Ciò senza dimenticare che il vigente art. 513, comma 1, c.p.p. pone i predetti limiti di utilizzazione non solo relativamente alle dichiarazioni dell'imputato assunte dal p.m. o (su delega di questi) dalla p.g., ma anche alle dichiarazioni rese dall'imputato dinanzi al giudice nel corso delle indagini preliminari (si pensi all'interrogatorio reso ex art. 391 c.p.p., o ex art. 294 c.p.p., o ex art. 299, comma 3-ter, c.p.p.) o nel corso dell'udienza preliminare (e cioè in una vera e propria fase «giurisdizionale»): dichiarazioni, cioè, rese in modo pienamente garantito, eventualmente alla presenza degli altri coimputati (cfr. art. 422 c.p.p.) e comunque dinanzi ad un giudice, che è organo giudiziario pubblico, terzo, che amministra giustizia in nome del popolo ed è soggetto soltanto alla legge (cfr. art. 101 Cost.)

Proprio per questa loro particolare affidabilità, la legge riconosce piena rilevanza agli elementi raccolti dal p.m. nelle indagini o formati dinanzi al g.i.p. o al g.u.p., con riferimento sia ad atti che spiegano i loro effetti all'interno della fase delle indagini (es.: esercizio dell'azione penale nelle sue varie forme) sia ad atti che spiegano i loro effetti fuori dalla fase delle indagini (es.: al fine di emettere sentenza di non doversi procedere o decreto che dispone il giudizio) sia ad atti che incidono profondamente su diritti costituzionali primari dei cittadini (es.: emissione di decreti di perquisizione e sequestro, adozione di misure cautelari personali).

Se agli atti di cui si discorre vengono conferiti tali e tanti effetti in sede di indagini e persino «dopo» le indagini preliminari (cfr. artt. 416 e ss. c.p.p.) è poi irrazionale prevedere che di essi, a differenza di altri, quando siano divenuti inevitabilmente irripetibili, sia preclusa l'utilizzazione dibattimentale solo che una parte manifesti in tal senso la sua volontà, con atto discrezionale, immotivato ed insindacabile.

VI. — Il secondo profilo da prendere in considerazione è la irragionevolezza dell'ostacolo alla formazione della prova, alla funzione conoscitiva del dibattimento ed all'esercizio della giurisdizione mediante l'introduzione di un meccanismo di disposizione della prova, in contrasto con gli artt. 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, 111, comma primo della Costituzione.

Con riferimento a questo profilo rileva quanto assai nitidamente affermato nelle sentenze n. 88 del 1991, 241, 254 e 255 del 1992, 111 del 1993 della Corte costituzionale.

Se il processo deve tendere alla ricerca della verità reale, se il processo in generale ed il dibattimento in particolare hanno una funzione conoscitiva del fatto che ne è oggetto, se il pubblico ministero è istituzionalmente organo di giustizia che si muove al fine di applicare la legge e compie validamente atti normativamente previsti su cui possono fondarsi per legge altri atti lesivi di diritti costituzionali primari, se il codice stesso prevede numerosi meccanismi di recupero dell'utilizzabilità di atti formati dal pubblico ministero quando siano divenuti imprevedibilmente od inevitabilmente irripetibili, cioè quando il contraddittorio sia — per ragioni materiali o giuridiche — divenuto impossibile, senza che, perciò, l'omessa rinnovazione dell'atto nelle forme del contraddittorio genetico sia imputabile al pubblico ministero, allora sembra evidente dover dubitare di un meccanismo processuale che si risolve per un verso nel precludere l'esercizio dell'azione penale e per altro verso nel precludere l'utilizzazione da parte del giudice di atti che appartengono a quelle categorie, in tal modo impedendogli di accertare il fatto e, in base a tale accertamento, di pervenire ad una giusta decisione.

I diversi aspetti di tale sillogismo necessitano di una spiegazione analitica.

Anzitutto va vagliata la conformità della disciplina in questione al principio di razionalità nell'esercizio obbligatorio dell'azione penale (artt. 3 e 112 Cost.). Chiariti come sopra la natura ed il valore degli atti compiuti dal pubblico ministero, occorre considerare che il loro utilizzo ai fini sopra indicati non è, per il p.m., facoltativa, ma è, in base all'art. 112 Cost., obbligatoria. Ne deriva che costituisce un irragionevole ostacolo al razionale esercizio dell'azione penale, oltretutto una evidente contraddizione ordinamentale, disporre che atti sui quali il pubblico ministero ha fondato il doveroso esercizio della sua funzione, quando siano divenuti imprevedibilmente od inevitabilmente irripetibili — con conseguente esclusione del contraddittorio non imputabile al pubblico ministero medesimo —, siano utilizzabili in dibattimento solo con il consenso di tutte le altre parti processuali, tra le quali gli imputati nei confronti dei quali il contenuto di tali atti ha già spiegato in base alla legge i propri dannosi effetti. Risulta cioè irrazionale da un lato imporre al pubblico ministero di raccogliere, in modo tendenzialmente completo, elementi di prova circa il fatto, imporgli di chiedere misure cautelari eventualmente ottenendole, introdurre meccanismi di garanzia contro l'inerzia del pubblico ministero, e poi, quando quegli elementi siano divenuti imprevedibilmente od inevitabilmente «irripetibili», conferire al soggetto controinteressato il potere di disporre della loro utilizzabilità addirittura in dibattimento, cioè nella fase processuale in cui il pubblico ministero agisce per l'accertamento pieno della responsabilità.

L'irragionevolezza appare ancor più evidente laddove si considerino due aspetti. *In primis*, sotto l'aspetto degli interessi tutelati da una norma simile, occorre osservare che la scelta delle parti diverse dal pubblico ministero ed in particolare quella dell'imputato in ordine a prove formate contro di lui risponde a logiche che, per la natura del soggetto investito del potere, non possono essere che strettamente egoistiche e comunque privatistiche. Sotto il diverso aspetto della forma giuridica dell'atto preclusivo della utilizzazione della prova risulta evidente che trattasi di pura manifestazione di volontà, come tale discrezionale, immotivata ed insindacabile. Riformulando, adattato al caso che ne occupa, un passaggio della sentenza n. 88 del 1991 si potrebbe dire che «non dovrebbe essere consentito che i rapporti fra p.m. ed imputato si sbilancino al punto che il secondo, con un semplice atto di volontà immotivato e, perciò, incontrollabile, si trovi in grado di privare il primo degli elementi di prova, divenuti imprevedibilmente od inevitabilmente irripetibili, in base ai quali ha legittimamente esercitato sino a quel momento l'azione penale». Riformulando, adattato al caso che ne occupa, un passaggio della sentenza n. 111 del 1993 si potrebbe dire: «... sarebbe contraddittorio, da un lato garantire l'effettiva obbligatorietà dell'azione penale contro le negligenze o le deliberate inerzie del pubblico ministero conferendo al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre che costui formuli l'imputazione ...; e, dall'altro, consentire che l'utilizzo di atti delle indagini, sui quali si è fondato l'esercizio dell'azione penale sino a quel momento e divenuti imprevedibilmente od inevitabilmente irripetibili, possa essere impedito dallo stesso pubblico ministero o dalle altre parti con una nuda ed immotivata manifestazione di volontà». In entrambi i casi atti disciplinati dalla normativa di cui si discute ma costituzionalmente incompatibili con gli artt. 24 e 112 Cost.: in un caso identico — decadenza colposa o dolosa del p.m. dal diritto di richiedere le prove per omessa od intempestiva presentazione della lista testimoniale — la Corte ha salvato il sistema solo perché esso prevede, mediante l'art. 507 c.p.p., il recupero di quelle prove. Un recupero però evidentemente non consentito dalla normativa introdotta dall'art. 1, legge n. 267/1997.

Va altresì data risposta negativa, per quanto qui è possibile, circa la compatibilità tra la disciplina di cui si discute e la funzione conoscitiva, di tendenziale accertamento della verità reale, attribuita dalla Costituzione al processo penale.

È indubbio, infatti, che la sottoposizione al consenso delle parti della lettura e quindi dell'acquisizione di atti divenuti inevitabilmente irripetibili costituisca un ostacolo alla formazione del convincimento giudiziale e quindi all'approssimarsi del risultato processuale alla verità, nella parte in cui consente che tali atti siano — senza alcuna possibilità di rimedio — sottratti a quel convincimento mediante una manifestazione di volontà discrezionale, insindacabile ed immotivata. Occorre tuttavia valutare la ragionevolezza della introduzione di siffatto ostacolo. Si è già notato che, rispetto a situazioni identiche, si coglie con immediatezza una ingiustificabile differenza. Solo rispetto a dichiarazioni di coimputati che non compaiano dinanzi al giudice o si rifiutino di sottoporsi all'esame (o di imputati in procedimento connesso che si avvalgano della facoltà di non rispondere, secondo quanto analogamente previsto dall'art. 513, comma 2, c.p.p.) è stato introdotto il potere delle parti di impedirne *ad nutum* l'utilizzo, mentre con riferimento ad altre identiche situazioni di inevitabile od imprevedibile irripetibilità di atti dello stesso tipo, tale potere non è riconosciuto.

Della prima di tali situazioni (irripetibilità inevitabile) costituiscono esempi, come si è detto più sopra, i casi di dichiarazioni del teste morente assunte da p.m. o p.g. senza che vi sia stato il tempo tecnico necessario per celebrare l'incidente probatorio, di dichiarazioni del cittadino straniero residente all'estero assunte da p.m. o p.g., di dichiarazioni del testimone prossimo congiunto che si avvalga solo in dibattimento della facoltà di non sottoporsi ad esame.

Alla seconda categoria (irripetibilità imprevedibile), governata dai medesimi principi, appartengono le dichiarazioni rese al p.m. dall'imputato in procedimento connesso (o coimputato) di cui sia sopravvenuta l'irripetibilità (art. 513, comma 2, seconda parte), il decesso, l'infermità produttiva di amnesia sui fatti (art. 512), o di soggetto che decida di sottoporsi all'esame ma si astenga dal rispondere a singole domande (fatto che consente la contestazione e l'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali: art. 503) e di testimone prossimo congiunto che si avvalga della facoltà di non rispondere (sent. n. 179/1994).

Ad essere precisi, gli ultimi due casi appartengono ad entrambe le categorie: atti imprevedibilmente ed inevitabilmente irripetibili.

Né pare che la diversa causa di irripetibilità sopravvenuta — naturale (quale il decesso o l'infermità) o giuridica (quale l'esercizio della facoltà di non rispondere) — o le diverse ragioni per cui l'omessa rinnovazione dell'atto di assunzione della prova è risultata non evitabile — naturale (quale la residenza all'estero del teste stra-

niero) o giuridica (quale, ancora, l'esercizio della facoltà di non rispondere) — possano in alcun modo giustificare la diversificazione delle discipline dell'utilizzabilità degli atti di cui si discute, poiché l'effetto dell'azione di tali cause sull'atto è identico (irripetibilità e preclusione della rinnovabilità dell'atto assuntivo della prova non imputabile al p.m.) e perché le uniche differenze — ad esempio: diritto di difesa attuale rispetto al vivo ma non rispetto al morto — riguardano il dichiarante, ma non i soggetti attinti dalle sue dichiarazioni rispetto al cui diritto al contraddittorio le diverse cause di irripetibilità ed inevitabile preclusione alla rinnovazione dell'atto agiscono in modo identico, rendendolo impossibile.

Si tratta, lo si ribadisce, di casi identici — in cui il contraddittorio è inibito senza che ciò sia imputabile al pubblico ministero — alcuni dei quali subiscono però un trattamento irragionevolmente diverso.

Esiste un ulteriore profilo di irragionevolezza nell'ostacolo frapposto alla formazione della prova mediante il procedimento alternativo e sussidiario più volte menzionato, profilo attinente proprio alla devoluzione alle parti in generale, ed in particolare agli imputati, della decisione circa l'utilizzabilità in dibattimento di elementi raccolti dal pubblico ministero in sede di indagini (elementi che possono spiegare una diretta od indiretta efficacia probatoria a loro carico) e di cui sia sopravvenuta imprevedibilmente od inevitabilmente l'irripetibilità.

La Corte costituzionale, come si è detto, ha già avuto modo, ragionando su fattispecie di decadenza colposa o consapevolmente determinata del pubblico ministero dalla prova, di affermare come incontroverso che «sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità ed obbligatorietà dell'azione penale concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale»; e, immediatamente dopo, che disporre della prova equivale, indirettamente, a disporre della stessa *res iudicanda* (sent. n. 111/1993).

Parimenti incontroverso, a parere de tribunale (v. *supra*) è che la normativa di cui si tratta abbia introdotto il potere di alcune delle parti di disporre della prova e che ciò consenta alle medesime — secondo l'insegnamento, totalmente condiviso, della Corte (sent. n. 111/1993) — di disporre altresì, indirettamente, dell'oggetto del processo.

Ulteriore conferma di tale conclusione si rinviene considerando di nuovo gli interessi tutelati dal tipo di atto di cui si discute.

Trattandosi, come si è detto, del potere attribuito alle parti del processo di inibire l'uso di prove, l'aspetto di tutela del diritto di difesa appare prospettabile solo come stimolo per il p.m. a chiedere l'incidente probatorio, atto questo, tuttavia, incapace di garantire l'assicurazione della prova mediante la sua assunzione in contraddittorio, posto che anche in tale sede l'esaminato può impedire l'esercizio del contraddittorio non comparendo rifiutandosi di sottoporsi all'esame sembra doversi escludere che, in sede di incidente probatorio, l'indagato possa scegliere di non comparire. È infatti vero che l'incidente probatorio è una «anticipazione del dibattimento» e che l'art. 490 c.p.p. vieta al giudice del dibattimento di disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato quando la presenza di questi è necessaria per l'assunzione dell'esame, ma è altrettanto vero che l'art. 392, comma 1, lett. c) c.p.p. prevede che possa procedersi con incidente probatorio «all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri» e che l'art. 399 c.p.p. consente al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo dell'indagato «la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio» (ampia formula nella quale sembra potersi includere l'esame, espressamente previsto dall'art. 392 c.p.p.). Deve dunque ritenersi che, in ordine all'esame, il giudice ha in sede di incidente probatorio un potere coercitivo nei confronti dell'indagato che, al contrario, il giudice del dibattimento non ha nei confronti dell'imputato.

Deve altresì osservarsi che la Corte ha costantemente affermato che il diritto di difesa, ... per quanto inviolabile, non può non trovare contemperamento e bilanciamento rispetto ad altri concorrenti principi parimenti tutelati dalla costituzione e che, quindi, il suo livello di tutela deve essere rapportato alle singole, e diverse, situazioni processuali.

Nel caso di specie, non va dimenticato che la stessa Corte costituzionale, con riferimento all'analogo caso dell'imputato in procedimento connesso che si avvallesse della facoltà di non rispondere, si era mossa nel senso di un bilanciamento di due valori diversi (sent. n. 254/1992): l'esercizio dell'azione penale, ma soprattutto ed ancor di più l'esercizio della funzione giurisdizionale stessa, da un lato, e, dall'altro, l'esercizio del diritto di difesa. Quest'ultimo non rimaneva affatto impedito ma soltanto limitato dall'esercizio, da parte del coimputato od imputato in procedimento connesso, del suo diritto di difesa, *sub specie* di diritto di non rispondere in dibattimento anche alle domande di chi, direttamente od indirettamente, aveva accusato. Impedito così l'esercizio del diritto

di difesa nel momento di genesi della prova, veniva attivato il procedimento sussidiario ed alternativo di formazione della prova che comunque lasciava spazio al tradizionale esercizio del diritto di difesa sulla prova formata (oltre ad introdurre, di fatto, argomenti sfavorevoli all'intrinseca credibilità del dichiarante).

Ma la situazione si aggrava proprio quando la parte (in particolare il coimputato nel medesimo procedimento o l'imputato nel procedimento connesso o collegato) si oppone alla lettura di dichiarazioni irripetibili rese direttamente a suo carico. In tal caso, infatti, posto che tali dichiarazioni non sono considerate ontologicamente inaffidabili dal legislatore (che, altrimenti, non ne avrebbe consentito la documentazione e l'utilizzo non solo in fase di indagini preliminari ed a fini cautelari, ma persino in dibattimento, nei confronti dello stesso dichiarante), il meccanismo normativo risulta semplicemente paradossale: i veti incrociati di soggetti privati [quali sono i coimputati nel medesimo procedimento, cioè i soggetti nei quali possono identificarsi gli «altri» di cui all'ultimo inciso dell'art. 513, comma 1, (quanto agli imputati in procedimento connesso o collegato, pur astrattamente identificabili in tale inciso, per essi vi è l'omologo disposto dell'art. 513, comma 2)], precludendo l'ingresso della prova in dibattimento, finiscono inevitabilmente per precludere (in tutto od in parte) l'esercizio stesso della giurisdizione e prima ancora quello dell'azione penale.

Considerato che i soggetti predetti agiscono, come si notava, per interessi privatissimi e sinanco meramente egoistici, l'ostacolo frapposto all'esercizio della giurisdizione non può non essere ritenuto irrazionale.

La stessa Corte costituzionale (sent. n. 111/1993) ha infatti considerato illegittimo il potere riconosciuto al pubblico ministero — organo cui pure la Corte riconosce funzioni pubbliche finalizzate esclusivamente all'applicazione della legge (sent. n. 88/1991) — di disporre del processo disponendo della prova (potere riconosciuto ai giudici di merito remittenti grazie ad una interpretazione dell'art. 507 c.p.p. ritenuta illegittima).

A questo punto non si può non considerare illegittimo a maggior ragione l'analogo potere riconosciuto dalla legge a soggetti privati — quali sono gli imputati e la parte civile — che, come tali, orientano i loro comportamenti secondo logiche meramente individualistiche.

È altresì prospettabile, considerate le precedenti osservazioni, una diretta violazione dell'art. 25, comma secondo, Costituzione nella parte in cui prevede che i colpevoli debbano essere puniti. È invero quanto mai evidente che, condizionando l'utilizzo da parte del giudice di elementi di prova irripetibili raccolti durante le indagini al consenso dell'imputato a carico del quale tali elementi spiegano la loro efficacia probatoria, si consente che l'imputato stesso, mediante una scelta discrezionale, immotivata, insindacabile ed eventualmente ispirata ad interessi non tutelabili, impedisca l'accertamento del fatto e perciò delle sue (eventuali) responsabilità.

In sostanza, lo si ribadisce, si consente all'imputato, disponendo della prova a suo carico di disporre indirettamente dell'oggetto stesso del processo, in violazione — già riconosciuta una volta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 111/1993 con riferimento all'interpretazione astrattamente formalistica dell'art. 507 c.p.p. recepita dai giudici remittenti — degli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, Cost.

Né può essere richiamato, in contrario avviso, il principio di presunta innocenza dell'imputato, poiché esso, se fosse interpretato nel senso assolutistico di conferimento all'imputato del potere di interdire l'assunzione delle prove a suo carico, renderebbe inutile l'esercizio stesso dell'azione penale e della giurisdizione annullando il valore dei connessi principi.

Va approfondito, seguendo prospettive già accennate, il contrasto della disciplina di cui si discute con gli artt. 101 e 111 della Costituzione.

È banale osservare che la formazione del razionale e motivato convincimento giudiziale — artt. 3, 101, comma secondo, 111, Cost. — non è solo parte integrante dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma è ciò in cui lo scopo stesso del processo si inverte.

Ebbene, a parere del tribunale, la normativa di cui si tratta, introducendo il potere delle parti di disporre della prova — tale essendo, lo si ripete, in tutta la sistematica codicistica l'elemento raccolto in sede di indagini dal pubblico ministero o formatosi dinanzi al g.i.p. o al g.u.p. divenuto imprevedibilmente od inevitabilmente irripetibile —, consente di sottrarla alla razionale e motivata valutazione del giudice, in tal modo impedendoli di formarsi un convincimento che si avvicini il più possibile alla reale verifica dei fatti e, quindi, impedendo la pronuncia di una giusta decisione.

Vale anche notare che, almeno nella materia dell'utilizzabilità delle prove processuali penali, quando, come nel caso di specie, la legge devolve a privati quali sono gli imputati (nonché gli imputati in procedimento connesso e la parte civile) la decisione ultima e definitiva, oltre che discrezionale, immotivata ed incontrollabile (tali non sono le scelte effettuate nell'ambito dei procedimenti speciali, che hanno sempre come alternativa il giudizio ordinario) sull'utilizzabilità delle prove, allora appare violata dalla legge stessa la regola secondo cui il giudice è soggetto solo alla legge: per il tramite formale di una norma giuridica il giudice — nell'esercizio della funzione che gli è più propria, il giudizio — viene fatto soggiacere alle decisioni altrui.

Ed ancora, sono l'aspetto della corretta e razionale formazione del convincimento giudiziale nonché della — strettamente connessa — funzione conoscitiva assegnata dalla Costituzione al processo penale ed al dibattimento, risulta rilevante non solo l'aspetto del diniego della difesa alla lettura di prove introdotte dal pubblico ministero, ma anche l'aspetto dell'assenso.

Invero, le difese degli imputati, opportunamente negando e concedendo il loro consenso all'ingresso di alcune prove ma non di altre, ben possono costringere il giudice a ricostruire il fatto in modo anche molto distante dalla sua reale verifica o, quanto meno, dalla ricostruzione che del medesimo sarebbe razionalmente preferibile se al giudice fossero fornite per intero e completamente le prove già comunque esistenti agli atti del pubblico ministero, la cui introduzione nel fascicolo per il dibattimento solo il *nutum* delle parti può impedire. In tal senso il contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 255 del 1992 e 111 del 1993 è più che evidente.

VII. — La riprova della fondatezza (*rectius*, della non manifesta infondatezza) di quanto sin qui esposto, riviene dalla contraddittorietà generale emergente dal sistema processuale, così come disegnato dalla legge n. 267/1997, con conseguente lesione dell'art. 3 della Costituzione.

Si pensi a questa semplice e frequentissima situazione: il pubblico ministero raccoglie le dichiarazioni di uno o più imputati (o magari raccoglie le dichiarazioni rese da uno o più imputati dinanzi al g.i.p.) e trova i debiti riscontri; a seguito di ciò (adempiendo al dovere impostogli dall'art. 112 Cost.) chiede ed ottiene l'applicazione della custodia cautelare in carcere; in dibattimento l'imputato o gli imputati «dichiaranti» rimangono contumaci o assenti ovvero, pur essendo presenti, si rifiutano di sottoporsi all'esame e subito dopo gli altri imputati «accusati» non prestano il proprio consenso alla utilizzazione nei loro confronti delle dichiarazioni predibattimentali dei primi; ebbene, a causa della «sottrazione di prova» sancita dall'art. 513, comma 1, c.p.p., gli «altri» imputati (cioè gli imputati «diversi» dai coimputati «dichiaranti») non solo verranno assolti, ma avranno anche diritto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione *ex art.* 314 c.p.p.

L'ordinamento, chiaramente, pone se stesso come generatore di illegittimità e quindi si pone in contraddizione con se stesso.

VIII. — Un ulteriore profilo che merita attenzione è quello attinente alla facoltà dell'imputato che innanzi al p.m., alla p.g. «delegata», al g.i.p. o al g.u.p. abbia reso dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a carico di «altri» soggetti di non comparire in dibattimento o, pur comparando in dibattimento, di rifiutarsi di sottoporsi all'esame rispetto a quei soggetti.

Ritiene questo Collegio che le discrasie e le contraddizioni in cui si involge la disciplina introdotta con l'art. 1 della legge n. 267/1997 siano dovute alla creazione legislativa di un vero e proprio conflitto, in quanto tale irragionevole, tra diritto di difesa ed esercizio della funzione giurisdizionale.

Infatti, tutelando sino all'estremo limite per un verso il diritto al contraddittorio degli imputati e, per altro verso, il loro diritto di non comparire in dibattimento e di non sottoporsi all'esame dibattimentale — entrambi espressione del più generale diritto di difesa —, la legge finisce per sacrificare l'esercizio della giurisdizione: in nome del suo diritto al contraddittorio ciascuna parte può vietare *ad nutum* l'utilizzabilità nei propri confronti di dichiarazioni di un coimputato che, in nome del suo diritto di difesa e comunque nell'esercizio delle sue prerogative, abbia reso impossibile il contraddittorio medesimo, rifiutandosi *ad nutum* di sottoporsi all'esame o addirittura scegliendo (legittimamente) la strada della contumacia o dell'assenza in udienza (strada che non può essere sbarrata dall'esercizio di poteri coercitivi da parte del giudice, posto che l'art. 490 c.p.p. vieta al giudice del dibattimento di disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato quando la presenza di questi è finalizzata all'assunzione dell'esame), come può agevolmente notarsi, la esposta situazione è persino più «grave» di quella prevista dal comma 2, dell'art. 513 c.p.p., visto che nei confronti degli imputati in procedimento connesso o collegato può almeno disporsi l'accompagnamento coattivo (fermo restando il loro diritto di non rispondere).

Da tale pur sintetica analisi emerge immediatamente: che il meccanismo processuale è irragionevole, poiché gli artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102, 111, Cost. fondano il principio di indefettibilità della giurisdizione penale, ed in particolare del dibattimento, finalizzati ad assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo affinché possa essere emessa una giusta decisione; che il conflitto reale non è tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti; che il conflitto in questione è stato erroneamente risolto a danno della giurisdizione.

È evidente che in tanto il diritto alla non comparizione ed al silenzio e la facoltà di menzogna possono essere indirettamente tutelati in quanto non consentano di bloccare né l'esercizio dell'azione né l'esercizio della giurisdizione, ponendosi solo come diritto dell'individuo di astenersi dal collaborare con gli organi preposti alla verifica della responsabilità penale. Quindi i contemperamenti volti a risolvere il problema del conflitto degli interessi contrapposti non possono che essere ricercati su altri piani.

Ed invero, il processo introdotto nel 1988 (tendenzialmente accusatorio) ha fatto proprie e valorizzato come principio cardine quello dell'oralità, *id est* della formazione della prova in dibattimento, cioè nel contraddittorio delle parti di fronte al giudice terzo investito del potere di decidere nel merito del processo. Ciò, tra l'altro, in armonia con il disposto dell'art. 6, comma 2, lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'intendimento di una maggiore salvaguardia del contraddittorio nella formazione della prova, del resto, è apparso uno degli scopi fondamentali che hanno mosso l'azione del legislatore del 1997. Seppure a mezzo di meccanismi processuali irrazionali è palese l'intenzione di costruire il contraddittorio, *sub specie* di diritto all'esame e controesame, come diritto delle parti.

Tanto premesso, è però pure palese che una delle condizioni per lo sviluppo del contraddittorio, quando esso assume la forma genetica della prova e cioè la forma dell'esame incrociato, è che il soggetto che vi è sottoposto sia gravato dell'obbligo di presentarsi e di rispondere alle domande che gli vengono rivolte. Se tali condizioni non sussistono, invero, si concede al soggetto in questione il potere di vanificare l'altrui diritto all'esame e controesame. D'altra parte è scontato, almeno nel nostro ordinamento processuale penale, che elementi di accusa possano provenire da coimputati (oltre che da imputati in procedimento connesso), titolari, come tali, della facoltà di non prestare il proprio consenso all'esame richiesto da altre parti e addirittura di non comparire in udienza.

Ebbene, mentre la concessione alle parti di un diritto di veto rispetto all'acquisizione delle dichiarazioni rese senza contraddittorio dai coimputati divenute irripetibili finisce per ledere irrimediabilmente il razionale esercizio dell'azione penale, l'indefettibilità della giurisdizione e lo scopo stesso del processo, la acquisizione immediata di tali dichiarazioni finisce per ledere il diritto di azione e/o difesa delle medesime parti *sub specie* di diritto all'esame ed al controesame. Si privano le parti del potere di fare domande, ricevere risposte, dialettizzare, rispetto ad esse, l'elemento di prova acquisito nelle indagini attraverso le contestazioni.

Ciò posto — considerando come fondamento della costruzione ordinamentale da un lato la stessa prospettiva del legislatore del 1988 e del 1997 e cioè l'intangibilità del diritto al contraddittorio e, dall'altro, i principi di uguaglianza, legalità, obbligatorio esercizio dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e del dibattimento, indefettibilità della giurisdizione —, diviene irrazionale riconoscere al coimputato (ma analogo ragionamento vale per l'imputato in procedimento connesso) che abbia reso al pubblico ministero o alla p.g. «delegata» o al g.i.p. o al g.u.p. dichiarazioni che costituiscono elemento indiziante a carico di determinati soggetti, la facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico di quei soggetti e addirittura di non presentarsi nemmeno in udienza.

In tali limiti appare non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 490, 503, comma 1 e 513, comma 1, c.p.p.

È superfluo sottolineare che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme predette e nei limiti suindicati consentirebbe a tutte le parti di esercitare il proprio diritto all'esame con le correlative ed eventuali contestazioni, mentre non introdurrebbe per i coimputati l'obbligo di dire la verità, con le correlative sanzioni. Dichiarazioni rese in sede di esame e contestazioni sarebbero ovviamente valutabili dal giudice ai fini della decisione.

In sostanza, l'unica via razionale aperta alla soluzione del problema in questione — posti i vincoli di principio dell'indefettibilità della giurisdizione, dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, della funzione conoscitiva del processo, del diritto di difesa degli imputati — è quella di ritenere che, a fronte di dichiarazioni indizianti rese da un imputato nei confronti di altri, il diritto di difesa del dichiarante si affievolisca di fronte al diritto di difesa

dei chiamati in causa, *sub specie* di diritto di costoro di interrogarlo sulle accuse direttamente od indirettamente rivolte loro. La ragionevolezza di tale affievolimento si apprezza anche in considerazione del fatto che, quando in sede penale — indagini o dibattimento —, un soggetto sottoposto ad indagine o un imputato rivolge accuse ad altri compie un atto che ha due effetti: da un lato esercita in quel modo preciso il suo diritto di difesa, con tutti i benefici e gli inconvenienti del caso, dall'altro impone all'autorità giudiziaria (art. 112 Cost.) di approfondire quelle affermazioni, con tutte le conseguenze in termini sia di eventuale sacrificio degli altrui diritti individuali in sede cautelare, sia di dispendio di energie degli organi pubblici preposti all'accertamento. Date le conseguenze di un tale comportamento non è possibile esimere il dichiarante da una assunzione di responsabilità che comporti, quanto meno, l'obbligo di presentarsi in udienza l'assunto non deve sembrare troppo «azzardato» posto che l'art. 392, comma 1, lett. c), c.p.p. (come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 267/1997) stabilisce che si può procedere «con incidente probatorio ... all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti le responsabilità di altri» e l'art. 399 c.p.p. stabilisce che «se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo». Dunque, in sede di incidente probatorio, il combinato disposto degli artt. 392, comma 1, lett. c) e 399 c.p.p. consente al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo dell'indagato quando debba procedersi al suo esame «su fatti concernenti le responsabilità di altri» e di rispondere alle domande rivoltegli in sede di esame e controesame dai difensori dei soggetti accusati.

Del resto, il diritto di difesa del dichiarante non è del tutto cancellato, posto che egli manterrebbe la facoltà di dare versioni diverse, ritrattare, perfino mentire, facoltà pure essa ritenuta, fino ad oggi, espressione del diritto di difesa. D'altro canto proprio le virtù euristiche dell'esame dibattimentale nelle quali il legislatore mostra di riporre la massima fiducia, oltre che l'intero sistema processuale nel suo complesso, garantiscono più che a sufficienza dal pericolo che le menzogne dibattimentali vengano recepite in sentenza o, quanto meno, riducono tale pericolo rispetto al livello che esso attinge quando vengono acquisite dichiarazioni assunte da una parte senza contraddittorio e divenute irripetibili.

Al legislatore rimarrebbe, comunque, sia la valutazione se l'imputato-dichiarante debba o no essere equiparato al testimone (secondo quanto avviene nel sistema nord-americano), sia, in caso contrario, la decisione circa l'introduzione — ovviamente opportuna poiché costituente una forma di tutela dell'effettività del contraddittorio — di un nuovo reato contro l'amministrazione della giustizia avente come fattispecie obiettiva l'omessa risposta a domande rivolte nel corso dell'esame a carico di imputati che abbiano precedentemente reso al p.m. od alla p.g. o al g.i.p. o al g.u.p. dichiarazioni indizianti a carico di «altri», sia coimputati nel medesimo procedimento sia imputati in altri procedimenti.

Occorre infine notare che la questione di legittimità di cui si discorre è stata trattata per ultima per mera comodità espositiva dei complessi problemi sottostanti a quelle dianzi considerate, ma essa si pone come preliminare rispetto a quella concernente l'art. 513, comma 1, c.p.p. come modificato dall'art. 1, della legge n. 267 del 1997. È chiaro infatti che, qualora venisse accolta la eccezione di cui qui si discorre, verrebbe meno uno dei presupposti fondamentali su cui è costruita l'attuale disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni degli imputati (o degli imputati in procedimento connesso) e si determinerebbe immediatamente, in base a questo dato nuovo, la necessità di verificare la compatibilità costituzionale di una disciplina che affida alla volontà delle parti il potere di interdire l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali di chi — a questo punto illegittimamente — rifiuta di rispondere.

Ritiene il Collegio che tutti i motivi che rendono non manifestamente infondata la questione concernente l'attuale testo dell'art. 513, comma 1, c.p.p. non possano che essere ribaditi con forza ed *a maiori* anche con riferimento a questa nuova situazione.

Inoltre l'illegittimo rifiuto di rispondere può conferire in astratto alle precedenti dichiarazioni o particolare credibilità — perché sono acquisiti elementi dai quali si ricava che l'imputato ha rifiutato di rispondere a causa di minacce od offerte di utilità ovvero «risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame» (secondo quanto stabilito, relativamente ai «testimoni», dall'art. 500, comma 5, c.p.p.) — oppure particolare inaffidabilità, potendosi ipotizzare che l'illegittimo rifiuto di rispondere sia assimilabile ad una attendibile ritrattazione. Orbene, un problema del genere appare ovviamente irresolubile in astratto — cioè mediante disciplina legislativa — e, per sua natura, non può che essere risolto caso per caso nell'ambito del singolo processo e, cioè, sottoposto prima al contraddittorio delle parti e poi al razionale e motivato convincimento giudiziale, affinché sia resa una giusta decisione nella situazione concreta.

IX. — Si deve quindi concludere che, rigettata quest'ultima eccezione, non sia manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 513, comma 1, c.p.p. — come sostituito dall'art. 1, legge n. 267/1997 — nella parte in cui, con riferimento alle dichiarazioni predibattimentali etero-accusatorie rese da imputati che in dibattimento non si presentino o comunque si rifiutino di sottoporsi all'esame, subordina l'utilizzazione di «tali dichiarazioni ... nei confronti di altri» al consenso di questi ultimi.

È appena il caso di rilevare, infine, che, come si evince agevolmente da quanto detto, le questioni di legittimità ritenute rilevanti e non manifestamente infondate vengono sollevate in subordine l'una rispetto all'altra, essendovi tra le stesse un rapporto di pregiudizialità.

X. — Pertanto, va disposta la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed il procedimento in corso va sospeso, con espletamento da parte della cancelleria dei conseguenti adempimenti di legge.

*P. Q. M.*

*Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara:*

1) *rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei vigenti artt. 490, 503, comma 1 e 513, comma 1, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111, 112 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che l'imputato che abbia reso al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a carico di coimputati nel medesimo procedimento, possa non comparire dinanzi al giudice del dibattimento e comunque possa, relativamente a quei soggetti, rifiutarsi di sottoporsi all'esame;*

2) *in subordine al rigetto della questione sub-1), questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111, 112 della Costituzione, nella parte in cui, dopo avere stabilito che «il giudice se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare», vieta tuttavia l'utilizzazione di «tali dichiarazioni ... nei confronti di altri» in mancanza del consenso di questi ultimi;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il dibattimento in corso nei confronti degli imputati Valentino Francesco, Valentino Giacomo, Parete Aldo, Murro Matteo, Parete Antonio, Sassanelli Antonio, Semeraro Carmelo, Carparelli Vitantonio e Caldarola Lorenzo;*

*Rinvia la trattazione del processo nei confronti degli imputati a data da fissarsi dopo la decisione della Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bari, addì 12 gennaio 1998

*Il presidente: PETRIZZELLI*

## N. 400

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1998 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo nel procedimento di esecuzione nei confronti di Pirro Raffaele*

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

**(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

## IL VICE PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede e letti gli atti di causa, in relazione al procedimento n. 3/97 r.g. esecuzione penale;

## O S S E R V A

Con ricorso del 20 maggio 1997, il pubblico ministero della procura presso la pretura di Foggia, chiedeva la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, beneficio concesso con la sentenza del 9 ottobre 1996, emessa nei confronti dell'imputato Pirro Raffaele e passata in giudicato il 2 dicembre 1996.

Con decreto del 24 maggio 1997, il vice pretore avv. Stilla, fissava il procedimento in camera di consiglio, dandone avviso al p.m. all'imputato ed al difensore.

All'udienza del 26 novembre 1997, previo accertamento della regolarità delle comunicazioni, comparivano tutte le parti. Il pubblico ministero, dott. Antonucci Severino, uditore giudiziario con più di quattro mesi di tirocinio, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui consentono ai soggetti indicati nell'art. 72 cit. di svolgere le funzioni di p.m. nell'udienza dibattimentale, di convalida dell'arresto e del fermo, nonché di svolgere le altre funzioni ivi elencate con esclusione dell'udienza in camera di consiglio e per la precisione per le udienze camerale di esecuzione penale, facendo rilevare, tra l'altro, la disparità di trattamento e l'illogicità di tale disciplina in relazione a quella che consente ai vice pretori onorari di svolgere, senza preclusione alcuna anche le funzioni di giudice dell'esecuzione penale nel procedimento di cui all'art. 666 c.p.p. e tanto in applicazione degli artt. 32 e 34, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Il difensore di fiducia nulla osservava in merito all'eccezione sollevata dal dott. Antonucci.

Da quanto esposto il vice pretore avv. Pasquale Stilla, ritiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m. sia rilevante e non manifestamente infondata per i seguenti

## M O T I V I

Peliminarmente va rilevato che la questione di legittimità costituzionale trova fondamento nel fatto che rispetto al presente giudizio assume rilevanza la circostanza che ad esso non partecipa un magistrato della procura della Repubblica, ma un soggetto che sulla base di quanto indicato tassativamente dall'art. 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. non può partecipare all'udienza camerale di incidente di esecuzione, anche se può svolgere altre funzioni di pubblico ministero, in quanto uditore giudiziario con oltre quattro mesi di tirocinio.

Orbene ne deriva che trattandosi di un soggetto, uditore giudiziario con oltre quattro mesi di tirocinio, non rientrante nell'elenco tassativo dei soggetti che possano svolgere funzioni di p.m., in sede camerale di esecuzione penale, la questione della legittimità costituzionale deve essere valutata in via preliminare poiché, nel caso contrario avremmo una nullità di ordine generale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto la tassatività dell'elenco contenuto nell'art. 72 r.d. cit., importa che la sua inosservanza si risolve in una violazione delle norme sulla partecipazione dei p.m. al procedimento camerale con conseguente nullità in relazione, si ripete, alla partecipazione delle funzioni di pubblico ministero, art. 178, lett. b) c.p.p.

La suddetta norma non può essere estesa nemmeno ad altri soggetti, poiché in tal modo si avrebbe un'applicazione arbitraria, perché *contra legem* della norma stessa, con conseguente nullità assoluta del giudizio.

Nel merito la manifesta fondatezza della questione sollevata è invece ricavabile dal raffronto degli artt. 71 e 72 r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941, i quali disciplinano tassativamente quali siano le funzioni di pubblico ministero attribuite ai magistrati onorari (procuratori legali), uditori giudiziari con più di quattro mesi di tirocinio e ufficiali di polizia giudiziaria, con gli artt. 32, 33 e 34, r.d. citato, i quali disciplinano le funzioni e competenze attribuite del pretore da parte dei vice pretori onorari.

La contrarietà ai principi costituzionali degli artt. 71 e 72, r.d. citato, si evidenzia soprattutto nella diversità di regolamentazione della partecipazione all'udienza camerale di esecuzione penale.

Difatti l'art. 72 elenca i compiti che il procuratore della Repubblica può delegare ai soggetti ivi elencati, escludendo che tra tali compiti vi rientri la possibilità di poter partecipare alle udienze in camera di consiglio; viceversa. l'art. 33 e 34, r.d. cit. nell'elencare le varie funzioni attribuite ai vice pretori onorari non esclude affatto che gli stessi possano partecipare alle udienze camerali di esecuzione penale di cui all'art. 666, c.p.p. La norma consente che i vice pretori onorari possano svolgere, come in effetti hanno sempre svolto, tutte le funzioni elencate nell'art. 33, r.d. cit. compresa quindi la partecipazione e conseguente giudizio, all'udienza camerale.

Da tanto ne deriva l'evidente illogicità per cui le funzioni di pretore possono essere svolte dai vice pretori onorari mentre le funzioni di pubblico ministero non possono essere svolte da un vice procuratore onorario e, si badi, nemmeno da un uditore giudiziario con oltre quattro mesi di tirocinio.

La diversità di disciplina delle funzioni attribuite ai soggetti di cui all'art. 72 e 33, r.d. cit. non appare ragionevole ponendosi, in tal modo in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Tra i vice pretori onorari ed i vice procuratori onorari nonché con i soggetti indicati nell'art. 72, r.d. cit. non esiste alcuna differenza di professionalità e di indipendenza che possa giustificare una disparità di trattamento e di attribuzione di funzioni. Infatti se le udienze camerali di esecuzione penale possono esser presiedute dai vice pretori onorari, come in effetti è sempre avvenuto, i quali vengono chiamati a decidere sui ricorsi presentati ex art. 666, c.p.p., allo stesso modo deve essere riconosciuta la possibilità di partecipare alle suddette udienze, ai soggetti indicati nell'art. 72 r.d. cit., in quanto sussiste una disomogeneità del sistema, contrastante con il principio contenuto nell'art. 3 Cost.

Dall'esame delle norme vi è contrasto anche con quanto previsto dall'art. 97 Cost. in quanto determinano un'organizzazione degli uffici di p.m. che si pone in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Difatti la possibilità che le funzioni di p.m. possano essere svolte da persone diverse dai magistrati addetti alla procura, trova la sua giustificazione nel fatto che nelle sedi centrali della procura della Repubblica occorre svolgere particolare attività di indagine, che richiedono la costante presenza di magistrati addetti alla procura. Per cui in applicazione dell'art. 72 r.d. cit. si ha che si finisce con il precludere l'attività di indagine, frustrando la stessa finalità, di cui all'art. 72, laddove prevede la delegabilità di alcune funzioni di pubblico ministero finalizzato allo scopo di consentire ai magistrati di poter espletare l'attività di indagine.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 14 della Costituzione, 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione;*

*Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in San Giovanni Rotondo, li 19 marzo 1998.

*Il pretore: STILLA*

98C0624

N. 401

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1998 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo nel procedimento di esecuzione nei confronti di Centonze Mauro*

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL VICE PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede e letti gli atti di causa, in relazione al procedimento n. 4/97 r.g. esecuzione penale;

O S S E R V A

Con ricorso del 9 aprile 1997, il pubblico ministero della procura presso la pretura di Foggia, chiedeva la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, beneficio concesso con la sentenza del 15 dicembre 1994, emessa nei confronti dell'imputato Centonze Mauro e passata in giudicato il 24 giugno 1995.

Con decreto del 24 maggio 1997, il vice pretore avv. Stilla, fissava il procedimento in camera di consiglio, dandone avviso al p.m., all'imputato ed al difensore.

All'udienza del 26 novembre 1997, previo accertamento della regolarità delle comunicazioni, comparivano tutte le parti.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 400/1998).*

98C0625

## N. 402

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1998 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo nel procedimento di esecuzione nei confronti di Mangiacotti Donato*

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3 e 97).

## IL VICE PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede e letti gli atti di causa, in relazione al procedimento n. 9/97 r.g. esecuzione penale;

## O S S E R V A

Con ricorso del 29 luglio 1997, il cancelliere della pretura sezione staccata di San Giovanni Rotondo, chiedeva provvedersi in merito al sequestro dell'immobile operato dai VV.UU. di San Giovanni Rotondo in data 12 novembre 1994, in quanto con la sentenza del 6 febbraio 1997, n. 25/97, emessa nei confronti dell'imputato Mangiacotti Donato e passata in giudicato il 23 aprile 1997, il giudicante non statuiva alcunché sulla predetta misura cautelare.

Con decreto del 4 agosto 1997, il vice pretore avv. Stilla, fissava il procedimento in camera di consiglio, dandone avviso al p.m., all'imputato ed al difensore.

All'udienza del 26 novembre 1997, previo accertamento della regolarità delle comunicazioni, comparivano tutte le parti.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 400/1998).*

98C0626

## N. 403

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1998 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo nel procedimento di esecuzione nei confronti di Boussalih Mohamed*

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3 e 97).

## IL VICE PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede e letti gli atti di causa, in relazione al procedimento n. 12/97 r.g. esecuzione penale;

## O S S E R V A

Con ricorso dell'11 ottobre 1997, il cancelliere della pretura, sezione staccata di San Giovanni Rotondo, chiedeva provvedersi in merito al sequesto di tabacchi operato dalla Guardia di finanza di Manfredonia, in quanto con la sentenza del 12 luglio 1996, n. 133/96, emessa nei confronti dell'imputato Boussalih Mohamed e passata in giudicato l'8 ottobre 1997, il giudicante non statuiva alcunché sulla predetta misura cautelare.

Con decreto del 13 ottobre 1997, il vice pretore avv. Stilla, fissava il procedimento in camera di consiglio, dandone avviso al p.m., all'imputato ed al difensore.

All'udienza del 26 novembre 1997, previo accertamento della regolarità delle comunicazioni, comparivano tutte le parti.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 400/1998).*

98C0627

## N. 404

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1998 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo nel procedimento di esecuzione nei confronti di Placentino Michele*

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost. artt. 3 e 97).

## IL VICE PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede e letti gli atti di causa, in relazione al procedimento n. 13/97 r.g. esecuzione penale;

## O S S E R V A

Con ricorso del 13 ottobre 1997, il pubblico ministero della procura presso la pretura di Foggia, chiedeva la riunione delle pene applicate con conseguente applicazione del condono su tutta la pena, rilevato che l'imputato è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione e L. 1.000.000 di multa (e non come erroneamente riportato in ricorso) con la sentenza dell'11 gennaio 1995, emessa nei confronti dell'imputato Placentino Michele e passata in giudicato il 26 giugno 1997.

Con decreto del 24 maggio 1997, il vice pretore avv. Stilla, fissava il procedimento in camera di consiglio, dandone avviso al p.m., all'imputato ed al difensore.

All'udienza del 26 novembre 1997, previo accertamento della regolarità delle comunicazioni, comparivano tutte le parti.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 400/1998).*

98C0628

## N. 405

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1998 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo nel procedimento di esecuzione nei confronti di Scarale Pietro*

**Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerale di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della p.a.**

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3 e 97).

## IL VICE PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede e letti gli atti di causa, in relazione al procedimento n. 14/97 r.g. esecuzione penale;

## O S S E R V A

Con ricorso del 27 ottobre 1997, il pubblico ministero della procura presso la pretura di Foggia, chiedeva la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, beneficio concesso con la sentenza n. 991/1997, emessa nei confronti dell'imputato Scarale Pietro e passata in giudicato il 5 aprile 1997.

Con decreto del 28 ottobre 1997, il vice pretore avv. Stilla, fissava il procedimento in camera di consiglio, dandone avviso al p.m., all'imputato ed al difensore.

All'udienza del 26 novembre 1997, previo accertamento della regolarità delle comunicazioni, comparivano tutte le parti.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 400/1998).*

98C0629

## N. 406

*Ordinanza emessa il 19 dicembre 1997 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Carra Anna Maria*

**Previdenza e assistenza sociale - Reato di omesso o ritardato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali - Facoltà di sanatoria mediante pagamento rateizzato in trenta rate bimestrali - Mancata previsione della sospensione del processo penale e/o della prescrizione quinquennale durante il pagamento rateizzato - Disparità di trattamento rispetto all'amnistia per reati tributari di cui all'art. 2, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 - Incidenza sul principio di solidarietà sociale.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 226, 227, 228, 229, 230 e 231).

(Cost., artt. 3 e 38).

## IL PRETORE

Nel procedimento penale n. 3569/96 r.g. a carico di Carra Anna Maria, nata il 3 maggio 1955 a Mantova imputata del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, ritiene di sollevare, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi da 226 a 231, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per violazione degli artt. 3, 38 della Costituzione.

La questione appare rilevante ai fini della decisione in quanto incide sulla stessa possibilità di pervenire ad una decisione nel merito, giacché l'imputato ha dimostrato di essersi avvalso della regolarizzazione della propria posizione mediante rateizzazione del versamento dovuto.

#### O S S E R V A

che la norma di cui all'art. 2, comma 1-bis, per cui l'imputato deve essere giudicato, è posta a presidio dei diritti e degli istituti di assistenza sociale e previdenziale;

che tale norma sanziona il comportamento di colui che ometta il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali con la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a lire due milioni;

che l'art. 1, legge 662/96 citata consente, ai soggetti debitori per contributi assistenziali e previdenziali omessi o pagati in ritardo, di regolarizzare la propria posizione versando in unica soluzione o a rate (comma 227) le somme dovute per contributi e premi, maggiorate di interessi come indicato nella legge stessa (comma 226), con effetto finale della estinzione dei reati previsti dalle leggi in materia (comma 230), fra cui indubbiamente rientra quello di cui tratta il processo in corso;

che la regolarizzazione mediante il versamento del dovuto in rate prevede la ripartizione della somma in «trenta rate bimestrali», cosicché colui che scelga questa forma esaurisce il proprio debito in un tempo che può durare fino a cinque anni;

che il termine di cinque anni coincide con il termine di prescrizione ordinaria del reato;

che il meccanismo della regolarizzazione non prevede, nel tempo necessario al completamento del piano di versamento, alcuna sospensione del procedimento penale e/o della prescrizione (prevede solo la sospensione dei «provvedimenti di esecuzione in corso»); e ciò a differenza di quanto previsto, per esempio, in materia di amnistia per i reati tributari, dall'art. 2, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, il quale consente di fruire del beneficio a certe condizioni, il cui soddisfacimento richiede del tempo; ma nel contempo prevede, nel corso del tempo necessario agli adempimenti, la sospensione del procedimento penale;

che il giudice davanti al quale venga tratto a giudizio un soggetto per reati previsti dalle leggi in materia di contributi e premi assistenziali e previdenziali, il quale abbia deciso di avvalersi della regolarizzazione rateale, non può, se non conculcando il diritto del soggetto a ottenere i benefici (finali) di legge, procedere al giudizio; e di fatto non può che rinviare il processo per il tempo necessario a sanare;

che però, correndo la prescrizione durante il tempo necessario a sanare, può aversi l'effetto che, prima del quinquennio necessario a completare il versamento, venga a spirare il termine di prescrizione;

che in tale ultimo caso, anche ove il soggetto debitore omettesse il versamento delle rate mancanti, avrebbe conseguito di fatto lo stesso effetto — l'estinzione del reato — che otterrebbe versando l'intero;

che in tal modo verrebbero, di fatto, ad essere trattate alla stessa stregua la persona ottemperante e quella non ottemperante; giacché il meccanismo della legge consente al debitore di speculare, specie in considerazione dei «tempi lunghi» della giustizia, sulla convenienza di adire la regolarizzazione con l'intento di pagare solo quel numero di rate che scadono nel tempo necessario a fare maturare la prescrizione;

che, conclusivamente, il meccanismo della regolarizzazione, privo del necessario supporto della sospensione del processo e della prescrizione, viene a violare sia il principio di uguaglianza sia quello di solidarietà sociale espressi negli artt. 3 e 38 della Costituzione;

P.Q.M.

*Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, diciliara rilevante e non nanifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 226 a 231, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla corte Costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza, che viene letta nel pubblico dibattimento, venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Brescia, addì 19 dicembre 1997

*Il pretore: TOSELLI*

98C0630

N. 407

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1998 dal pretore di Brescia  
nei procedimenti penali riuniti a carico di Foresta Gianluca ed altro*

**Previdenza e assistenza sociale - Reato di omesso o ritardato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali - Facoltà di sanatoria mediante pagamento rateizzato in trenta rate bimestrali - Mancata previsione della sospensione del processo penale e/o della prescrizione quinquennale durante il pagamento rateizzato - Disparità di trattamento rispetto all'amnistia per reati tributari di cui all'art. 2, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 - Incidenza sul principio di solidarietà sociale.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 226, 227, 228, 229, 230 e 231).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Nel procedimento penale n. 3050/95 e n. 2277/97 r.g. a carico di Foresta Gianluca, nato il 28 giugno 1976 a Limbiate (Milano) e Foresta Antonio, nato il 4 febbraio 1970 a Limbiate (Milano), imputati del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, ritiene di sollevare, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi da 226 a 231, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 406/1998).*

98C0631

N. 408

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1998 dal tribunale di Potenza  
nel procedimento civile vertente tra Laraia Teresa ed altri e comune di Laurenzana*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

**(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).**

**(Cost., artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 97, primo comma).**

#### IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta, in data 15 giugno 1989, col. n. 1176 al ruolo generale dell'anno 1989 vertente tra Laraia Teresa, Laraia Maria, Laraia Antonia, Laraia Francesco Saverio e Laraia Rocco, elettivamente domiciliati in Potenza, alla via Vaccaro, 31, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Laurita che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione, attori, e comune di Laurenzana, elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Viggiani, 8, presso lo studio dell'avv. Michele Romano che lo rappresenta e difende come da delibera della giunta municipale n. 240 del 18 luglio 1989 e conseguente mandato a margine della comparsa di costituzione, convenuto.

#### PREMESSO

che con di atto di citazione notificato il 13 giugno 1989 gli attori Laraia Teresa, Laraia Maria, Laraia Antonia, Laraia Francesco Saverio e Laraia Rocco convenivano dinanzi al tribunale di Potenza in comune di Laurenzana, in persona del suo sindaco *pro-tempore*, chiedendo il pagamento dell'indennità di occupazione di urgenza e dell'importo loro spettante per risarcimento del danno conseguente all'interversione nel possesso e nella proprietà di un fondo già di loro proprietà ed occupato dal comune di Laurenzana per la costruzione di un fabbricato da destinare a caserma dei Carabinieri;

che non appare controversa la titolarità dell'originario diritto di proprietà del bene occupato in testa agli attori e che l'opera in questione risulta essere stata effettivamente realizzata successivamente alla scadenza dei termini dell'occupazione legittima (attuata con decreto n. 1/1984, prot. n. 2365, dell'8 maggio 1984) e senza che mai intervenisse il decreto di espropriazione del fondo, determinandosi quindi l'occupazione acquisitiva dello stesso;

che nelle more del giudizio è intervenuta la nuova normativa in materia di liquidazione del danno da occupazione illegittima, contenuta nel comma 7-bis, dell'art. 5-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a norma del quale «n caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell'indennità di cui al primo comma, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento»;

che tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

#### O S S E R V A

La norma in questione risulta emanata dal legislatore dopo neppure due mesi dalla declaratoria di incostituzionalità della previgente disciplina della liquidazione del danno da occupazione illegittima contenuta nel comma 6, dell'art. 5-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359.

A parere di questo tribunale, peraltro, neppure la nuova normativa in esame si sottrae da fondati dubbi di costituzionalità che impongono quindi la rimessione della questione al vaglio del giudice delle leggi.

A questo fine appare positiva la verifica dei presupposti della rilevanza nel presente giudizio della norma in questione e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della medesima.

Sotto il primo profilo deve, infatti, rilevarsi che nel caso di specie risulta venuta all'esame di questo tribunale una tipica fattispecie di occupazione appropriativa caratterizzata dalla sussistenza di tutti i requisiti che la denotano (intervenuta dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto dell'opera da eseguire; mancata emanazione del provvedimento di espropriazione; realizzazione dell'opera pubblica con conseguente irreversibile trasformazione ed incorporazione del fondo).

Quanto poi alla non manifesta infondatezza essa risulta, a parere di questo tribunale, dai rilievi che seguono:

1) preliminarmente va osservato che, secondo l'assunto espresso dallo stesso giudice delle leggi con la sentenza 2 novembre 1996, n. 369, la disciplina della misura del risarcimento del danno derivante da accessione invertita si pone quale risultante di un bilanciamento di interessi sostanzialmente diverso da quello caratterizzante invece la determinazione dell'entità dell'indennizzo da liquidare nelle fattispecie in cui la procedura ablatoria si sia svolta legittimamente.

Più precisamente, mentre nel primo caso la misura del risarcimento dovrebbe realizzare il punto di equilibrio «tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera pubblica già realizzata e la reazione dell'ordinamento a tutela della legalità violata per effetto della manipolazione-distruzione illecita del bene privato», nel secondo alla base della quantificazione dell'indennizzo sarebbe l'equilibrato componimento «tra interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e interesse del privato alla conservazione del bene».

Di qui l'illegittimità della parificazione del *quantum* risarcitorio alla misura dell'indennizzo sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza 2 novembre 1996, n. 369, sia sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca ex art. 3 della Costituzione (risultando nella occupazione appropriativa l'interesse pubblico già essenzialmente soddisfatto dalla non restituibilità del bene e dalla conservazione dell'opera pubblica), sia sotto quello dell'art. 42, comma 2, Cost., evidentemente vulnerato dalla perdita di garanzia che al diritto di proprietà deriverebbe laddove tale equiparazione fosse accolta.

Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi come il meccanismo di determinazione del risarcimento del danno introdotto dal comma 7-bis, dell'art. 5-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente disciplina, appaia sostanzialmente elusivo dei principi posti dalla Corte alla base della sua pronuncia e si esponga quindi alle medesime censure già formulate in precedenza.

In particolare, il persistente riferimento ai criteri (semisomma tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato) previsti dal comma 1, dell'art. 5-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per la quantificazione dell'indennità di espropriazione, pur se corretto con l'esclusione della detrazione del 40 per cento prevista in relazione a questa e con l'aumento del 10 per cento rispetto alla somma così ottenuta, non vale evidentemente né ad esprimere coerentemente la «radicale diversità strutturale e funzionale» dell'obbligazione risarcitoria rispetto a quella indennitaria, né a realizzare quella riparazione adeguata che, anche a prescindere dall'attuazione della regola generale della integralità del risarcimento del danno da illecito, deve comunque essere assicurata in tali ipotesi dal legislatore.

In questo senso va infatti sottolineato come l'unico elemento di novità introdotto dalla norma in esame sia rappresentato dall'aumento del 10 per cento sancito per le ipotesi di risarcimento conseguente ad occupazione appropriativa rispetto all'ammontare ordinario dell'indennizzo, dovendosi infatti dubitare che l'ulteriore detrazione del 40 per cento avrebbe potuto essere effettivamente applicata a fattispecie che come quelle in esame appaiono sostanzialmente incompatibili con l'istituto della cessione volontaria.

La stessa affermazione fatta dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia n. 369/1996 secondo cui anche nelle ipotesi di occupazione privata sarebbe possibile al proprietario del bene accettare in via transattiva l'offerta del valore mediato del suolo e quindi, in mancanza di tale accettazione, applicare al danneggiato la detrazione del 40 per cento, appare, infatti, chiaramente fondata sull'estensione a tale caso degli effetti dell'intervento additivo operato sul testo dell'art. 5-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, dalla pronuncia della Consulta del 10 giugno 1993, n. 283, in relazione all'indennità di esproprio e conseguentemente deve ritenersi vada intesa come limitata alle sole occupazioni private perfezionate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 359/1992.

Eccezion fatta per tali casi di diritto transitorio, l'istituto della cessione volontaria deve invece considerarsi non solo astrattamente incompatibile sotto il profilo funzionale con ogni ipotesi di occupazione acquisitiva, risultando la sua applicabilità indissolubilmente connessa con lo svolgimento di un regolare procedimento

espropriativo, ma neppure concretamente utilizzabile in tali casi, in quanto essendo già intervenuto un titolo traslativo della proprietà del bene (l'occupazione appropriativa da parte della p.a. appunto) l'operatività della fattispecie negoziale rimarrebbe comunque preclusa.

Da ciò la conseguenza che l'unico elemento differenziale tra ammontare dell'indennizzo e *quantum* risarcitorio introdotto dalla norma denunciata rispetto alla previgente disciplina sia effettivamente costituito dal menzionato aumento del 10 per cento che, sebbene pari ad una somma di poco superiore al 5 per cento del valore venale del bene (stante la particolare esiguità della componente di calcolo rappresentata dal reddito dominicale rivalutato), negli intenti del legislatore dovrebbe esprimere sia la «radicale diversità strutturale e funzionale» ritenuta dalla pronuncia n. 369/1996 tra l'obbligazione risarcitoria e quella indennitaria, sia attuare quell'intervento normativo «ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione» dovuta in questi casi dalla pubblica amministrazione.

L'ammontare palesemente irrisorio della somma rende tuttavia evidente la sua inadeguatezza allo scopo e la portata sostanzialmente elusiva dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 369/1996 caratterizzante il nuovo meccanismo di determinazione del risarcimento del danno, nei cui confronti non possono quindi non riproporsi le medesime censure relative alla violazione degli artt. 3, comma primo, 42, comma secondo, e 97, comma primo, della Costituzione già positivamente apprezzate dal giudice delle leggi in relazione alla previgente disciplina legislativa in materia.

Peraltro, deve osservarsi che la norma denunciata non sembra idonea a realizzare la ragionevole riduzione dell'ammontare del risarcimento ritenuta ammissibile dalla Corte nella citata sentenza n. 369/1996 in relazione alle ipotesi di c.d. accessione invertita non solo in ragione dell'ammontare previsto, ma per gli stessi parametri di riferimento e commisurazione assunti a tale fine dal legislatore e che, coincidendo con quelli utilizzati per la determinazione della misura dell'indennizzo espropriativo, non appaiono tali da esprimere adeguatamente la diversa struttura e funzione caratterizzante l'obbligazione risarcitoria.

La semplice maggiorazione percentuale disposta su di un importo derivante dall'applicazione al caso concreto del criterio mediato (semisomma tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato) previsto dal comma 1, dell'art. 5-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, non può infatti essere in grado di riportare nell'ambito della logica risarcitoria un meccanismo di calcolo rispondente ad esigenze diverse ed in cui la discrezionalità legislativa trova ampio ambito di esplicazione, potendo tenere conto delle stesse ragioni della finanza pubblica.

D'altronde, se la ragionevolezza dell'intervento normativo limitativo della misura del risarcimento dipende effettivamente dall'equilibrato componimento di un complesso di interessi sostanzialmente diversi da quelli caratterizzanti le fattispecie espropriative (quello dell'amministrazione alla conservazione dell'opera di pubblica utilità assieme al contenimento dell'incremento di spesa correlativa e quello del privato ad ottenere la riparazione del danno subito), la ragionevole attuazione di tale bilanciamento postula necessariamente un autonomo meccanismo di determinazione e limitazione della somma da risarcire che, fondato su specifici criteri, sia appunto idoneo ad assicurare il contenimento del sacrificio dell'interesse privato alla totale riparazione del danno nei limiti della stretta strumentalità alla realizzazione di quello pubblico.

Ciò emerge con ancora maggiore evidenza se si consideri gli esiti controintuitivi derivanti dall'utilizzazione del meccanismo di determinazione dell'indennizzo dovuto nei casi di regolare espropriazione in relazione ad ipotesi in cui la misura del risarcimento imposto alla p.a., seppure compressa, sembra dover rispondere oltre che a una funzione riparatoria anche a quella di sanzione per la violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa;

2) sotto altro profilo deve invece rilevarsi l'irragionevolezza dei risultati che l'art. 7-bis determina riferendosi in modo onnicomprensivo alle «occupazioni illegittime di suoli per cause di pubblica utilità».

Con tale previsione vengono infatti ad essere accomunate ai soli fini della determinazione della misura del risarcimento aree (edificabili, agricole, non edificabili) aventi vocazione diversa e rispetto alle quali il criterio dell'art. 5-bis non opera egualmente nell'ambito del procedimento di commisurazione della indennità di esproprio (essendo infatti la sua operatività esplicitamente limitata alle aree edificabili).

Alla pluralità di criteri indennitari viene così a far riscontro l'unitarietà del parametro assunto ai fini della determinazione del risarcimento dovuto in caso di occupazione acquisitiva delle stesse aree, del tutto coincidente peraltro (salvo la maggiorazione del 10 per cento e la non operatività della riduzione del 40 per cento) con quello preordinato alla commisurazione dell'indennizzo espropriativo per i suoli edificabili.

Il che, pure ammettendo che in relazione alle aree edificabili possa rispondere ad una logica conforme ai principi enucleati dal giudice delle leggi nella sua pronuncia n. 369/1996 (conclusione peraltro da rigettarsi alla luce di quanto in precedenza esposto), determinerebbe comunque un'irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi di espropriazione legittima dei suoli agricoli o non edificabili, rispetto a cui l'indennizzo verrebbe commisurato ai sensi del comma 4, dell'art. 5-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, sulla base del valore agricolo medio e quindi secondo un criterio prossimo a quello venale ed i casi di occupazione illecita degli stessi in cui, in conseguenza dell'applicazione della norma di cui all'art. 7-bis, l'ammontare del risarcimento dovuto dalla p.a. verrebbe ad essere quantificato ad un livello inferiore.

Tali le considerazioni che inducono il collegio a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa al comma 7-bis, dell'art. 5-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sotto il profilo della violazione degli artt. 3, comma primo, 42, comma secondo, e 97, comma primo, della Costituzione e, conseguentemente, a sollevarla d'ufficio.

*P. Q. M.*

*Sospende il giudizio, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Potenza, addì 13 febbraio 1998

*Il presidente: BORRACCIA*

98C0632

N. 409

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 1998 dal tribunale di Sondrio  
nel procedimento penale a carico di Balgera Marco ed altro*

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente - Asserita indeterminazione della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio di legalità.**

**(C.P., art. 323).**

**(Cost., art. 25).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale contro Balgera Marco e De Giovannetti Livio, rinviati a giudizio con decreto della Corte d'appello di Milano in data 19 novembre 1997 per rispondere (capo A) il Balgera del reato di cui agli artt. 110, 323, 476 c.p. per avere nella qualità di funzionario della Motorizzazione civile di Sondrio in concorso col De Giovannetti abusato del proprio ufficio, alterando le copie veline delle carte di circolazione intestate a terze persone, presentate tardivamente al p.r.a. di Sondrio per la prima immatricolazione dal De Giovannetti, apponendo a fianco alla postilla «si conferma 23 luglio 1994» aggiunta da De Giovannetti il timbro di Stato di cui era assegnatario al fine di conferire autenticità alla postilla, sanare la tardiva presentazione, ed avvantaggiare patrimonialmente il De Giovannetti evitandogli di corrispondere le previste penalità per ogni pratica.

Accertato in Sondrio il 25 novembre 1995; il De Giovannetti (capi B e C) dei reati di cui agli artt. 110, 323, 476 c.p. per avere in concorso col Balgera alterato con la margherita in dotazione alla propria macchina da scrivere il contenuto delle suddette copie veline, presentate tardivamente al p.r.a., apponendo su ciascuna la postilla «si conferma 23 luglio 1994» ratificata ad attestarne la regolarità dal timbro n. 7 assegnato al Balgera al fine di rientrare nei termini di presentazione e non corrispondere le previste penalità, nonché dell'art. 482 in relazione al 476 c.p. per aver commesso l'alterazione sopra descritta. Accertato in Sondrio il 25 novembre 1995; il Collegio, in relazione alle questioni preliminari sollevate dalle parti, osserva quanto segue.

A norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p. «in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che... il fatto non è previsto dalla legge come reato... lo dichiara di ufficio con sentenza».

Prima di procedere nell'ulteriore corso del processo, pertanto, occorre verificare se, in seguito alla modifica normativa *de qua*, ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di n.d.p. perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Siffatta verifica, ovviamente, deve precedere l'esame della eventuale questione di legittimità costituzionale prospettata alle parti in sede di questioni preliminari giacché — in caso di riscontro positivo — la questione stessa difetterebbe del requisito della rilevanza.

Ed invero, non avendo *lo jus superveniens* di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 234 operato una *abolitio criminis* del reato di cui all'art. 323 c.p., bensì la sostituzione dell'originaria fattispecie incriminatrice con altra, di diversa formulazione ed ampiezza («salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito...») non può *tout court* ritenersi che i reati contestati *sub capi A) e B)* agli imputati (di cui all'art. 323 c.p. nel testo antecedente) costituisca fatto non (più) previsto dalla legge come reato, ma deve verificarsi se il medesimo possa essere sussunto anche nella nuova fattispecie incriminatrice.

Nella specie, dunque, opera il disposto di cui all'art. 2, c.p.v., c.p., in forza del quale «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato»: ne consegue che la verifica che le condotte ascritte agli imputati non possano essere inquadrare nella fattispecie incriminatrice come attualmente vigente — neppure in astratto, e fatta salva la più penetrante verifica in sede di decisione all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in caso di esito negativo di siffatta verifica deliberativa operata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 cit. — implicherebbe l'immediata pronuncia di sentenza di n.d.p. perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Soltanto nell'ipotesi di verifica della sussumibilità — in astratto — delle condotte ascritte agli imputati anche nella nuova fattispecie incriminatrice (e peraltro anche dell'insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di n.d.p. — *ex art. 129, commi 1 e 2, c.p.p.* — per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, stante la diminuzione dei termini di prescrizione conseguita alla modifica normativa *de qua*), acquisterebbe eventualmente rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale *de qua*. Ed invero in siffatta ipotesi, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, c.p. («nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato») e di cui all'art. 2, comma 3, c.p. («se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo...»), la norma di cui all'art. 323 c.p. antecedente troverebbe necessaria applicazione, dovendo in tale ipotesi il Collegio rispettivamente verificare se la condotta ascritta agli imputati rientri anche nella antecedente fattispecie incriminatrice e, in caso positivo, quale delle due norme sia più favorevole per i rei. In tale ipotesi, e soltanto in tale ipotesi, la questione diventerebbe rilevante, poiché il suo eventuale accoglimento (con conseguente espunzione *ex tunc* dall'ordinamento giuridico dell'art. 323 c.p. nel testo antecedente) determinerebbe — a norma del richiamato art. 2, comma 1, c.p. — l'emanazione di sentenza di n.d.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'opzione ermeneutica accolta dal Collegio trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, che ha affermato — nell'analoga circostanza dell'abrogazione dell'art. 324 c.p. operata con legge n. 86/1990 — che anche dopo l'abrogazione «la condotta che prima della suddetta novella veniva punita come interesse privato in atti d'ufficio, conserva rilevanza, sul piano penale, se ed in quanto comprenda tutti gli estremi per la configurabilità del delitto di abuso di ufficio, così come descritti nel nuovo testo dell'art. 323 c.p.» (così Cass. 6587 del 13 giugno 1991).

Come già osservato, nella presente sede detta verifica deve necessariamente essere operata in astratto, al fine di accertare se tutti gli elementi costitutivi dell'illecito penale come descritto nel nuovo testo dell'art. 323 c.p. «siano stati ritualmente descritti nell'imputazione o altrimenti contestati all'imputato» (così Cass. 553 del 25 gennaio 1993), o comunque se già dalla stessa formulazione del capo d'imputazione si evinca l'insussistenza di almeno un elemento costitutivo del nuovo reato in oggetto.

Ritenuto che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'emanazione della sentenza di NDP suddetta, poiché dall'esame dei capi di imputazione *sub A) e B)* risulta che negli stessi sono state contestate agli

imputati condotte di abuso astrattamente sussumibili nel nuovo testo dell'art. 323 c.p., essendo la condotta descritta come avvenuta nell'esercizio delle mansioni del Balgera di funzionario della Motorizzazione civile, non potendosi escludere nella presente sede che l'abuso come contestato sia consistito in violazione di legge (consistita nel falso come contestato), ed essendo descritto nei capi di imputazione l'evento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale a terzi (gli intestatari delle pratiche in questione).

Essendosi, poi, i reati come contestati consumati nel novembre 1995, non sussistono neppure i presupposti per dichiarare la sopravvenuta prescrizione dei reati.

Risulta evidente pertanto — giusta quanto sopra argomentato — la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in oggetto, osservando ulteriormente che la norma di cui all'art. 323 c.p. antecedente trova necessaria applicazione sin dalla presente fase del giudizio (ad esempio al fine di decidere in ordine alla rilevanza delle richieste istruttorie delle parti).

In relazione alla non manifesta infondatezza della questione, osserva il Collegio:

che il principio di tassatività cui, a norma dell'art. 25, secondo comma, Cost., devono conformarsi le norme incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericità, l'indeterminatezza della fattispecie astratta, in modo tale che sia assicurata l'individuazione, a mezzo con degli usuali metodi ermeneutici, della condotta penalmente rilevante;

che l'interpretazione corrente della norma *de qua* ricomprende nella condotta dell'abuso ogni «violazione del parametro di doverosità come risulta dalle regole normative improntate ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento della p.a.» (così Cass. 9730/1992), e «qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in una illecita deviazione dai fini istituzionali della p.a.» (così Cass. 5340/1993), nonché gli atti viziati da eccesso di potere;

che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente non consente di escludere dubbi sull'indeterminatezza della fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorietà di figure quali «parametro di doverosità» e «fini istituzionali», e l'assenza di una definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i cui contenuti sono stati individuati soltanto *ex post* dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa ed è figura il cui contenuto è in costante evoluzione e cambiamento;

che conseguentemente appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata;

Ritenuta la riunione dei reati *sub capi A), B) e C)* assolutamente necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti, in quanto trattasi di circostanze di fatto sostanzialmente unitarie.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. — formulazione antecedente — in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost.;*

*Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera deputati.*

Sondrio, addì 27 febbraio 1998

*Il presidente: PACI*

*I giudici: FANFARILLO - CAMNASIO*

N. 410

*Ordinanza emessa il 24 febbraio 1998 dal tribunale di Sondrio  
nel procedimento penale a carico di Bettinelli Pierantonio ed altro*

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente - Asserita indeterminatazza della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio di legalità - Lesione del diritto di difesa.**

**(C.P., art. 323).**

**(Cost., art. 24 e 25).**

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Nel processo n. 24/1996 r.g. trib. nei confronti di Bettinelli Pierantonio e Gemma Sebastiano imputati «A) del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 323, comma 2, c.p., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di Commissario regionale presso l'ospedale di Bormio e Sondalo e di direttore sanitario facente funzioni, al fine di procurare a Robustelli Test Luca un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella maggiore retribuzione a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro, abusavano del loro ufficio, in particolare disponendo, con delibera n. 336/1994, in violazione del d.P.C.M. n. 117/1989 e nonostante il parere contrario del direttore amministrativo, la trasformazione del rapporto di lavoro da *part-time* a tempo pieno, relativo al coadiutore amministrativo di ruolo Robustelli Test Luca. Fatto commesso in Sondalo il 2 maggio 1994».

Decidendo sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 323, c.p., in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost. sollevata dalla difesa degli imputati nel corso della odierna udienza dibattimentale

Sentito il p.m.;

## O S S E R V A

## 1. -- Premessa.

In sede dibattimentale il giudice ha il potere/dovere di pronunciare sentenza di non doversi procedere o di assoluzione nel caso in cui «il fatto non è previsto dalla legge come reato».

Primo compito del giudice è pertanto quello di verificare se, in seguito alla modifica normativa dell'art. 323 c.p. apportata con legge 16 luglio 1997, n. 234, ricorrano i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Ove tale riscontro dia esito positivo (ossia si ritenga la non riconducibilità della condotta contestata nel precepto dell'attuale art. 323 c.p.), il giudice deve prosciogliere l'imputato in base all'art. 2, comma 2, c.p., trattandosi di fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. In tale ipotesi una questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 vecchio testo c.p. sarebbe, di tutta evidenza, non rilevante ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953.

Qualora invece la condotta ascritta all'imputato sia astrattamente riconducibile nella nuova fattispecie incriminatrice, la norma di cui all'art. 323 antevigente troverebbe necessaria applicazione in virtù dei principi di cui all'art. 2, commi 1 e 3, c.p., dovendo il giudice verificare se la condotta *de qua* rientri anche nella precedente fattispecie incriminatrice, in vigore al momento della commissione del fatto.

In tal caso, la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 antevigente si pone come presupposto indispensabile per la definizione del giudizio, dal momento che, se quella fattispecie normativa dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima (con conseguente espunzione dall'ordinamento giuridico), il giudice altro non potrebbe fare che rendere sentenza di proscioglimento, perché il fatto non è (*rectius*: non era) previsto dalla legge come reato, in ossequio al principio di irretroattività della legge penale.

In sostanza, qualora il fatto contestato, commesso nella vigenza dell'art. 323 vecchio testo c.p., sia astrattamente riconducibile anche nella fattispecie dell'art. 323 nuovo testo c.p., la questione della legittimità costituzionale della prima norma è certamente rilevante, laddove, in caso contrario, il giudizio può essere definito senza ricorrere all'intervento della Corte costituzionale.

## 2. — Quanto alla rilevanza.

Fatta questa premessa si deve quindi procedere alla verifica in astratto della riconducibilità del fatto contestato agli imputati Bettinelli e Gemma nella fattispecie normativa del nuovo art. 323 c.p., al fine di accertare se tutti gli elementi costitutivi dell'illecito penale come individuato nella vigente norma «siano stati ritualmente descritti nell'imputazione o altrimenti contestati all'imputato» (Così Cass. 25 gennaio 1993, n. 553), o comunque se già dalla stessa formulazione del capo d'imputazione si evinca l'insussistenza di almeno un elemento costitutivo del nuovo reato in oggetto.

Si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per l'emanazione di una sentenza di proscioglimento, poiché dall'esame del capo d'imputazione risulta che nello stesso sono state contestate agli imputati condotte di abuso astrattamente sussumibili nel nuovo testo dell'art. 323 c.p., essendo, la condotta descritta, avvenuta nell'esercizio delle funzioni di Commissario regionale presso l'ospedale di Bormio e Sondalo e di direttore sanitario facente funzioni ed attraverso la violazione di legge o di regolamento.

Essendosi, poi, il reato contestato, consumato il 2 maggio 1994, non sussistono neppure i presupposti per dichiarare la sopravvenuta prescrizione del reato.

Risulta pertanto rilevante la questione di legittimità costituzionale in oggetto.

## 3. — Quanto alla non manifesta infondatezza.

Si ritiene al riguardo che il principio di tassatività cui, a norma dell'art. 25, secondo comma, Cost., devono conformarsi le norme incriminatrici penali, esprima l'esigenza di evitare la genericità e l'indeterminatezza della fattispecie astratta, in modo che non soltanto sia assicurata al giudice la possibilità di individuare, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, la condotta penalmente rilevante, ma anche per consentire ai consociati di conoscere preventivamente ciò che è reato da ciò che non lo è.

Ciò posto, l'interpretazione corrente della norma di cui all'art. 323 testo previgente ricomprende nella condotta dell'abuso «ogni violazione del parametro di doverosità come risulta dalle regole normative improntate ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento della p.a.» (così Cass. n. 9730/1992), e «qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in una illecita deviazione dai fini istituzionali della p.a.» (così Cass. n. 5340/1993), nonché gli atti viziati da eccesso di potere.

La suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente, non consente di escludere dubbi sull'indeterminatezza della fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorietà di figure quali «parametro di doverosità» e «fini istituzionali» e l'assenza di una definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i cui contenuti sono stati individuati soltanto *ex post* dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa ed è figura il cui contenuto è in costante evoluzione e cambiamento.

Si ritiene inoltre che la incertezza della norma di cui all'art. 323 non permetta un efficace esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24, secondo comma, Cost.).

Pertanto non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra sollevata.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323, formulazione antecedente del codice penale, in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;*

*Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che questa ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al pubblico ministero in sede, agli imputati ed ai loro difensori ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Sondrio, addì 24 febbraio 1998

*Il presidente:* CERRACCHIO

*I giudici:* GIORGI - CAMNASIO

## N. 411

*Ordinanza emessa il 20 aprile 1998 dal giudice di pace di Imola  
nel procedimento civile vertente tra ditta C.E.J. e ditta Elettro C.F. s.r.l.*

**Astensione e ricusazione - Giudice di pace - Astensione (riguardo specificamente alle decisioni secondo equità) per ritenuta sussistenza, da parte di detto giudice, di difetto o pericolo di imparzialità - Attribuzione al magistrato coordinatore dell'ufficio del potere di rigettare la relativa richiesta di autorizzazione - Irragionevolezza - Violazione del principio del «giusto processo» - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Incidenza sul principio secondo il quale il giudice è soggetto solo alla legge e sul principio che stabilisce la distinzione fra magistrati solo per diversità di funzioni.**

**Astensione e ricusazione - Giudice di pace - Diritto all'astensione (riguardo specificamente alle decisioni secondo equità) per ritenuta sussistenza, da parte di detto giudice, di difetto o pericolo di imparzialità - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio del «giusto processo» - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Incidenza sul principio secondo il quale il giudice è soggetto solo alla legge e sul principio che stabilisce la distinzione fra magistrati solo per diversità di funzioni.**

**Astensione e ricusazione - Giudice di pace - Astensione (riguardo specificamente alle decisioni secondo equità) per ritenuta sussistenza, da parte di detto giudice, di difetto o pericolo di imparzialità - Provvedimento di diniego della relativa autorizzazione, emesso dal magistrato coordinatore dell'ufficio - Diritto di ricusazione a favore delle parti in giudizio, alle quali tale provvedimento è notificato - Possibilità, per ciascuna di esse, di proporre ricorso - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio del «giusto processo» - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Incidenza sul principio secondo il quale il giudice è soggetto solo alla legge e sul principio che stabilisce la distinzione fra magistrati solo per diversità di funzioni.**

(Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 10; c.p.c., artt. 51, secondo comma, 52 e 113, secondo comma; (disp. att. c.p.c., art. 78).

(Cost., artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma).

## IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1997 dell'ufficio del giudice di pace di Imola, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa dalla C.F.J di Aquilanti Vittorio, elettivamente domiciliata in Imola, via Garibaldi n. 20 presso e nello studio dell'avv. F. Campagnoli che la rappresenta e difende unitamente all'avv. M. Polita per procura in atti, contro la s.r.l. Elettro C.F., elettivamente domiciliata in Imola, via Cavour n. 82, presso e nello studio dell'avv. I. Golinelli che la rappresenta e difende per procura in atti.

La causa, da decidere secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. perché il valore non eccede i due milioni di lire, è stata riservata per la deliberazione nell'udienza del 25 febbraio 1998. Sciogliendo la riserva, si osserva quanto segue.

1. — Questo g.d.p. ai sensi dell'art. 51, comma 2, c.p.c. ha richiesto al magistrato coordinatore dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi temendo di non essere imparziale per i motivi indicati nella istanza del 5 marzo 1998 in atti a cui si rinvia.

Al riguardo il magistrato coordinatore, per i motivi indicati nel provvedimento del 13 marzo 1998 in atti a cui si rinvia, ha ritenuto non sussistenti i gravi motivi di convenienza di cui all'art. 51, comma 2, c.p.c. Ha quindi rigettato l'istanza ed ha disposto la restituzione del fascicolo di causa a questo g.d.p. per la definizione del giudizio.

2. — Dovendo dare esecuzione al menzionato provvedimento e, quindi, deliberare e dovendo altresì vincere la cosiddetta forza della prevenzione (Corte costituzionale, sent. n. 432/1995), cioè quella naturale tendenza a mantenere il giudizio di sussistenza della gravi ragioni di convenienza già espresso, il giudicante si è trovato in uno stato d'animo di profondo disagio tale da compromettere «la genuinità» e «la correttezza» del processo formativo del suo convincimento e quindi l'imparzialità, che si ricollegano alla garanzia costituzionale del «giusto processo».

Ogni giudice deve essere imparziale. Allorquando si deve decidere secondo equità, poi, massimo deve essere il rigore con il quale il giudice deve vigilare su se stesso.

La Corte costituzionale ha osservato che il legislatore nel prevedere i casi in cui vi è l'obbligo del giudice di astenersi, ha inteso perseguire «la finalità di assicurare la mancanza di ogni (pur minima) interferenza sulla posizione di terzietà del giudice stesso per preservare la indipendenza della funzione giurisdizionale quale strumentale presidio del diritto di agire in giudizio». «La preminente esigenza di tutela di tale valore di rilievo costituzionale — già evidenziata da ... sent. n. 390 del 1991 che ha ritenuto prevalenti “la garanzia della serenità e obiettività dei giudizi”» — anche sull'esigenze di immediatezza e celerità dei giudizi — «e “la imparzialità e terzietà del giudice”» — rende pienamente coerente una rigorosa e dettagliata disciplina delle ipotesi di astensione del giudice (...) potendo il legislatore prendere in considerazione anche situazioni in cui il rischio di interferenza sia minimo.» (sent. n. 298/1993).

Tale rigore e presidio deve essere, quindi, assicurato anche nei casi di c.d. astensione facoltativa, allorquando è lo stesso giudice a dichiarare di ritenersi privo della necessaria serenità di giudizio e tale da poter emettere una decisione favorevole o sfavorevole per una delle parti per ragioni diverse da quelle proprie della giustizia.

3. — Per quanto qui rileva, secondo il diritto vivente e l'interpretazione di questo g.d.p. dell'art. 10 della legge 21 novembre 1991 n. 374 e del richiamato art. 51, comma 2, c.p.c., e quindi dell'art. 78 disp. att. trans. c.p.c., nonché dell'art. 52 c.p.c., si ha:

che in base all'art. 10 della legge 21 novembre 1991 n. 374 «il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti»;

che detta norma nulla statuisce — in riferimento al particolare *status* del giudice di pace, il quale esercita non solo «la giurisdizione in materia civile» ma anche «la funzione conciliare in materia civile» (art. 1 della legge n. 374/1991) — per ciò che concerne il suo «diritto» di astenersi allorquando dichiara il difetto o il pericolo di imparzialità in relazione alla causa assegnatagli;

che i casi di astensione obbligatoria previsti dalle sopra citate norme sono tassativi (Cass. 9 settembre 1945; 31 gennaio 1958, n. 270; 24 marzo 1964, n. 665) e fra questi non è ricompreso quello di cui il giudice valuta e dichiara la sussistenza del difetto o del pericolo di imparzialità come sopra precisato. Ciò si desume anche dal fatto che la Corte costituzionale, riguardo ad una fattispecie in cui era in discussione l'imparzialità del giudice (sentenza n. 326 del 1997), ha ritenuto:

che «... è dovere del giudice di valutare, nel concreto, se “esistono gravi ragioni di convenienza” per “richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi”, secondo quanto già previsto dal capoverso dello stesso art. 51, cod. proc. civ.»;

che il giudice, compreso il giudice di pace, ha quindi il dovere di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi *ex* art. 51, comma 2, c.p.c., quando valuta sussistente il difetto o il pericolo di imparzialità;

che mentre nei casi elencati dal n. 1 al n. 5 del comma 1 dell'art. 51 c.p.c. e in quelli ulteriori indicati dall'art. 10 della legge n. 374/1991, il giudice obbligato ad astenersi ha l'onere di comunicare l'astensione al capo dell'ufficio il quale non autorizza ma si limita a prendere atto della astensione, nelle ipotesi di «in ogni altro caso» di cui al comma 2, dell'art. 51 c.p.c., l'autorizzazione viene richiesta e può essere concessa, così come può non essere concessa (Cass. 23 febbraio 1981, n. 1093);

che qualora l'istanza di astensione per difetto o pericolo di imparzialità venga rigettata dal capo dell'ufficio, come nel caso di specie, il giudice istante ha il dovere di non astenersi e di definire il giudizio. Lo impone, per l'evidenza, la funzione dell'autorizzazione;

che tale dovere di non astensione e di definizione del giudizio sussiste anche nel caso in cui il giudice di pace deve decidere secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.;

che la Corte costituzionale con ordinanza n. 35 del 19 gennaio 1988 ha ritenuto:

a) che il provvedimento del capo dell'ufficio viene emesso in un procedimento che non ha la natura giurisdizionale;

b) che è del tutto distinto dal giudizio in relazione al quale l'istanza stessa è stata formulata;

c) che riveste un carattere meramente ordinatorio in quanto espressione della facoltà di distribuzione del lavoro e, più in generale, della potestà direttiva;

che le parti della causa, quindi, sono del tutto estranee al predetto procedimento e che non hanno il potere di ricusare il giudice a cui è stata negata l'autorizzazione ad astenersi per difetto o pericolo di imparzialità.

Questo g.d.p. ritiene che se dovesse applicare *tout court* le predette norme e, quindi, decidere definitivamente, violerebbe i principi costituzionali del «giusto processo», diritti inviolabili e peraltro indisponibili dell'uomo-giudice, nonché imperativi categorici della propria coscienza in materia.

Pertanto, ciò evidenziato in punto di rilevanza, decidendo non definitivamente, si solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di legge che, secondo il «diritto vivente» e l'interpretazione di questo g.d.p., legittimano la lesione del principio di imparzialità del giudice e i connessi suoi diritti inviolabili e precisamente delle norme dell'art. 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e del richiamato art. 51, comma 2, c.p.c., e quindi dell'art. 78 disp. att. trans. c.p.c., nonché dell'art. 52 c.p.c., in riferimento ai principi di cui agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione, osservando, per quanto concerne la non manifesta infondatezza della suddetta questione, quanto segue.

4. — «Il “giusto processo” — formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio — comprende l'esigenza di imparzialità del giudice: imparzialità che non è che un aspetto di quel carattere di “terzietà” che connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio.» Corte costituzionale sentenza 17-24 aprile 1996, n. 131.

L'imparzialità è perciò connaturata all'essenza della giurisdizione e richiede che la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto «terzo», non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro non solo da ogni tipo di «risentimento» ma anche da ogni altra preoccupazione che non sia quella di rendere la «giusta» giustizia.

Come è noto, il bene giuridico e morale dell'imparzialità è protetto in primo luogo dalla coscienza del giudice, per ciò che concerne il «foro interno», e dalle disposizioni del menzionato art. 10 e da quelle del richiamato art. 51 c.p.c., per quanto riguarda il «foro esterno» (salvo appunto quanto rilevato in seguito a proposito della disposizione del comma 2, di detto articolo).

Infatti, tale bene interessa contestualmente le due grandi sfere in cui è divisa la realtà umana: quella interiore e quella esteriore. Va da sé, quindi, che il giudice può «essere» oppure può «apparire» parziale o imparziale, secondo le varie combinazioni che i casi concreti offrono.

Nell'ambito del «foro esterno», in forza della presunzione assoluta di cui alle disposizioni del citato art. 10 e dell'art. 51, comma 1, c.p.c., è rilevante solo l'apparenza-presunzione del pericolo di imparzialità. Poco importa, infatti, se in uno dei casi concreti previsti da dette norme sussista ancor integra e intatta l'imparzialità del giudice: in ogni caso il giudice ha l'obbligo di astenersi. È ben vero che sussiste il pericolo che ne risulti penalizzata la verità. Infatti possono esservi soggetti super dotati da superare ogni motivo di personale risentimento e giudicare con imparzialità assoluta anche un loro nemico. Ma il tutto risulta giustificato dal timore, fondato sull'*id quod plerumque accidit*, che il giudice, in quei casi, sia non imparziale (Cass. 26 gennaio 1955, n. 184). L'ordinamento processuale provvede *ut lites sine suspicione procedant* senza porsi in contrasto con il canone della ragionevolezza.

Viceversa, riguardo alla disposizione dell'art. 51, comma 2, c.p.c., nel caso di diniego dell'autorizzazione ad astenersi allorché «la grave ragione» riguarda il difetto o il pericolo concreto di imparzialità, non si intravede alcuna fondata e razionale giustificazione circa la prevalenza dell'«apparenza di imparzialità» sul dichiarato, da parte del giudice, pericolo di «essere parziale».

Qui ci troviamo di fronte ad un disposto di legge che non solo non è idoneo a tutelare il bene dell'imparzialità ma che addirittura non considera in alcun modo il pericolo che un «giusto processo» si trasformi in un «ingiusto processo».

Sotto questi profili, sia l'art. 24, comma 1, che l'art. 3 della Costituzione si ritiene che siano violati.

Questo perché la disposizione dell'art. 51, comma 2, c.p.c., quale norma di chiusura, affida, contro il canone della ragionevolezza, l'accertamento della sussistenza del difetto di imparzialità al capo dell'ufficio sotto i due aspetti, apparire-essere, laddove questi può conoscere ragionevolmente solo dell'apparenza, vale a dire solo sotto il profilo oggettivo. Mentre nulla può conoscere sotto il profilo soggettivo essendo infatti impenetrabile l'intimo volere e l'intimo sentire ed essere dell'uomo, dei quali può conoscere «secondo verità» solo il «tribunale della coscienza».

È appena il caso di osservare, poi, che «fatti» che non hanno connotazioni particolari, ritenuti irrilevanti penalmente, irrilevanti disciplinarmente, ben possono essere la causa efficiente che determina il difetto o il pericolo di imparzialità del giudice (il quale, ovviamente, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'esercizio alla funzione giurisdizionale) e ben possono essere ricompresi tra i casi residuali di cui all'espressione «in ogni altro caso» dell'art. 51, comma 2, c.p.c. Anzi proprio in quanto tali essi non sono ricompresi tra quelli di cui al comma 1, dell'art. 51. c.p.c. ed all'art. 10 della legge n. 374/1991.

In sintesi questo g.d.p. ritiene che nessuno mai possa conoscere «secondo verità» dell'imparzialità dell'uomo-giudice se non il giudice stesso che ne denuncia il difetto o il pericolo e della cui dichiarazione l'ordinamento processuale deve solo e necessariamente prendere atto per non smentirsi e contraddirsi non sussistendo al riguardo alcun potere discrezionale di «convenienza», come viceversa recita la denunciata norma.

Peraltro l'ordinamento processuale si contraddice ancora nel momento stesso in cui prevede l'autorizzazione e, quindi, la non autorizzazione. Infatti, in caso di diniego mentre non si apprezza la valutazione del giudice circa l'insussistenza di un presupposto processuale, quale è la sua imparzialità, nel contempo per lo stesso procedimento lo si «grava» della funzione giurisdizionale che è esercizio di poteri-doveri tra i quali vi è appunto quello di valutare secondo il «suo prudente apprezzamento» e non in base all'apprezzamento di altri.

Ecco quindi che si pone la questione di legittimità costituzione dell'art. 51, comma 2, c.p.c.:

a) nella parte in cui prevede che dei sentimenti che albergano nell'animo dell'uomo-giudice possa conoscere «secondo verità» anche altri, oltre il giudice stesso;

b) nella parte in cui, non riponendo fiducia nel giudice, prevede l'«istanza» e il conseguente procedimento;

c) nella parte in cui statuisce, implicitamente, che il provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad astenersi è strumento idoneo per vincere e scongiurare il pericolo di imparzialità del giudice il quale, pertanto, pur sfiduciato nel giudizio deve provvedere alla definizione del giudizio.

Riguardo a tale ultimo punto, infatti, non si può ragionevolmente ritenere che la buona volontà e la buona fede del giudice, e l'istanza ne è la prova, oppure il provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad astenersi, possano essere idonei ed efficaci mezzi per ridare al giudice l'imparzialità ovvero per vincere effettivamente la forza della «prevenzione» o di opposti sentimenti che a volte ben si celano in altri stati d'animo e, quindi, per vincere i pericoli che possono insidiare i complessi meccanismi psicologici che presiedono alla formazione del suo convincimento e che ne influenzano seriamente la «genuità», la «serenità», la «correttezza».

In conclusione, i principi costituzionali del «giusto processo» desumibili dall'art. 24 in combinazione con quello di cui all'art. 3 della Costituzione, visto più come parametro cui agganciare la valutazione della razionalità interna che non come parametro cui ancorare la valutazione della ragionevolezza esterna delle scelte legislative, risultano gravemente lesi dalle norme sopra indicate perché queste non tutelano affatto l'«essere imparziale» del giudice.

5. — Per quanto risulta a questo g.d.p., il tema dell'imparzialità del giudice è stato esaminato solo e soprattutto sotto il profilo della sussistenza o meno dell'obbligo ovvero del dovere del giudice di astenersi.

Ultimamente alcuni giudici, pare proprio per osservare il dovere morale di essere imparziali, hanno richiesto alla Corte costituzionale sentenze c.d. additive in relazione a casi non espressamente indicati tra quelli che comportano l'obbligo di astensione.

E la Corte il più delle volte non ha percorso tale strada non solo per motivi riguardanti il profilo dell'ammissibilità delle questioni, atteso la sussistenza del potere discrezionale del legislatore circa le possibili, tante e diverse soluzioni da adottare, ma anche per motivi, si può dire, concernenti il merito avendo riscontrato che per le fattispecie sottoposte al suo esame non sussisteva, in astratto, il pericolo, fondato sull'*id quod plerumque accidit*, che il giudice potesse essere non imparziale.

Tuttavia la Corte ha avvertito la fondatezza delle esigenze concrete degli istanti e ha indicato come rimedio, come estremo presidio, lo strumento dell'astensione c.d. facoltativa (sent. n. 326 del 1997).

C'è da chiedersi perché mai i giudici non abbiano utilizzato l'istituto dell'astensione facoltativa. Non sarebbe manifestamente infondato rispondere che tale istituto, così come attualmente disciplinato, non tutela affatto l'imparzialità del giudice.

Non è stata, invece, sollevata la questione sotto il diverso profilo riguardante la rivendicazione del «diritto» del giudice di «essere» e di «apparire» imparziale, che è l'altra faccia della stessa medaglia.

Ed infatti si ritiene che la medaglia dell'imparzialità abbia queste due facce:

la prima riguarda sia l'obbligo del giudice (di pace) di astenersi nei casi da 1 a 5 del comma 1, dell'art. 51, c.p.c. (e dell'art. 10 della legge n. 374/91) e sia il dovere del giudice, «in ogni altro caso», di richiedere l'autorizzazione ad astenersi;

la seconda riguarda il diritto dell'uomo-giudice di «essere» e di «apparire» imparziale. Al riguardo si osserva quanto segue. L'art. 2 della Costituzione afferma solennemente che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tra i diritti inviolabili dell'uomo, per quanto qui rileva, è ricompreso quello connaturato di «essere», di «sentirsi» «uomo-giusto». E tra i. diritti inviolabili dell'uomo-giudice, è ricompreso anche il diritto di astenersi, quale concreta espressione del diritto non solo di «essere», ma anche di «apparire» giudice imparziale, e ciò non in base a una concezione dualistica dell'uomo, ma perché «l'uomo interno ed esterno» è pur sempre «tutto l'uomo».

Pertanto, «essere» e «apparire» imparziale è nel contempo sia diritto inviolabile della personalità dell'uomo-giudice e sia requisito imprescindibile e inderogabile del «giusto processo». E ciò vale anche per il giudice di pace soprattutto sotto il particolare profilo che tale giudice esercita non solo la funzione giurisdizionale ma anche la funzione conciliativa in materia civile fuori dall'esercizio della giurisdizione (art. 1 della legge n. 374/1991; art. 322, c.p.c.). Ne consegue che anche in relazione a tale ultima peculiare funzione la sua personalità deve risultare «agli occhi del mondo» necessariamente limpida.

Orbene, le norme di legge sopra indicate e denunciate violano in modo grave, non prevedendone l'esercizio, il diritto inviolabile dell'uomo-giudice, peraltro all'evidenza indisponibile, di essere imparziale, riconosciuto direttamente dagli artt. 2 e 24 della Costituzione

Con riferimento anche ai principi di cui all'art. 3 della Costituzione, vi è poi, un altro profilo della questione che si accenna appena proprio perché si è ben consapevoli che comporta l'evidenziazione di un paradosso giuridico.

In materia di obiezione di coscienza, per l'art. 1 della legge 12 ottobre 1993, n. 413, è sufficiente la mera dichiarazione di voler obiettare e non è prevista alcuna valutazione della fondatezza e della sincerità dei motivi addotti. L'art. 2 ne prevede gli effetti esonerativi ed in base al successivo art. 4 si statuisce che nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per aver dato voce alle intime esigenze del «suo essere» e del «suo sentire».

Anche l'art. 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194 richiede la sola dichiarazione del soggetto che rivendica il diritto di obiezione, salvo poi gli effetti di comportamenti concludenti di segno opposto.

Persino riguardo al servizio militare, la società civile attualmente sta interessando il Parlamento, riferiscono le cronache, perché l'obiezione di coscienza sia riconosciuta dalla legge come un diritto soggettivo sulla base della sola dichiarazione del cittadino, e non come una concessione dello Stato.

Infatti è all'esame del Parlamento la proposta di legge, in corso di definitiva approvazione, in base alla quale, non sussistendo cause ostative di natura oggettiva, è sufficiente la dichiarazione del cittadino contenente l'espressa menzione dei motivi riguardanti l'obiezione di coscienza.

Viceversa, per il cittadino-giudice, non è sufficiente la sua dichiarazione per il riconoscimento del diritto di astenersi per difetto o pericolo di imparzialità.

Ritiene questo g.d.p. che sia del tutto evidente una ingiustificata, irragionevole disparità di trattamento tra cittadini per l'esercizio e per la difesa del diritto alla libertà di coscienza, vale a dire, riguardo alla presente questione, del diritto alla libertà come realizzazione della giustizia nell'uguaglianza e nell'imparzialità.

Il paradosso è che il bene dell'imparzialità del giudice nel processo è riconosciuto e tutelato direttamente dalla Costituzione mentre per i casi di obiezione di coscienza problemi possono esserci circa un loro possibile contrasto con i principi costituzionali.

Concludendo, il diritto del giudice di astenersi sotto il duplice profilo di «essere» e di «apparire» imparziale, è riconosciuto direttamente dalla Costituzione e il legislatore ordinario non può non tenerne conto senza violare in modo grave i principi solennemente affermati dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

Peraltro, ammesso pure che sussista in astratto un potere discrezionale del legislatore riguardo a modo di regolare l'esercizio di tale diritto, anche la soluzione concernente detta regolamentazione è «a rime obbligate» dovendo il legislatore osservare i principi di cui all'art. 3 della Costituzione in relazione a quanto già legiferato in materia di diritto di obiezione di coscienza.

Da ultimo si osserva che in caso di diniego dell'autorizzazione ad astenersi, il giudice istante deve osservare due doveri, uno morale e l'altro giuridico, di segni del tutto opposti sicché l'adempimento di uno comporta l'inadempimento dell'altro.

Ora, la norma che pone tale dilemma, non solo non sussistendone affatto la necessità, ma anzi dovendo essa stessa difendere il bene giuridico dell'imparzialità del giudice che è anche uno dei valori essenziali e primari della legge morale dell'uomo per l'uomo e del codice etico della Magistratura (art. 9), viola in modo evidente ancora gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

6. — La previsione legislativa di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione di astensione anche nel caso in cui il giudice istante dichiara il difetto o il pericolo di imparzialità, non solo configura una ulteriore causa idonea a compromettere il «giusto processo» per il contrasto di detto provvedimento con la forza della c.d. «prevenzione» della quale innanzi si è detto, ma viola gravemente anche l'art. 101 della Costituzione.

Il dovere di astensione del giudice nasce e vive momento per momento (art. 78, comma 2, del disp. att. tras. c.p.c.) nell'ambito dell'esercizio della funzione giurisdizionale e non fuori. E tuttavia il menzionato provvedimento di diniego, pur non avendo natura giurisdizionale ma natura meramente amministrativa, come è stato ritenuto dalla Corte costituzionale (ord. n. 35/1998), in forza dell'art. 51, comma 2, c.p.c., non solo interferisce nell'ambito dell'esercizio della funzione giurisdizionale perché valuta e statuisce circa la sussistenza di uno dei presupposti processuali fondamentali del «giusto processo» già oggetto di valutazione da parte del giudice istante, ma si pone in una posizione di prevalenza sulle determinazioni giurisdizionali già adottate per mezzo dei suoi effetti ordinatori nei confronti del giudice.

Si rivendica, quindi, che «i giudici sono soggetti solo alla legge». Essi devono godere di una assoluta autonomia di giudizio, senza che il loro convincimento possa essere influenzato o, peggio, determinato da altro se non dalla loro coscienza e dalla loro professionalità.

Il fine della norma dell'art. 101 della Costituzione, che di per sé non tollera disposizioni lesive della funzione giurisdizionale, integrata con quella contenuta dall'art. 107, comma 3, seconda la quale «i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni», è proprio quello (come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 1982) di sottrarre i giudici a rapporti di tipo gerarchico, da superiore ad inferiore, che ne intaccherebbero l'autonomia. Ne risulta altresì violato l'art. 3 della Costituzione segnatamente con il generale canone di coerenza dell'ordinamento giuridico cui deve uniformarsi pure la disciplina degli istituti processuali e, quindi, dell'astensione. Quindi, si deduce che gli artt. 3, 101, comma 2, 107, comma 3, della Costituzione risultano violati dalle norma in questione.

7. — Il procedimento relativo all'istanza di astensione anche nel caso, come precisato, che si concluda con il diniego della autorizzazione è un procedimento interno di carattere puramente amministrativo (Ord. n. 35 del 1988 della Corte costituzionale).

Le parti lo ignorano ed ignorano anche che il giudice si possa trovare in una situazione di pregiudizievole «sofferenza» in quanto pur avendo denunciato il pericolo dell'imparzialità deve provvedere alla definizione del giudizio.

Esse non hanno alcuna possibilità di esperire una immediata utile azione che, comportando la sospensione del processo, scongiuri un ritenuto concreto pericolo di sentenza ingiusta. Infatti le parti non possono proporre la ricusazione del giudice, che è prevista dall'art. 52 c.p.c., solo nei casi in cui gli è fatto obbligo di astenersi, e non invece «in ogni altro caso» di cui all'art. 51, comma 2, c.p.c.

Eppure anche nel processo civile «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» e l'imparzialità del giudice deve sempre e comunque essere assicurata.

Nel suddetto processo, poi, vale in modo essenziale e con assicurazione di totale trasparenza la dialettica dei contrapposti interessi la quale di norma si svolge attraverso il contraddittorio fra le parti proprio esercitando il diritto di azione e di difesa su un piano di «parità delle armi», in una continua funzione propulsiva e di controllo che condiziona il proseguimento e la stessa conclusione del processo.

Orbene, non si capisce quale sia il fondamento che giustifichi in modo ragionevole e razionale la mancanza di trasparenza e la totale lesione del diritto di difesa soprattutto nel caso, che è il nostro, in cui il giudice di pace, dovendo decidere il merito della causa secondo equità, pronunzia sentenza inappellabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 339, c.p.c.

Si ritiene quindi che, riguardo all'ipotesi di diniego dell'autorizzazione di astensione per difetto o pericolo di imparzialità e in base al vigente assetto normativo, risultino del tutto violati sia il diritto di azione e sia il diritto di difesa dichiarati inviolabili dall'art. 24, comma 2, della Costituzione e che il combinato disposto dell'art. 10 della legge n. 374/1991, dell'art. 51, comma 2, e dell'art. 52 c.p.c., risulti del tutto irrazionale attribuendo il potere di ricusazione del giudice per i casi di presunta parzialità *ex lege* e non attribuendolo nel caso di dichiarato concreto ed effettivo pericolo di parzialità.

8. — Concludendo, si ritiene da un lato che gli aspetti specifici sin qui evidenziati riguardanti gli istituti dell'astensione e della ricusazione del giudice siano largamente giustificativi della presente ordinanza che si sostanzia in una valutazione che esclude la manifesta infondatezza della questione che si solleva, peraltro in modo gradato in relazioni alle emergenze di volta in volta prese in esame, e da un altro lato che le esigenze di tutela del valore dell'imparzialità postulino un intervento della Corte costituzionale sulla disciplina di tali istituti, al fine di garantire comunque la tutela del giusto processo (e del diritto di difesa che ne è componente essenziale) proprio nell'ottica conclusiva della sentenza n. 308 del 1997 della stessa Corte.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, ritenuta e dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione, in modo così gradato:*

*dell'art. 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, soprattutto riguardo alla decisione secondo equità di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c.:*

a) *nella parte in cui, prescrivendo che il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, e quindi all'osservanza dei doveri di cui all'art. 51, comma 2, c.p.c., prevede e attribuisce al capo dell'ufficio il potere di emettere provvedimento di rigetto della richiesta dell'autorizzazione di astensione anche nel caso in cui la grave ragione di convenienza, valutata sussistente dal giudice istante, riguarda il difetto o il pericolo di imparzialità;*

b) *nella parte in cui non prevede il (riconosciuto) diritto del giudice di pace di astenersi (per obbedire alla coscienza) nel caso in cui questi valuta sussistente il difetto o il pericolo di imparzialità;*

*degli artt. 51, comma 2, c.p.c., e 78 disp. att. trans. c.p.c., cui fa implicito rinvio il citato art. 10, soprattutto riguardo alla decisione secondo equità di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c.:*

a) *nella parte in cui prevedono e attribuiscono al capo dell'ufficio il potere di emettere provvedimento di rigetto della richiesta dell'autorizzazione di astensione anche nel caso in cui la grave ragione di convenienza, valutata sussistente dal giudice istante, riguarda il difetto o il pericolo di imparzialità;*

b) *nella parte in cui non prevedono il (riconosciuto) diritto del giudice di astenersi (per obbedire alla coscienza) nel caso in cui questi valuta sussistente il difetto o il pericolo di imparzialità;*

*dell'art. 52, c.p.c., soprattutto riguardo alla decisione secondo equità di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che ciascuna delle parti, alle quali è notificato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione di astensione di cui all'art. 51, comma 2, c.p.c. riguardo all'istanza del giudice che ha valutato sussistente il difetto o il pericolo di imparzialità, può proporre ricusazione del giudice mediante ricorso, contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, depositato in cancelleria due giorni dopo la notifica;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Imola, addì 20 aprile 1998.

*Il giudice di pace: PERSICHELLA*

N. 412

*Ordinanza emessa il 20 febbraio 1998 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli  
nel procedimento penale a carico di Proietti Migoni Simone*

**Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. precedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale e inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.**

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 e 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL PRETORE

Il 19 febbraio 1998 i carabinieri di Tivoli traevano in arresto Proietti Migoni Simone colto nella flagranza del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 nn. 1, 2 c.p.

Nel termine di legge era presentato dal p.m. in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 566 c.p.p.

Questo pretore in punto rileva che sussistono profili di incostituzionalità che di seguito saranno evidenziati, pendente la fase della convalida riguardo sia l'acquisizione della relazione orale da parte del p.u. precedente nonché all'audizione dell'arrestato (art. 566, punto 3 c.p.p.) e ciò in riferimento alla normativa processuale da applicare.

Per il vero, la necessità di sollevare la questione di costituzionalità nella fase della convalida e precisamente prima delle relazione orale dell'ufficiale agente di p.g. che ha proceduto all'arresto, segue ad una inequivoca indicazione proveniente dalla stessa Corte costituzionale che, in analogia fattispecie, con prospettazioni di merito identiche concorrenti ad evidenziare la non manifesta infondatezza della questione medesima, la considerava inammissibile per difetto di rilevanza giacché sollevata nella successiva fase del giudizio conseguente alla convalida laddove è in tale ultimo ambito che andava prospettata «essendo volta a modificare le modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto» e non anche, per l'appunto, nella fase del giudizio, atteso che in quel momento, con riferimento agli atti anteriormente raccolti nella fase di convalida «il giudice (...) ha ormai esaurito la sua cognizione» (ord. n. 301/1997).

Orbene, venendo al merito della sollevata eccezione si osserva: Com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualità la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilità del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del giudice competente per il merito direttamente investito, cui è devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, «il giudice del dibattimento, al quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella sua competenza per la cognizione del merito.

Non può dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso».

Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalità afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova (*rectius*: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice.

Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida è il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, è indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilità in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialità (altrimenti riponente solo sulla generica affermazione che comunque si è fronte al giudice del merito) nonché i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare ciò concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene «sentito» ai fini di convalida.

Poiché tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilità con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parità di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27 secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione del libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilità con i suddetti parametri di costituzionalità si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (così come avviene per i casi di incidente probatorio) così da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio.

In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalità dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agente p.g. procedente nonché le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidità della stessa norma e dell'art. 138 Disp. att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme come dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento.

È indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase della convalida dove trovano diretta applicazione le norme censurate.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 86;*

*Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 138 disp. att. c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

In Tivoli, così pronunciata il 20 febbraio 1998

*Il pretore: CROCE*

## N. 413

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1998 dalla corte d'appello di Trento  
sul reclamo proposto da S.r.l. Eurocatering contro Zanetti S.p.a.*

**Fallimento - Provvedimento del tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento e di contestuale, mancato accoglimento della domanda del debitore concernente il rimborso delle spese processuali e il risarcimento nei confronti del creditore - Possibilità, per il debitore, di proporre reclamo avverso quest'ultima parte della pronuncia - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il creditore - Lesione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di azione.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22).

(Cost., artt. 3 e 24).

## LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo *ex art. 22* legge fallimentare proposto dalla S.r.l. Eurocatering avverso il provvedimento del tribunale di Trento 29 novembre 1997;

## RILEVATO

che il reclamo è stato presentato dalla società Eurocatering a r.l. nei cui confronti era stata proposta istanza di fallimento dalla S.p.a. Zanetti che vantava crediti portati da decreto ingiuntivo;

che già in sede di esame delle questioni sollevate dalla Zanetti S.p.a. la Eurocatering, ritenendo del tutto infondata e pretestuosa la istanza di fallimento, aveva chiesto che l'istante Zanetti fosse condannata al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti;

che il Tribunale di Trento, nel rigettare l'istanza volta al fallimento della Eurocatering S.r.l., tuttavia ha respinto la domanda di risarcimento del danno e di rimborso delle spese processuali;

che in sede di reclamo *ex art. 22 l.f.* la opposta Zanetti ha chiesto che venisse dichiarata la inammissibilità del reclamo poiché nel caso di specie non ricorreva alcuna ipotesi che potesse giustificare il reclamo, non essendo stata la Eurocatering S.r.l. soccombente nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Trento;

## OSSERVATO

che alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di rimborso delle spese di giudizio (e di responsabilità aggravata), la condanna al rimborso delle spese processuali risulta possibile in ogni procedimento, abbia questo natura ordinaria, sommaria o cautelare;

che in materia fallimentare questo principio è stato recentemente affermato dalla Corte di cassazione con sentenza 20 novembre 1996 n. 10180 (in Foro it. 1997 I 1537) la quale in particolare, ha chiaramente precisato che anche nella procedura per la declaratoria di fallimento (sia innanzi al Tribunale che innanzi alla Corte d'appello), il creditore istante (sussistendone ovviamente i presupposti di legge) può essere condannato al pagamento delle spese sostenute dal debitore per la sua difesa (e quindi, interpretando l'orientamento stesso, eventualmente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata posto che tale domanda deve essere per necessità formulata nel medesimo giudizio);

che il principio esposto nell'indicata sentenza si pone in dichiarato contrasto con quanto in precedenza sostenuto dalla stessa Corte di cassazione (segnatamente con sentenza Cass. 13 settembre 1985 n. 4685) che aveva invece espressamente escluso che nel giudizio camerale instaurato per la declaratoria di fallimento, il debitore potesse far valere la pretesa di rimborso delle spese processuali;

che il più recente orientamento giurisprudenziale (da intendersi come «diritto vivente») appare pienamente condivisibile essendo perfettamente in linea con l'evoluzione legislativa (ed anche giurisprudenziale), soprattutto in materia di provvedimenti cautelari;

che l'affermazione del principio secondo cui il creditore istante può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dal debitore per la sua (vittoriosa) difesa in sede di istanza per la declaratoria di fallimento, apre per necessità la strada alla possibilità che il medesimo debitore impugni (come nella specie) la pronuncia resa dal tribunale solo in ordine alla questione delle spese;

che conseguentemente se il sistema delineato dall'art. 22, secondo comma, legge fallimentare che attribuisce al solo creditore istante la possibilità di reclamare il provvedimento negativo poteva apparire congruente (e costituzionalmente corretto) nell'ipotesi in cui a favore del debitore pur vittorioso non poteva essere disposto il rimborso delle spese processuali, tale sistema non può più apparire né congruente né costituzionalmente corretto oggi che per condivisibile orientamento giurisprudenziale, il debitore pur vittorioso con riferimento alla domanda di declaratoria di fallimento, può vedere respinta la sua domanda di rimborso delle spese di lite o di risarcimento del danno per responsabilità aggravata;

che infatti già la Corte costituzionale, con sentenza 21-28 maggio 1975, n. 127, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 L.F. nella parte in cui negava al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del Tribunale che respingeva l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile;

che già tale pronuncia si collocava nell'ambito della tutela generale di tutti i soggetti comunque coinvolti nella procedura fallimentare (e quindi anche del debitore che era stato con sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 1970, n. 142 ritenuto legittimato a proporre istanza di fallimento nei confronti di altri soggetti ritenuti suoi soci di fatto);

che proprio alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 127/75 non appare però possibile interpretare estensivamente il disposto dell'art. 22 L.F. fino al punto di riconoscere, sulla base dell'attuale dato normativo, al debitore la legittimazione a promuovere reclamo avverso il provvedimento del tribunale, che pur rigettando la domanda di declaratoria di fallimento, tuttavia abbia respinto la sua domanda di rimborso delle spese processuali;

che infatti la pronuncia della Corte costituzionale n. 127/75 estende la legittimazione del debitore (fallito) alla sola ipotesi di reclamo avverso il provvedimento che aveva respinto la sua istanza di declaratoria di fallimento di soggetti ritenuti dal fallito suoi soci illimitatamente responsabili;

che pertanto ad avviso della Corte, che solleva la questione d'ufficio, la disposizione dell'art. 22 legge fallimentare che limita la proposizione del reclamo avverso il provvedimento che rigetta l'istanza di declaratoria di fallimento al solo creditore (oltretutto al debitore fallito relativamente alla posizione di altri soggetti ritenuti soci di fatto) appare violare i principi costituzionali;

che la questione viene sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, perché sembra sussistere una disparità di trattamento ingiustificata in ragione del fatto che in base alla formulazione dell'art. 22 L.F., il creditore, che pure abbia visto respingere la sua istanza volta alla declaratoria di fallimento e per l'effetto sia stato condannato alla rifusione delle spese (in ragione del richiamato e condivisibile orientamento giurisprudenziale che consente anche nella fase camerale la condanna alla rifusione delle spese a carico del soccombente) può proporre reclamo (anche sotto il solo profilo della condanna alla rifusione delle spese), laddove al debitore non sarebbe possibile proporre reclamo in relazione alla statuizione sulle spese;

con riferimento all'art. 24 della Costituzione poiché la disposizione dell'art. 22 L.F. priverebbe il debitore di adeguati strumenti di difesa in ragione dell'eventuale non corretta applicazione da parte del Tribunale del principio della soccombenza in relazione alle spese processuali e di responsabilità aggravata (applicabile anche alla procedura di declaratoria di fallimento);

che la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dalla Corte, appare rilevante nel giudizio, poiché l'eventuale rigetto della questione renderebbe inammissibile il reclamo proposto dal debitore e quindi evidentemente renderebbe impossibile entrare in qualunque modo nel merito delle domanda proposte dal debitore;

che per completezza va osservato che il creditore non ha proposto alcuna forma di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Trento che aveva respinto la sua istanza volta al fallimento della Eurocatering S.r.l.;

che conseguentemente alla Corte non è possibile entrare, in altro modo nel merito della questione;

P. Q. M.

*La Corte d'appello di Trento, d'ufficio, nel giudizio di reclamo proposto ex art. 22 L.F. dalla Eurocatering S.r.l.;  
Dichiara non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e rilevante nel giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge fallimentare nella parte in cui non consente al debitore di promuovere reclamo avverso il provvedimento del tribunale che pur respingendo l'istanza di fallimento proposta nei suoi confronti, abbia rigettato (o comunque non accolto) la sua domanda di rimborso delle spese processuali e di risarcimento per responsabilità aggravata proposta nei confronti del creditore;*

*Sospende il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria si provveda alle necessarie notificazioni di legge alle parti, alla procura generale presso la Corte d'appello, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché ai Presidenti dei rami del Parlamento.*

Trento, addì 27 gennaio 1998

*Il presidente:* LUCHINI

98C0637

N. 414

*Ordinanza emessa il 19 febbraio 1998 dal tribunale di Udine  
nel procedimento civile vertente tra Podrecca Luisa ed altri e comune di S. Leonardo*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprietà.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6113/92, r.a.c.c., promossa con atto di citazione notificato il 10 novembre 1992 cron. n. 22127 Unep di Udine da: Podrecca Luisa, Podrecca Michele, Podrecca Francesca ed Osgnach Teresa ved. Podrecca, rappresentati e difesi dai proc. avv. Cesare Pellegrini del foro di Trieste e Luciano Bellavitis del foro di Udine, quest'ultimo anche domiciliatario, come da mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione, attori;

Contro comune di S. Leonardo, nella persona del sindaco *pro-tempore* Renato Simaz, rappresentato e difeso dall'avv. e domic. Roberto Petziol, per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuto;

Avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima di terreni.

F A T T O

Con atto di citazione notificato come in epigrafe Podrecca Luisa, Podrecca Michele, Podrecca Francesca ed Osgnach Teresa ved. Podrecca esponevano di essere i primi tre proprietari per la quota indivisa di 1/3 ciascuno e la quarta usufruttuaria per 1/3 dei terreni siti nel comune di S. Leonardo e distinti al relativo catasto al foglio 17, mapp. 1 e 389, dell'estensione di mq 5.000 ciascuno per complessivi mq. 10.000, terreni che avevano formato oggetto del piano particellare di esproprio approvato dal comune di S. Leonardo e datato 26 giugno 1986 per la

realizzazione degli impianti sportivi di base ai sensi della n. 71/1982 e che il sindaco, con ordinanza del 7 aprile 1988, aveva autorizzato ad occupare in via temporanea ed urgente fino alla data del 9 settembre 1989 ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1985, n. 2359, come modificato dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nel corso della causa promossa dagli attori avanti alla Corte d'appello di Trieste ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865/1971 di opposizione contro la stima dell'indennità definitiva di esproprio determinata dalla commissione provinciale di Udine di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971 e succ. modd., veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio la quale accertava che, in seguito all'approvazione in data 8 settembre 1988 da parte della giunta municipale di una perizia suppletiva e di variante al progetto originario - I lotto, era stato modificato il tracciato della strada di penetrazione ed erano state inoltre realizzate sul tracciato originario delle strutture prefabbricate, il tutto con un'occupazione effettiva pari a complessivi mq 13.419 dei terreni di proprietà degli attori e senza che fosse stato redatto alcun nuovo piano particellare di esproprio né aumentata la somma già destinata ad indennità di esproprio, mantenuta ferma in L. 65.000.000 per una superficie «nominale» di mq 10.000.

La c.t.u. accertava altresì che una parte dei fabbricati e dei manufatti (ivi compresa la strada di penetrazione) realizzati dal comune ricadevano su terreni non compresi nel piano particellare di esproprio, il che aveva determinato i Podrecca, venuti a conoscenza solo in occasione del deposito dell'elaborato peritale dell'effettivo stato di fatto dei luoghi, a notificare al comune di S. Leonardo in data 5 agosto 1992 un atto di significazione e di diffida a restituire immediatamente i fondi occupati *sine titulo* previo ripristino dello *status quo ante*; il comune tuttavia, con lettera del 19 agosto 1992, pur ammettendo l'occupazione di un'area di estensione maggiore rispetto a quella da espropriare, aveva adottato la trasformazione irreversibile di detti terreni a causa della avvenuta costruzione di opere pubbliche.

Tutto ciò premesso gli esponenti convenivano dunque in giudizio avanti al tribunale di Udine il comune di S. Leonardo affinché venisse accertata e dichiarata l'avvenuta acquisizione della proprietà da parte del comune stesso di questi ulteriori terreni occupati illegittimamente, stante la loro trasformazione ed irreversibile destinazione ad opere pubbliche, e venisse inoltre condannato l'ente territoriale al risarcimento dei danni, pari all'integrale controvalore di mercato delle aree su cui si era realizzata la c.d. accessione invertita della proprietà in favore del comune, oltre che al risarcimento conseguente al mancato utilizzo e godimento dei fondi occupati *sine titulo*.

Con comparsa del 18 gennaio 1992 si costituiva il comune di S. Leonardo aderendo alla domanda avversaria di acquisizione della proprietà dei terreni erroneamente occupati al di fuori della formale procedura espropriativa in forza dell'istituto dell'occupazione appropriativa e chiedendo che, mediante c.t.u., venissero determinati sia l'esatta estensione dell'area occupata in eccedenza rispetto al piano particellare di esproprio, sia i danni effettivamente subiti dai Podrecca, ritenendo eccessive in proposito le richieste di risarcimento avanzate dalle controparti.

Disposta la c.t.u. per accertare il valore di mercato dei terreni, la causa, istruita solo documentalmente, e ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 19 febbraio 1998 sulle conclusioni delle parti riportate al verbale d'udienza del 25 novembre 1996.

In comparsa conclusionale, peraltro, il comune rilevava come nelle more fosse entrato in vigore l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale stabilisce che all'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (già dichiarato incostituzionale al comma 6 con sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 369) sia aggiunto il comma 7-bis del seguente tenore: «In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40%. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10%. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato».

Mentre da un lato il convenuto chiedeva pertanto che la causa venisse rimessa in istruttoria per un supplemento di c.t.u. volto a determinare il danno da risarcire in base ai nuovi criteri fissati dalla recente normativa sopravvenuta, gli attori ne eccepivano l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 42, commi secondo e terzo della Costituzione chiedendo che il tribunale disponesse la trasmissione agli atti alla Corte costituzionale.

## D I R I T T O

Le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla difesa degli attori a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 appaiono rilevanti, dal momento che la decisione della presente controversia non

potrebbe che fondarsi sull'impugnato art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la determinazione dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento a seguito della radicale trasformazione dei fondi e della loro irreversibile destinazione ad opera pubblica.

Quanto alla non manifesta infondatezza, osserva il tribunale che la predetta norma è l'ultima di una serie susseguite nel tempo per disciplinare l'istituto dell'accessione invertita e la sua emanazione si è resa necessaria dopo che la Corte costituzionale con la sentenza del 2 novembre 1996, n. 369 aveva dichiarato incostituzionale l'art. 5-bis, comma 6 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che aveva equiparato i criteri di determinazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa a quelli stabiliti per il computo dell'indennizzo a seguito di espropriazione per pubblica utilità.

I giudici costituzionali avevano in quella sede affermato che, pur non trovando dignità costituzionale il principio dell'integrale riparazione dell'illecito, tuttavia un'equiparazione tra espropriazione legittima ed occupazione appropriativa, sul piano delle indennità spettanti, era consentita solo nella misura in cui fosse realizzato un equo contemperamento tra gli opposti interessi in gioco: conservazione dell'opera già realizzata da parte della pubblica amministrazione e reazione dell'ordinamento al comportamento illecito posto in essere dalla pubblica amministrazione in quanto lesivo del diritto di proprietà del privato.

La norma censurata, per contro, stabiliva un effettiva ed oggettiva equiparazione normativa tra l'indennizzo espropriativo ed il risarcimento dei danni da accessione invertita e ciò determinava, in primo luogo, una palese ed ingiustificata violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, vista la radicale diversità strutturale e funzionale delle obbligazioni così parificate. Ed invero, affermava testualmente la Corte costituzionale, «mentre la misura dell'indennizzo — obbligazione *ex lege* per atto legittimo — costituisce il punto di equilibrio tra interesse pubblico alla realizzazione dell'opera ed interesse del privato alla conservazione della proprietà, la misura del risarcimento — obbligazione *ex delicto* — deve realizzare il diverso equilibrio tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera già realizzata pure illecitamente, e la reazione dell'ordinamento a tutela della legalità violata per effetto della manipolazione irreversibile-distruzione illecita del bene privato. E quindi sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca (*ex art. 3 della Costituzione*) poiché nell'occupazione appropriativa l'interesse pubblico è già essenzialmente soddisfatto dalla non restituibilità del bene e dalla conservazione dell'opera pubblica, la parificazione del *quantum* risarcitorio alla misura dell'indennità di esproprio si prospetta come un di più che sbilancia eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in eccessivo favore del primo. Con le ulteriori negative incidenze, ben poste in luce dalle varie autorità rimettenti, che un tale «privilegio» a favore della pubblica amministrazione può comportare, anche sul piano del buon andamento e della legalità dell'attività amministrativa e sul principio della responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato».

Sempre secondo la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 369/1996, risultava contestualmente violato anche l'art. 42, comma 2, della Cost., per la perdita di garanzia che al diritto di proprietà deriva da una così affievolita risposta dell'ordinamento all'atto illecito compiuto in sua violazione.

Con l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il legislatore ha cercato di porre rimedio alle censure mosse dal giudice delle leggi alla precedente normativa, stabilendo che al risarcimento dei danni per le occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996 si applicano le disposizioni previste per le espropriazioni legittime (criterio della semisomma) con esclusione della riduzione del 40% e con un aumento del 10%.

Orbene, ritiene il Collegio che anche questa riforma riproduca gli stessi dubbi di legittimità costituzionale già ritenuti fondati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 369/1996.

L'unica sostanziale novità introdotta con l'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996, rispetto a quanto previsto per le espropriazioni legittime, è infatti l'aumento del 10%, dal momento che l'esclusione della decurtazione del 40% rispetto alla indennità di esproprio non fa altro che parificare, di fatto, l'occupazione appropriativa alla cessione volontaria del bene da parte del privato, che è l'opzione normalmente scelta da colui che subisce un esproprio legittimo, proprio per i vantaggi connessi al mancato abbattimento del 40% rispetto all'indennizzo espropriativo.

La lieve differenziazione introdotta con la norma impugnata rispetto alla precedente disciplina suscita seri dubbi rispetto alla possibilità di un equo contemperamento già negato dalla Corte in presenza di un risarcimento, in concreto, di poco diverso. Né sotto il profilo della già riconosciuta violazione dell'art. 42, comma 2, della Costituzione la novella legislativa pare superare le censure mosse dalla Corte alla precedente normativa.

Appare peraltro irragionevole ed incomprensibile il discrimine temporale fissato nella norma impugnata tra le occupazioni appropriative anteriori al 30 settembre 1996 (per le quali valgono i criteri di liquidazione del danno introdotti appunto con l'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996) e quelle successive a tale data che sarebbero invece soggette al risarcimento integrale del danno.

Ciò viene a determinare un'ulteriore ed ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che hanno subito la trasformazione irreversibile del proprio bene prima o dopo quella data, data che non risulta ancorata ad alcun evento significativo ed apprezzabile, mediante un identico comportamento illegittimo da parte della p.a.

Le considerazioni tutte fin qui svolte inducono pertanto il tribunale a sollevare, su eccezione della parte attrice, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, come aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 42, comma secondo, della Costituzione.

Gli atti vanno dunque trasmessi alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dagli attori in relazione all'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione;*

*Sospende per l'effetto, il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 19 febbraio 1998.

*Il presidente: MILLOZZA*

*Il giudice est.: FASAN*

98C0638

N. 415

*Ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal tribunale militare di Trieste  
nel procedimento penale a carico di Radanich Remigio*

**Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Esame di imputato in procedimento connesso - Utilizzabilità seppure limitata delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di cui sia stata già data lettura - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le dichiarazioni di cui non sia stata disposta la lettura - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Incidenza sul principio del libero convincimento del giudice.**

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 183/1996 r.g. trib. contro Radanich Remigio, imputato del reato di cui agli artt. 110 cp, 223 in rel. a 216 nn. 1 e 2 l.f. e altro.

## PREMESSO IN FATTO

All'udienza dibattimentale dell'8 gennaio 1998, Becci Ezio, Mari Claudio e Zele Dario, citati ex art. 210 c.p.p., si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Il pubblico ministero, preso atto di quanto sopra, chiedeva di essere autorizzato a produrre i verbali delle dichiarazioni da questi ultimi rese alla polizia giudiziaria, su delega del p.m. medesimo, nel corso delle indagini preliminari e, constatato il dissenso del difensore dell'imputato, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., così come sostituito dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267.

## CONSIDERATO IN DITTO

Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggi in esame, sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale non già della norma di cui all'art. 513 c.p.p. nella sua nuova formulazione, bensì di quella di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 267/1997 per contrasto con gli artt. 3, 97, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione.

Sotto il primo profilo osserva il Tribunale che è del tutto evidente che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma suddetta, nella parte in cui fa dipendere la pur limitata efficacia probatoria delle dichiarazioni rese ai sensi del previgente art. 513, comma 2, c.p.p., dalla già eseguita lettura di esse in fase dibattimentale, consentirebbe l'utilizzazione ai fini decisori, pur con le limitazioni segnate dal comma 5, anche dei verbali delle dichiarazioni di cui, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, non era stata ancora data lettura, altrimenti inutilizzabili per effetto del mancato consenso alla lettura espresso dalla Difesa ai sensi del sopravvenuto art. 513, comma 2, c.p.p.

In contrario, non varrebbe addurre che tale negativa eventualità avrebbe potuto essere ovviata mediante ricorso, da parte del p.m. alla procedura di cui all'art. 6, comma 1, citata legge 267/1997.

Invero, anche ad ammettere che il ricorso alla procedura dell'incidente probatorio non sia limitato alla sola fase delle indagini preliminari, ma sia esperibile anche in sede dibattimentale, non resterebbe per tale via superata la problematica in questione.

Ed infatti, nell'ipotesi di rinnovato esercizio da parte dell'imputato di reato connesso in sede di incidente probatorio della facoltà di non rispondere, resterebbe comunque preclusa la applicazione della disciplina probatoria introdotta dalla norma transitoria.

Sotto il secondo profilo, sembra al Collegio che il far dipendere l'applicazione del particolare regime probatorio di cui all'art. 6, comma 5, cit. legge 267/1997 da un dato del tutto casuale, quale quello della già avvenuta lettura dei verbali delle dichiarazioni rese ai sensi del previgente art. 513, comma 2, c.p.p., contrasta con i criteri di razionalità e giustificazione sottesi al principio costituzionale di eguaglianza sancito dall'art. 3, comma primo, Cost.

La normativa in esame appare altresì in conflitto, da un lato, con l'esigenza del «buon andamento» dell'amministrazione della giustizia e, in particolare, con quella dell'efficienza del processo penale (art. 97, primo comma, Cost.), dall'altro con il principio che vuole il giudice soggetto solo alla legge, laddove invece nell'attuale assetto dell'istituto l'esercizio della giurisdizione resta di fatto assoggettato alle scelte incontrollabili degli imputati di reato connesso (art. 101 Cost.).

Si impone, pertanto, ad avviso del collegio, un intervento del giudice delle leggi, diretto ad assicurare uniformità di trattamento, in ordine al particolare regime probatorio delineato dall'art. 6, comma 5, della legge, a tutti i procedimenti pervenuti alla fase del giudizio, anche al fine di garantire, pur nei limiti segnati dal comma 5, le scelte processuali effettuate dal P.M. nella vigenza dell'abrogata disciplina processuale.

Consegue la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 267, per contrasto con gli artt. 3, 97, comma primo, 101, comma secondo, Cost.;*

*Dispone l'immediata trasmissione dei atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Trieste il 26 marzo 1998.

*Il presidente: PATRIARCHI*

98C0639

N. 416

*Ordinanza emessa il 6 aprile 1998 dal tribunale di Pescara  
nel procedimento penale a carico di Correrà Antonio ed altro*

**Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Esame di imputato in procedimento connesso - Utilizzabilità seppure limitata delle dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preliminari di cui sia stata già data lettura - Inapplicabilità del regime transitorio alle dichiarazioni di cui non sia stata disposta la lettura - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio del libero convincimento del giudice.**

**(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2 e 5, in relazione al c.p.p. 1988, art. 513, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112).**

#### IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva espressa nella pubblica udienza del 26 marzo 1998, ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267, in relazione all'art. 513, comma 2, c.p.p. come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267, con riferimento agli articoli 3, 101, 111, 112 della Carta costituzionale, nel procedimento penale n. 299/1996 iscritto a carico di Correrà Antonio e Fioriti Luca, imputati, entrambi, di concorso nel reato di abuso d'ufficio continuato.

#### *Premessa.*

Gli imputati sono stati rinviati a giudizio con decreto del g.u.p. del tribunale di Pescara del 15 luglio 1996. All'udienza del 3 gennaio 1997, costituite le parti, il processo subiva due rinvii (uno, su richiesta del p.m. per assenza dei testi, e l'altro, per astensione dei difensori dalle udienze penali) fino all'udienza del 27 febbraio 1998, allorché veniva dichiarato aperto il dibattimento. Espletati in buona parte i mezzi di prova richiesti dal p.m., all'udienza del 26 marzo 1998 il teste Marinucci, indicato nella lista del p.m. ed imputato in procedimento connesso, già prosciolto con sentenza del g.u.p., dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere a norma dell'art. 210, comma 4, c.p.p. Sul mancato consenso dei difensori degli imputati alla lettura, ed acquisizione al fascicolo dibattimentale, del verbale delle dichiarazioni rese dal Marinucci al p.m. nel corso delle indagini preliminari, il p.m. prospettava la questione di legittimità costituzionale in epigrafe indicata. Il tribunale riservava la decisione, quindi, alla successiva udienza del 6 aprile 1998, sentiti i difensori degli imputati che contestavano la fondatezza della questione, ed il difensore della parte civile che, invece, si associava alla richiesta del p.m., essendo stato completato l'esame dei testi della pubblica accusa, veniva data lettura della presente ordinanza in presenza di tutte le parti.

## O S S E R V A

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal p.m.

*Sulla rilevanza.*

## IN FATTO

La questione è rilevante ai fini della decisione in quanto le dichiarazioni rese da chi sia stato già imputato di concorso nello stesso reato per il quale si procede, e poi prosciolto, ineriscono ai fatti che costituiscono oggetto della imputazione ed, inoltre, provengono da persona che, avendo ricoperto il ruolo di direttore provinciale dell'Ente Poste di Pescara nel periodo immediatamente successivo a quello in cui la direzione dell'ente era affidata all'imputato Correr Antonio, si è trovato nelle condizioni di conoscere direttamente la natura e la consistenza delle pretese attività illecite (attualmente *sub iudice*) compiute dal predecessore nella «gestione» del personale dipendente, mediante la violazione di leggi e regolamenti che, come è noto, costituisce l'elemento materiale del reato previsto dall'art. 323 c.p. come novellato con legge n. 234/1997.

## IN DIRITTO

La norma sospettata di incostituzionalità, allo stato, impedisce l'ingresso nel fascicolo del dibattimento del verbale predibattimentale dell'imputato in procedimento connesso che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Infatti, alla data di entrata in vigore della legge n. 267/1997, il giudizio *de quo* era in corso, essendo state già costituite pubblicamente le parti del rapporto processuale, senza, però, che a quella data, fosse stata già data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal Marinucci nel corso delle indagini preliminari. Risulta, perciò, di immediata applicazione la nuova disposizione processuale contenuta nell'art. 513, comma secondo c.p.p., non essendo possibile, né il ricorso al regime transitorio regolato dall'art. 6, comma 2-5 della citata legge — regime riservato al caso in cui, nel giudizio in corso, sia stata già disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 513, c.p.p. al p.m. o alla p.g. da questi delegata o al g.i.p. o al g.u.p. — né il ricorso alla norma di salvaguardia, contenuta nel comma primo del citato articolo 6, con cui viene consentito al p.m., allo scopo di recuperare le dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso nel contraddittorio delle parti, di chiedere l'incidente probatorio anche dopo l'esercizio dell'azione penale (che, come è noto, si perfeziona con la chiusura delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio), e quindi, non oltre la emissione del decreto che dispone il giudizio.

A tutto concedere, pur aderendo alla interpretazione meno restrittiva, secondo cui il ricorso del p.m. all'incidente probatorio sarebbe stato possibile, con la preclusione di ogni utilizzazione successiva del verbale di interrogatorio, anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio (e ciò alla luce della decisione della Corte costituzionale del 10 marzo 1994, n. 779, con cui è stata ritenuta la ammissibilità dell'incidente probatorio anche durante la fase dell'udienza preliminare), è ragionevole ritenere che una competenza funzionale del g.i.p., non sia certamente più consentita dopo che il procedimento penale è approdato al dibattimento.

Resta fermo che, in questa sede, non risultano essere immediatamente rilevanti, ai fini della decisione da assumere, tutti gli altri profili di incostituzionalità dell'art. 513 c.p.p., posto che la rilevanza della questione di costituzionalità da sottoporre al vaglio del giudice delle leggi, è limitata alla portata delle disposizioni contenute nella norma transitoria (art. 6).

*Sulla non manifesta infondatezza.*

Il regime transitorio disciplinato dall'art. 6, comma 2-5 della legge n. 267/1997 non è esente da specifici profili di incostituzionalità, quando, per i giudizi in corso, il Legislatore, al palese scopo di recuperare l'oralità e il contraddittorio nella formazione della prova, e quindi di consentire una graduale sostituzione della vecchia nor-

mativa, limita la parziale retroattività della nuova norma processuale, attraverso il nuovo esame dell'imputato in procedimento connesso, al solo caso in cui, al momento della entrata in vigore della legge n. 267, sia stata già disposta la lettura delle dichiarazioni predibattimentali.

Giova sottolineare, a questo punto, che, in un recente passato, la Corte costituzionale ha più volte ribadito che i principi fondanti del nuovo processo penale, di tipo accusatorio, sono non soltanto quelli della pubblicità e oralità del processo, ma anche quello della ricerca della verità, cui è legato, come corollario, quello della non dispersione della prova necessario per pervenire ad una giusta decisione (*ex plurimis* Corte cost. n. 255/1992 in tema di illegittimità costituzionale dell'art. 500, comma 3 e 4, c.p.p. — vecchia formula; n. 241/1994 in tema di «ragionevolezza della codificazione di un criterio logico - argomentativo da parte del legislatore nella sua discrezionalità, sia in raffronto ad ipotesi analoghe, per le quali valga l'opposto principio di utilizzabilità probatoria, sia anche e soprattutto, in termini assoluti, con riguardo alla funzione stessa della giurisdizione penale»; n. 179/1994 in tema di lettura di dichiarazioni rese da prossimi congiunti che si avvalgano, in dibattimento, della facoltà di non rispondere — verbale che viene considerato come atto irripetibile). Ed ancora vanno ricordati i principi, di rango costituzionale, della obbligatorietà della azione penale e della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, principi entrambi in conflitto con la concezione di un modello processuale penale che dovesse ammettere il principio dispositivo della prova (v. Corte cost. n. 111/1993).

Tutti i suesposti principi fondamentali, riconducibili ai parametri di rilievo costituzionale di cui agli artt. 3, 101, 111, 112 della Carta costituzionale, risultano indubbiamente vulnerati dalla nuova disciplina processuale regolata dagli articoli di legge da sottoporre a scrutinio di legittimità. È irragionevole, infatti, la scelta di un meccanismo processuale di recupero della prova che, in regime transitorio, tratti situazioni identiche in maniera diversa, consentendo l'acquisizione del verbale di interrogatorio, sia pure con ridotta efficacia probatoria, quando sia stata già disposta la lettura, ed escludendola quando tale lettura, per un mero fatto accidentale o casuale, non sia ancora avvenuta. La irragionevolezza di un simile sistema processuale, imputabile probabilmente a mera dimenticanza, è ancora più vistosa nel caso in cui la lettura sia stata fissata nel dibattimento, nel quadro della consueta gradazione delle attività istruttorie, in una data che è successiva di appena un giorno a quella di entrata in vigore della nuova legge processuale.

Il sospetto di incostituzionalità della norma in rassegna, è quindi fondato, specie ove si consideri la patente violazione dell'art 3 della Carta costituzionale che si consuma ogni volta che, anche nell'ambito di uno stesso processo che conta numerosi imputati in procedimento connesso, alcuni siano stati esaminati prima della entrata in vigore della legge n. 267, ed altri dopo (ipotesi di dipendenza della prova da fattori oggettivamente temporali), ovvero quando una parte degli imputati in procedimento connesso abbia accordato il consenso alla lettura, mentre altri lo abbiano negato (ipotesi di dipendenza della prova da fattori meramente soggettivi), con il conseguente irrimediabile pregiudizio dell'esercizio della giurisdizione, della esigenza di accertamento della verità (valida per un imputato e non per un altro) e del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Non ignora il tribunale che le norme transitorie sono espressione di discrezionalità legislativa (Corte costituzione 27 settembre 1990, n. 419 in Cass. Pen. 1991, II, 72). Nella parte motiva della citata decisione della Consulta, tuttavia, è stata anche sottolineata la necessità che il Legislatore stabilisca «un criterio atto ad assicurare la graduale sostituzione della nuova alla vecchia disciplina, senza individuare particolari situazioni nell'ambito di una medesima categoria di soggetti, bensì facendo riferimento ad inevitabili fattori naturali esterni, quale l'iter temporale dei procedimenti penali». Orbene, nel caso della norma transitoria sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale, norma con la quale, indubbiamente, è stato fissato un criterio oggettivo di diritto intertemporale con effetti capaci di incidere sul meccanismo di acquisizione delle prove, non può certo essere ritenuta ragionevole una evidente disparità di trattamento rispetto a situazioni identiche che stazionano nell'ambito dello stesso processo e nella medesima fase processuale.

È appena il caso di sottolineare, infine, che non è in discussione, in questa sede, la ragionevolezza della applicabilità o inapplicabilità della norma transitoria *tout court* in un grado di giudizio piuttosto che in un altro (questione sulla quale la giurisprudenza di legittimità è rimasta divisa fino alla discussa sentenza delle sezioni unite del 25 febbraio 1998 che ha risolto il contrasto nel senso della applicabilità della nuova disciplina anche nel giudizio di Cassazione). La questione, invece, è quella di stabilire se, nel quadro dei principi suesposti, sia ragionevole la previsione normativa di una parziale retroattività del riformato art. 513 c.p.p., nel medesimo «giudizio di merito in corso», riconosciuta a taluni imputati nei confronti dei quali, irrazionalmente, si applica la speciale disciplina transitoria che, invece, è negata ad altri che versano nelle medesime condizioni processuali.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva: per la violazione degli artt. 3, 101, 111, 112, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-5 della legge 7 agosto 1997, n. 267, in relazione all'art. 513, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nei giudizi in corso, debba trovare applicazione il regime transitorio disciplinato dal comma 2 e ss. dello stesso articolo, anche quando, al momento della entrata in vigore della legge n. 267/1997, non sia stata ancora disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 513, c.p.p. al p.m., alla p.g. da questi delegata, al g.i.p. o al g.u.p.;*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione dell'ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai sigg. Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

Pescara, addì 6 aprile 1998

Il presidente: DE SANTIS

98C0640

N. 417

*Ordinanza emessa il 25 marzo 1998 dal tribunale di Pistoia  
nel procedimento penale a carico di Comparini Carlo ed altri*

**Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputato irreperibile - Utilizzabilità senza il consenso del coimputato cui tali dichiarazioni si riferiscono - Preclusione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe.**

**Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza - Lesione del principio della responsabilità penale personale.**

**Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Mancata applicazione della disciplina transitoria alla generalità dei giudizi in corso - Irragionevolezza.**

(C.P.P. 1988, art. 513, commi 1 e 2, legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Visti gli atti del processo a carico di Comparini Carlo ed altri, imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di acquisto, importazione e detenzione illecita delle stesse sostanze, rilevato che numerosi imputati degli stessi reati per cui si è già proceduto separatamente, chiamati a rendere in dibattimento dichiarazioni ai sensi dell'art. 210 c.p.p., si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e che, sulla richiesta del p.m. per la lettura delle loro dichiarazioni predibattimentali, i difensori degli imputati non hanno dato il consenso alla utilizzazione ex art. 513.2 c.p.p.; rilevato che anche per due degli imputati, Basile Sergio e Sapia Monia Carmelina, contumaci, il p.m. ha richiesto la acquisizione per lettura delle loro precedenti dichiarazioni ex art. 512.1 c.p.p. e i difensori dei coimputati non hanno acconsentito alla utilizzazione di tali dichiarazioni nei confronti dei loro difesi; rilevato che il p.m. ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1 e 2, c.p.p., mentre i difensori si sono opposti; ritenuto che entrambe le questioni siano rilevanti giacché la lettura, nel primo caso, e la utilizzazione delle dichiarazioni dei coimputati, nel secondo caso, consentirebbero di acquisire importanti prove nel giudizio a sostegno della tesi accusatoria, osserva quanto segue in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità.

È applicabile al caso di specie l'art. 513, comma 1, c.p.p. per quanto riguarda il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni degli imputati Sapia Monia Carmelina e Basile Sergio nei confronti dei coimputati senza il loro consenso l'art. 513, comma 2, c.p.p. per quanto riguarda la acquisibilità per lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini da coloro nei cui confronti si è proceduto separatamente e la cui posizione è stata definita con esiti diversi. La questione di costituzionalità della prima disposizione di legge che ha aspetti specifici e deve quindi essere esaminata separatamente dall'altra, giacché possono muoversi dei rilievi di irrazionalità, per così dire, interna all'art. 513 c.p.p. tali da dover essere valutati in relazione ai parametri costituzionali dell'art. 3 della Costituzione; mentre l'altra questione presenta degli aspetti più generali in ordine alla sua compatibilità con il sistema costituzionale e con i principi di diritto costituzionale più volte affermati dalla Corte costituzionale.

Sulla prima questione (art. 513, primo comma in relazione all'art. 3 della Costituzione) si deve rilevare in sostanza la diversa disciplina di utilizzabilità in giudizio delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da parte degli stessi soggetti a seconda che il giudizio riguardi anche loro (processo cumulativo) ovvero che nei loro confronti si proceda separatamente: ciò quindi in relazione a fatti processuali casuali e certamente non idonei a giustificare una diversa disciplina probatoria, quali quelli, di varia natura, rilevanti per la riunione o la separazione dei processi.

La diversità di disciplina riguarda la utilizzabilità delle dichiarazioni di coimputati si sono irreperibili. Se per questi si procede separatamente la impossibilità di avere la loro presenza fisica al dibattimento comporta, ai sensi dell'ultima parte del comma 2, dell'art. 513, c.p.p., la utilizzabilità delle loro dichiarazioni predibattimentali a richiesta della parte che ne ha chiesto l'esame ex art. 210 c.p.p. senza condizioni, in sostanza senza necessità del consenso di coloro nei cui confronti quelle dichiarazioni costituiscono prova a carico: si tratta in definitiva di atti irripetibili per fatti o circostanze sopravvenute non prevedibili e come tali la disciplina è analoga a quella prevista per gli atti dello stesso tipo, quella prevista dall'art. 512 c.p.p. Se, invece, si procede nei loro confronti dello stesso processo la irreperibilità, ancorché accertata, non consente la utilizzabilità delle loro precedenti dichiarazioni senza il consenso dei coimputati: si dà lettura di quelle dichiarazioni ed i relativi verbali vengono acquisiti al fascicolo per il dibattimento, ma la loro utilizzazione come elemento di prova è limitata soggettivamente alla sola posizione del dichiarante.

Ovviamente, poiché dell'imputato non può essere disposto l'accompagnamento coattivo perché renda l'esame richiesto ed ammesso stante il divieto dell'art. 490 c.p.p., mentre per le persone indicate dall'art. 210 c.p.p. è consentito l'accompagnamento coattivo i due casi non sempre appaiono identici giacché la impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante al dibattimento può essere accertata in modo compiuto nel secondo e non nel primo: solo per gli imputati in un procedimento connesso nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente possono essere disposte quelle indagini di reperibilità dirette a provocare la loro comparizione anche a mezzo della forza pubblica, mentre per gli imputati in un processo cumulativo gli eventuali accertamenti di reperibilità riguardano la fase della citazione in giudizio e sono talvolta meno penetranti. Anzi con l'applicazione delle regole previste dall'art. 161 c.p.p. la dichiarazione di irreperibilità, del tutto identica all'accertamento di impossibilità di ottenere la presenza dei dichiaranti ex art. 210 c.p.p., è poco frequente: può infatti accadere che la notificazione del decreto di rinvio a giudizio mediante la consegna al difensore, prevista dall'ultimo comma dell'art. 161 c.p.p., in realtà impedisca di fatto di accertare la effettiva irreperibilità dell'imputato. Ma si deve, d'altra parte, osservare come per una diversità meramente apparente e solo formale a fronte di una realtà del tutto identica (l'imputato non è reperibile) non pare razionale una tale sostanziale diversità di disciplina giuridica della prova, tanto più ove questa riguarda, come accade nel caso che qui interessa, non l'imputato-dichiarante, ma gli altri imputati. Senza poi considerare i casi in cui, o perché è stato emesso il decreto di irreperibilità, o perché comunque nel procedimento di notificazione è stata accertata la non reperibilità dell'imputato, le situazioni sopra considerate sono anche formalmente identiche, risultando comunque la irripetibilità dell'atto per fatti imprevedibili posteriori alla dichiarazione resa nella fase delle indagini: vi è una impossibilità di fatto, che prescinde quindi dall'esercizio della facoltà di non rispondere, a che il soggetto renda dichiarazioni nel dibattimento.

Nel caso degli imputati Sapia e Basile, contumaci, non è stata dichiarata la irreperibilità solo perché costoro aveva eletto domicilio come «collaboranti» presso il previsto ufficio del Ministero degli interni e avendo fatto perdere le loro tracce al momento cui hanno deciso di interrompere la loro «collaborazione» hanno potuto ricevere ugualmente la notificazione del decreto con cui sono stati rinviati a giudizio mediante la sola consegna al difensore ex art. 161 u.c. c.p.p. È del tutto evidente che se per una qualunque ragione — dipendente dalla strategia processuale del p.m. ovvero da una delle ipotesi casuali previste dall'art. 18 c.p.p. — si procedesse ora separatamente nei loro confronti alla accertata loro irreperibilità seguirebbe la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini senza necessità di consenso degli altri imputati.

Il rilievo della irrazionale diversità di disciplina di per sé non sarebbe sufficiente ad una corretta soluzione costituzionale giacché potrebbe porsi in dubbio che tra le due disposizioni contrastanti non la prima, quella prevista dal primo comma dell'art. 513 c.p.p., ma la seconda potrebbe essere incostituzionale. In effetti un tale dubbio se metodologicamente corretto deve essere sciolto, a giudizio del tribunale, nel senso prospettato per le ulteriori più generali valutazioni sul «nuovo» art. 513 c.p.p. alla luce dei principi costituzionali nel processo penale affermati dalla Corte costituzionale come desumibili dalla Costituzione: in particolare del principio della «non dispersione delle acquisizioni probatorie», di cui costituisce inequivoca applicazione la disposizione del secondo comma dell'art. 513 c.p.p.

Passando poi all'esame più generale della questione occorre riferirsi ai principi applicati dalle sentenze della Corte costituzionale, n. 254/1992 e n. 255/1992.

Con la prima sentenza la Corte dichiarò la illegittimità costituzionale dell'originario art. 513.2 c.p.p. rilevando una irrazionale diversità di disciplina della prova in casi simili, a seconda che si fosse proceduto, nella stessa situazione di fatto, con processo cumulativo o con processi separati; infatti in questo secondo caso la disciplina della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di chi, avendone la facoltà, non si sottoponeva all'esame era, senza alcuna ragione, più restrittiva di quella prevista per il processo cumulativo. Nel modificare la disciplina, il legislatore ha reso omogenee le due norme prevedendo, in sostanza, che nel processo cumulativo così come in quelli separati la utilizzazione di quelle dichiarazioni è consentita solo se vi è il consenso della parte cui il contenuto delle dichiarazioni si riferisce: poiché, nel primo caso, la dichiarazione predibattimentale di ciascuno degli imputati, che si avvalga della facoltà di non sottoporsi all'esame, non può non essere letta si prevede un divieto di utilizzazione nei confronti degli altri senza il loro consenso; nel secondo caso, senza tale consenso, il verbale delle dichiarazioni predibattimentali non può nemmeno essere acquisito per lettura e non entra nemmeno a far parte del fascicolo del dibattimento. Si tratta di modalità tecnicamente diverse, con uno stesso sostanziale risultato.

Stante quindi, la attuale identità di disciplina — salva la diversità già rilevata nella prima parte di questa ordinanza — la dichiarazione di incostituzionalità dell'originario art. 513.2 c.p.p. non ha di per sé rilievo.

Peraltro nella sentenza n. 254 del 1992 la Corte, pur dovendo esaminare la questione sotto il profilo della irrazionale diversità di disciplina per casi identici, ha individuato nella esigenza di evitare la «perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede» un principio processuale penale di rango costituzionale, cui quindi il legislatore si deve attenere, pur dovendo temperarlo con l'altro principio-guida del processo, quello della oralità e della formazione della prova là dove si realizza pienamente il contraddittorio, nella sede dibattimentale. Questo principio, così individuato, è stato poi precisato dalla Corte nella coeva sentenza, relativa alla questione di costituzionalità dell'art. 500.4, in materia di esame testimoniale. In quel caso è stato il parametro costituzionale su cui si è fondata la pronuncia di incostituzionalità, cosicché è utile ripercorrere il ragionamento della Corte. In primo luogo si afferma nella sentenza «fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» («« appena il caso di ricordarlo»), soggiunge la Corte e l'inciso è molto significativo dell'importanza di quel principio, della sua immanenza nel processo penale tanto che è sufficiente solo menzionarlo), cosicché «l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento», «di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima e al di fuori del dibattimento».

In secondo luogo si evidenziano nella sentenza tutti gli istituti processuali che applicando il principio di non dispersione dei mezzi di prova derogano alla regola della oralità e della immediatezza dibattimentale: queste (continua così la Corte) non sono regole assolute bensì criteri-guida del nuovo processo, e tendono a temperare il rispetto del metodo orale con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto, acquisito prima del dibattimento, sia divenuta non ripetibile.

In terzo luogo tra gli istituti processuali anzidetti si richiama anche quello regolato nell'originario art. 513 c.p.p. A sostegno della incostituzionalità dei limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame testimoniale, la Corte in quella pronuncia trae argomento proprio dall'acquisibilità, tra gli altri atti, dei verbali delle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso o collegato che, esaminato nella fase delle indagini, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel dibattimento. Così si legge nella sentenza della Corte: «se ... è possibile dare lettura in dibattimento (e quindi utilizzare ai fini della decisione) di dichiarazioni rese precedentemente ... dal coimputato che si avvale della facoltà di non rispondere

e di dichiarazioni rese da altri (teste irreperibile, teste deceduto, teste che rifiuti di rispondere, dall'imputato che afferma cose diverse) non è ragionevole non utilizzare le dichiarazioni predibattimentali del testimone, già entrato nel contraddittorio dibattimentale attraverso il veicolo delle contestazioni.

Ora, con la nuova disciplina, proprio uno dei casi presi in considerazione dalla Corte nella sua sentenza come termine di comparazione risulta regolato in modo totalmente diverso.

Che ciò comporta, a giudizio di questo tribunale, due profili di irrazionalità.

Il primo è quello della violazione del principio di conservazione di quanto acquisito prima del dibattimento. Tale principio, come ha insegnato la Corte, e così, del resto, ogni bene o diritto costituzionale tutelato, va temperato con altri confliggenti principi di pari grado: e principalmente con quello della garanzia difensiva nella formazione della prova. Ma la nuova disciplina, perseguendo soltanto quest'ultimo, non tempera i due valori costituzionali ed esclude *tout court* dal materiale probatorio le iniziali dichiarazioni del coimputato o degli altri soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p. Nonostante che — ed ancora una volta il richiamo è alla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 254/1992 — «le dichiarazioni esame sono soggette ad un canone valutativo particolare ... (art. 192.3 e 4 c.p.p.), il quale, nel momento in cui circonda in cui circonda di cautela tali mezzi di prova, evidenza allo stesso tempo ancor più la irragionevolezza di ipotesi ... di assoluta inacquisibilità dei medesimi ai fini della decisione».

Né si può considerare come temperamento tra i confliggenti principi la previsione dell'incidente probatorio senza preclusione di condizioni, giacché, se, da un lato, tale possibilità consente di «fermare» la prova in un momento vicino alle iniziali dichiarazioni evitando i lunghi tempi necessari per l'esame dibattimentale, dall'altro lato nulla concede per evitare la perdita di quel materiale, quando, comunque la persona si avvalga in quella sede della facoltà di non rispondere. In definitiva, sotto questo profilo, si deve dubitare che sia stato in qualche modo tutelato quel bene costituzionale individuato dalla Corte.

Non solo, ma se «fine primario ed ineludibile del processo non può che rimanere quello della ricerca della verità» (finalità cui è stato peraltro attento il legislatore della riforma delle 1988), non si può non dubitare che le nuove disposizioni di legge siano in contrasto anche con quel fine, se solo si considerano le loro possibili conseguenze. Infatti il nuovo art. 513 c.p.p. ha attuato una sorta di «relativizzazione soggettiva» della prova, introducendo un istituto alquanto singolare, quale quello della utilizzabilità (primo comma) e della acquisibilità (secondo comma) della prova per una sorta di «doppio consenso»: di chi ha facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni in dibattimento, dopo averle rese nella fase precedente, così ledendo il primario diritto dell'accusato al «confronto» processuale; e della parte cui le dichiarazioni si riferiscono. Ciò ha fatto confermando per il primo la facoltà di non sottoporsi all'esame dibattimentale su fatti anche altrui nonostante la iniziale decisione di non avvalersi di quella facoltà e conferendo al secondo (l'imputato) una sorta di potere di «veto»: espressamente previsto dal primo comma per il caso di processo cumulativo, ed analogamente previsto, anche se espresso con formula letterale diversa, ma avente lo stesso contenuto, dal secondo comma per il caso di processi separati.

Questo potere processuale è poi conferito solo ad una delle parti, all'imputato cioè, con esclusione della parte pubblica: il p.m. non potrà mai considerarsi, pure nel caso di dichiarazioni favorevoli all'imputato, il soggetto processuale nei cui confronti quelle dichiarazioni possono essere utilizzate. E, già sotto questo profilo, si deve riconoscere che una parità tra le parti nel processo non è realizzata. Ma, a prescindere da queste rilievo marginale, sta il fatto che la utilizzabilità relativa consente, anche nel caso più semplice di connessione, quale è quello di più persone imputate dello stesso reato in concorso tra loro, ad accertamenti giurisdizionali diversi e anche opposti pur in presenza dello stesso materiale originario di prova, a causa del concreto diverso esercizio da parte di ciascuno di quel potere. A seconda che gli imputati — uno od alcuni, giacché anche questo può verificarsi — consentano o meno la utilizzazione o la acquisibilità nei loro confronti la valutazione del materiale probatorio porterà a opposte conseguenze: si può quindi ben ipotizzare che, nello stesso processo, taluno venga condannato per avere commesso il reato in concorso con altri e questi vengano assolti per non aver commesso il fatto o, addirittura, perché il fatto non sussiste.

Ulteriore profilo di valutazione è quello che pone a confronto le disposizioni anzidette (art. 513.1 e 2 c.p.p.) e le altre che, invece, consentono la utilizzazione ai fini del giudizio delle acquisizioni predibattimentali. Il riferimento è agli artt. 500.4, 511-bis, 512 e 512-bis: il sistema prevede ampi spazi per tale utilizzabilità. In alcuni casi, quale quello del testimone che renda dichiarazioni testimoniali difformi da quelli predibattimentali, non vi è dubbio che non si può ravvisare identità di situazioni con i casi regolati all'art. 513 c.p.p. giacché lì si realizza in modo pieno il contraddittorio dibattimentale delle parti nell'esame del dichiarante e, qui, la difesa non può sottoporre la persona che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere, ad alcun esame. Ma, in altri casi la situazione appare identica ed anzi, sotto il profilo difensivo, talvolta peggiore: se il testimone è reticente o rifiuta di rispondere alle domande le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate, salvo un criterio prudenziale di valutazione

probatoria, analogo a quello previsto dall'art. 192.3 c.p.p.; se il testimone risiede all'estero o se è divenuto irreperibile, per fatti o circostanze imprevedibili, analogamente le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate, nel secondo caso, senza la necessità di applicare alcun criterio prudenziale e, nel primo caso, alla sola condizione che si tenga conto degli altri elementi di prova acquisiti.

In definitiva anche sotto questo profilo si deve rilevare una totale diversità di disciplina, nonostante i criteri di valutazione probatoria rigorosi previsti per le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.

Pertanto il tribunale ritiene che non siano manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità:

a) quella del primo comma dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui non prevede la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari senza necessità di consenso dell'imputato cui quelle si riferiscono quando il dichiarante coimputato sia irreperibile;

b) quella del primo e del secondo comma dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui si prevede la inutilizzabilità delle stesse dichiarazioni nei confronti dell'imputato che non consente alla utilizzazione; entrambe in relazione all'art. 3.1 della Costituzione e la seconda anche in relazione all'art. 27.1 della Costituzione.

In via subordinata, con riferimento alla disciplina transitoria della legge n. 267 del 7 agosto 1997, rileva il tribunale come anch'essa non si sottrae a censura di legittimità costituzionale nella parte in cui, nulla prevedendo per casi, come quello di specie, cui non si può applicare, essendo già conclusa la fase delle indagini preliminari, la disciplina transitoria del primo comma dell'art. 6, non consente, per mancanza delle condizioni ivi previste, la applicabilità della disciplina del secondo comma dello stesso articolo, che pure riguarda i processi in corso di giudizio alla data della entrata in vigore della legge.

Infatti la prima disposizione (art. 6.1), con cui si attribuisce la competenza al giudice per le indagini preliminari per l'incidente probatorio da richiedere entro il termine di sessanta giorni, chiaramente delimita l'ambito della sua applicazione ai procedimenti per cui non sia stato già disposto il rinvio a giudizio. La seconda disposizione transitoria (art. 6.2), poi, riguarda, sì, i giudizi di primo grado in corso alla data di entrata in vigore della legge — quale è il presente giudizio —, ma presuppone che sia stata già disposta la lettura delle dichiarazioni predibattimentali del coimputato senza il consenso degli altri.

Si verifica, quindi, un vuoto nella disciplina transitoria per tutti giudizi in corso, iniziati prima della legge, per i quali non si è realizzata quella condizione. Tale lacuna non può certo essere superata, a giudizio del Collegio, per via interpretativa stante la chiara e inequivoca lettera della legge. Ne consegue la disparità di trattamento, dipendente da fattori temporali causali, quali sono quelli della diversa progressione nell'attività di istruzione dibattimentale, non solo per la acquisibilità della prova, ma anche per il regime della sua valutazione giacché, pur con le ulteriori limitazioni previste dal quinto comma dello stesso art. 6, le dichiarazioni predibattimentali di un imputato, in alcuni giudizi, possono essere utilizzate e, in altri (come accade nel presente), non possono esser utilizzate.

Tale disparità — che sembra sia totalmente sfuggita al legislatore — pare irrazionale, ai sensi dell'art. 3.1 della Costituzione, giacché non si ravvisa alcuna ragione perché in situazioni ontologicamente identiche si debbano applicare discipline così diverse in relazione al momento in cui una delle parti (nel caso il p.m.) chieda sia data lettura delle dichiarazioni predibattimentali rese dall'imputato contumace o da chi si sia avvalso della facoltà di non sottoporsi all'esame: la disciplina transitoria, quindi, che consente la utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti dei coimputati ovvero la disciplina dell'art. 513 c.p.p. che condiziona la utilizzabilità al consenso delle altre parti.

Si tratta, poi, di un vuoto normativo della disciplina transitoria che pare debba essere risolto, previa declaratoria di incostituzionalità, con la applicazione a tutti i casi di giudizio in corso della disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 6, posto che l'altra disposizione transitoria sarebbe comunque inapplicabile per almeno due incongruenze: la competenza del g.i.p. la attualità della fase del giudizio.

Quanto all'aspetto della rilevanza della questione nel caso di specie non può esservi dubbio alcuno: le dichiarazioni dell'imputato Casini — dipendente con mansioni di magazziniere della Kovest S.r.l. — sono chiaramente influenti sull'accertamento dei fatti e della eventuale responsabilità dei suoi coimputati. Ciò vale tanto per la questione prospettata in via principale quanto per la questione che si prospetta in via subordinata.

Tra le due questioni vi è evidentemente un rapporto di subordinazione: la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 513.1 c.p.p. comporterebbe necessariamente la caducazione della disciplina transitoria; la declaratoria di costituzionalità di quella disposizione non precluderebbe la valutazione delle censure proposte per la disciplina transitoria.

P. Q. M.

*dichiara rilevante e non manifestamente infondata:*

a) *la questione di incostituzionalità del comma primo dell'art. 513, c.p.p. nella parte in cui non prevede la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal dichiarante coimputato irreperibile senza necessità di consenso da parte del coimputato cui quelle dichiarazioni si riferiscono;*

b) *la questione di incostituzionalità del comma secondo dell'art. 513, c.p.p. nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari delle persone indicate dell'art. 210 c.p.p. che si siano avvalse della facoltà di non rispondere;*

*entrambe in relazione all'art. 3, comma primo della Costituzione e la seconda in relazione anche all'art. 27, comma primo della Costituzione;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

*Sospende il presente processo.*

Pistoia, addì 25 marzo 1998

*Il presidente: SIGNORELLI*

98C0641

N. 418

*Ordinanza emessa il 10 aprile 1998 dal tribunale di Gorizia  
nei procedimenti penali riuniti a carico di Cerani Pierpaolo ed altri*

**Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Ipotesi di contumacia, assenza o rifiuto di sottoporsi all'esame - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.**

**Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Lamentata applicabilità della nuova disciplina ai giudizi di primo grado nei quali il dichiarante venga esaminato dopo l'entrata in vigore della novella - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati.**

**(C.P.P. 1988, art. 513, primo comma; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).**

**(Cost., artt. 3, secondo comma, e 112).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal pubblico ministero all'udienza 19 marzo 1998 nel procedimento 507/94 r.g.n.r. - 114/94 r.g.t.r.i.b. dell'art. 513, comma 1, c.p.p. per violazione degli articoli 3, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui condiziona l'utilizzabilità nei confronti dei coimputati delle dichiarazioni rese dall'imputato assente, contumace, o che si è rifiutato di rendere l'esame, al consenso delle parti, nonché, per gli stessi motivi dell'art. 6, comma 5, delle disposizioni transitorie della novella;

Sentite le parti concludere sul punto come da verbale;

Considerata la rilevanza della questione nel procedimento *de quo* a seguito dell'avvenuta produzione, da parte del pubblico ministero, del processo verbale delle dichiarazioni rese il 10 marzo 1994 in interrogatorio, avanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, dall'imputato Casciello Renato, contumace, ai sensi dell'art. 513, comma 1, c.p.p., e a seguito del manifestato dissenso delle altre parti all'utilizzabilità anche nei loro confronti delle predette dichiarazioni, contenenti espliciti riferimenti alla posizione dei coimputati gerani

Pierpaolo, Rivoldini Valter e Nastro Vincenzo, tratti a giudizio, assieme al Cerani, per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi degli articoli 110 c.p., 216 comma 1, n. 2) e 223 r.d. n. 267/42 dal 29 aprile 1987 al 30 gennaio 1992;

#### OSSERVA

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero non è manifestamente infondata.

Infatti l'attuale testo del comma 1, dell'art. 513 c.p.p., così come novellato dalla legge n. 267/1997, limitatamente alle parole «ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso» viola innanzitutto l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza nel trattamento di casi analoghi, poiché permette al coimputato, che ha già reso dichiarazioni coinvolgenti la posizione di altro coimputato, o al pubblico ministero o alla p.g. delegata, decidere, rispondendo o meno in dibattimento, se e per quale coimputato rendere effettivo il potere di quest'ultimo di opporsi all'utilizzabilità di dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, in questo modo facendo derivare dall'arbitrio di un terzo la possibilità o meno di un soggetto, imputato in un procedimento penale, di incidere sulla utilizzabilità dei risultati delle fonti di prova contenenti elementi rilevanti per la sua posizione, con evidente possibile disparità di trattamento tra coimputati nello stesso procedimento, o in procedimenti nati da una stessa indagine e poi stralciati, o in procedimenti distinti ma che esaminino imputati in analoga posizione, per i quali a volte l'estensione di utilizzabilità del materiale probatorio sarà massima e a volte limitata, a seconda semplicemente dell'atteggiamento processuale di un terzo (poiché solo se il terzo non compare o non risponde sorgerà il potere dell'interessato di opporsi all'utilizzazione delle dichiarazioni rese in indagine dal terzo nei suoi confronti), con ulteriore irragionevolezza delle possibili conseguenze a livello di definizione del procedimento, che potrà essere, in relazione alla stessa vicenda processuale, con soluzioni anche opposte per ciascun coimputato nello stesso procedimento, nonostante la sussistenza dello stesso materiale probatorio raccolto in sede di indagine, o potrà essere di contrasto di giudicati, nel caso di procedimenti stralciati per qualsiasi motivo.

In secondo luogo, lo stesso inciso dell'art. 513, comma 1, viola le norme di cui agli articoli 101, secondo comma, e 112, Cost., poiché da un lato rende il giudice subordinato nelle sue decisioni di merito a due atti sostanzialmente arbitrari di parte, il primo del coimputato che ha reso dichiarazioni in istruttoria, che decide se rispondere o meno in dibattimento, ed il secondo dell'altro coimputato, nei cui confronti il primo ha reso in istruttoria delle dichiarazioni, che il secondo può impedire al giudice di valutare semplicemente opponendosi, qualora il primo non abbia inteso rispondere in dibattimento, con ciò violando il principio secondo il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge e non alle mere e immotivate manifestazioni di volontà di parte, e poiché dall'altro lato incide sull'obbligatorietà dell'azione penale, poiché tale principio verrebbe sostanzialmente vanificato, se l'utilizzazione dei risultati del suo esercizio fossero lasciati alla libera disponibilità dei soggetti nei cui confronti venisse esercitata (che in base allo stesso principio potrebbero essere facoltizzati in futuro a decidere se opporsi o meno ai risultati di un'intercettazione, di una perquisizione, o di una testimonianza, a seconda della convenienza).

D'altra parte tale dispersione delle fonti di prova risulta essere in contrasto col principio, da sempre ribadito dalla Corte costituzionale, in sentenze 3 giugno 1992 n. 254 e 24 febbraio 1995, n. 260 della necessità di preservare il fine ultimo del processo penale, che è quello di accertamento della verità, che viene perseguito col necessario temperamento tra il principio dell'oralità e quello della non dispersione delle fonti di prova, principio che esiste nel nostro ordinamento processuale e che traspare da numerosi articoli (relativi alla formazione del fascicolo per il dibattimento, al meccanismo dell'incidente probatorio, al meccanismo delle contestazioni, al sistema delle letture) e che costituisce correttivo indispensabile al principio dell'oralità, in modo da garantire un corretto equilibrio tra questi due principi, al fine di impedire che uno squilibrio eccessivo a favore di uno di essi comporti una deviazione intollerabile del processo da un corretto *iter* tendente all'accertamento della verità, che, si ribadisce, costituisce, come ha affermato la Corte costituzionale «il fine primario ed ineludibile del processo penale».

Si deve ravvisare altresì un ulteriore profilo di irragionevolezza della normativa di cui all'art. 6 delle disposizioni transitorie della legge 7 agosto 1997 n. 267, con conseguente profilo di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui permette l'immediata applicabilità del testo novellato ai giudizi di primo grado nei quali il dichiarante venga esaminato dopo l'entrata in vigore della novella, senza prevedere alcuna clausola di salvaguardia analoga a quella prevista dai commi 2 e 5 dello stesso articolo per il caso di dichiarante già esaminato in dibattimento, con conseguente irragionevole differenza di trattamento degli imputati i cui procedimenti abbiano già esaurito la fase delle indagini e siano pervenuti già a dibattimento, con impossibilità quindi per il pubblico ministero ormai di chiedere l'incidente probatorio per prevenire la possibile inutilizzabi-

lità successiva delle dichiarazioni già da lui raccolte, e gli imputati i cui procedimenti permettano ancora questa scelta del pubblico ministero, poiché il primo gruppo di imputati si troverà in posizione molto più vantaggiosa dei secondi, determinandosi irragionevolmente tale differenza soltanto per lo stato casuale del procedimento alla data di entrata in vigore della normativa.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 1, c.p.p. e 6, legge 7 agosto 1997 n. 267, nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli articoli 3, 101 secondo comma e 112 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai presidenti delle Camere.*

Gorizia, addì 10 aprile 1998

*Il presidente: SCARAMUZZA*

98C0642

N. 419

*Ordinanza emessa il 15 luglio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 maggio 1998)  
dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra F. W. e P. S. ed altri*

**Filiazione - Disconoscimento di paternità - Proposizione della relativa azione per impotenza a generare del marito - Termine - Decorrenza dal giorno in cui ciascuno dei due coniugi sia venuto a conoscenza di tale impotenza - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del diritto di azione - Lesione della tutela della famiglia, dei figli nati fuori del matrimonio e del diritto alla ricerca della paternità - Richiamo, in particolare, alle sentenze della Corte costituzionale nn. 134/1985 e 249/1974.**

**Filiazione - Disconoscimento della paternità - Proposizione della relativa azione per impotenza a generare del marito - Diritto di entrambi i coniugi di provare detta impotenza, anche dopo un anno o, rispettivamente, sei mesi dalla data della nascita del figlio legittimo ed entro il termine, rispettivamente, di un anno o di sei mesi, dal momento in cui essi siano venuti a conoscenza della stessa - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del diritto di azione - Lesione della tutela della famiglia, dei figli nati fuori del matrimonio e del diritto alla ricerca della paternità - Richiamo, in particolare, alle sentenze della Corte costituzionale nn. 134/1985 e 249/1974.**

(C.C., art. 244, commi 1 e 2).

(Cost., artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, terzo e quarto comma).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 16-19 gennaio 1996 da F. W., con l'avv. Maria Antonia Boccato del Foro di Venezia, giusta mandato in calce all'atto di citazione, attore, contro P. S., con gli avv.ti Maria Caburazzi e Susanna Rossi del Foro di Venezia, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuta, e contro F. M. e F. M., con il curatore speciale avv. Chiara Santi del Foro di Venezia, giusta provvedimento 7 dicembre 1995 del presidente del tribunale di Venezia, convenuti, con l'intervento di pubblico ministero presso il tribunale di Venezia, intervenuto;

In punto: disconoscimento di paternità.

Il tribunale, sentito il relatore, esaminati gli atti ed i documenti allegati, premette l'esposizione dei seguenti fatti, rilevanti per la decisione della causa.

1. Il sig. W. F. contraeva matrimonio in Venezia-Mestre, in data 26 ottobre 1985, con la sig.ra S.P.

In costanza di matrimonio nascevano i figli M. e M., il primo in data 24 aprile 1986, il secondo in data 26 settembre 1991.

Nella primavera del 1992 il F. scopriva la moglie in flagranza di adulterio con il sig. S. B. (suo cognato, avendone sposato la sorella).

Il 30 maggio 1995 il F. (che nel frattempo aveva iniziato la causa di separazione personale dal coniuge) si sottoponeva ad alcuni esami clinici, tra i quali anche quello della fertilità. L'esito dell'esame rivelava che il liquido serninale del F. era caratterizzato da «moderata oligospermia ma più evidente asteno-teratospermia».

Appreso, a seguito di consulto medico, che ciò importava incapacità di procreare, indagando presso comuni amici veniva a conoscenza del fatto che la relazione adulterina risaliva a prima del matrimonio.

Convintosi di non avere generato i minori nati in costanza del matrimonio, proponeva azione di disconoscimento della paternità.

Nella causa si costituiva per i minori il curatore speciale, dichiarando nel loro interesse di rimettersi a giustizia.

Si costituiva anche P. che invece si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo in via preliminare la decadenza del F. dall'azione per mancato rispetto del termine annuale stabilito dall'art. 244 c.c.

Contestava inoltre la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 235 c.c. per la proposizione dell'azione, con riferimento ad entrambi i figli. Negava, in particolare, di avere intrattenuto all'epoca del loro concepimento rapporti sessuali con persone diverse dal marito, e rilevava che questi non aveva assolto l'onere di provare la sussistenza della propria incapacità a procreare al tempo del concepimento. Dichiarava di convivere, insieme ai figli, con il B.

In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica al fine di accertare i caratteri dei marcatori genetici del sangue di F. W., P. S. e dei figli di questa M. e M. All'esito dell'indagine, il perito constatava «plurime incompatibilità immunogenetiche nei confronti dell'ipotesi che M. e M. possano essere figli di F. V.» e concludeva: «sotto il profilo genetico né M. né M. sono figli di F. V.».

All'esito dell'istruttoria, il curatore speciale aderiva alle domande attore ed il pubblico ministero concludeva per il loro accoglimento. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

2. — L'attore ha proposto all'inizio del 1996 azione di disconoscimento della paternità di entrambi i figli minori M. e M., nati rispettivamente nel 1986 e nel 1991, facendo valere l'ipotesi di cui all'art. 235, n. 2, c.c., ossia la propria impotenza al momento del concepimento, scoperta nel maggio 1995.

Il tribunale si trova pertanto a dover affrontare la questione preliminare, necessaria ai fini della decidibilità della causa nel merito, se l'azione sia stata tempestivamente proposta.

Ciò in quanto l'art. 244 c.c. dispone che il marito può disconoscere il figlio entro il termine di un anno, senza peraltro stabilire, in relazione alle ipotesi di adulterio e di impotenza (art. 235, nn. 2 e 3, c.c.), il momento da cui tale termine decorra. In ordine alla prima delle due ipotesi suddette (adulterio), è intervenuta la Corte costituzionale che ha dichiarato, con sentenza 6 maggio 1985, n. 134 l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., dell'art. 244, secondo comma, c.c., nella parte in cui non dispone che il termine per proporre l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie.

In quella stessa occasione la Corte, pur richiesta dal giudice *a quo* di estendere la sua pronuncia *ex art. 27 legge n. 87/1978* all'ipotesi dell'impotenza (anche solo di generare), ha ritenuto di mantenere la pronuncia nei limiti della rilevanza, «data la non totale identità dei casi».

Ciò induce questo giudice, ritenuto precluso il superamento dell'ostacolo normativo in via interpretativa, a rimettere d'ufficio alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell'art. 244, secondo comma, c.c., sotto il medesimo profilo già esaminato nella sentenza n. 134/85, ma con specifico riferimento al caso dell'impotenza di generare, sottoposto al suo esame.

È bensì vero che la Corte costituzionale ha già affrontato la questione della decorrenza del termine dell'azione di disconoscimento fondata sull'impotenza (con la sentenza 23 luglio 1974, n. 349), dichiarandola non fondata.

In quell'occasione venne tuttavia preso in esame il vecchio testo dell'art. 244 c.c. anteriore alla riforma del diritto di famiglia, norma inserita in un sistema improntato all'affermazione della preminenza dei rapporti familiari, nel quale assumeva particolare rilievo il principio del *favor legitimitatis*; inoltre la Corte espresse una valutazione di non completa affidabilità degli strumenti tecnico-scientifici di accertamento della impotenza a generare.

Entrambi gli elementi posti a fondamento del ragionamento della Corte sono da allora mutati. Si è verificato, sul piano normativo oltreché della coscienza collettiva, un evidente spostamento di accento dal *favor legitimitatis* al *favor veritatis* (lo rileva la Corte stessa nella sentenza n. 134/85).

Gli enormi progressi registrati negli ultimi anni nel campo delle indagini ematologiche e genetiche, cui è stata attribuita valenza probatoria dall'art. 235 c.c., ne hanno poi determinato l'utilizzazione generalizzata ed il riconoscimento della idoneità probatoria anche in via esclusiva, ai fini della dimostrazione del rapporto di filiazione.

3. — L'art. 244, secondo comma, c.c. è sospetto di illegittimità, come già prospettato dal tribunale di Torino con l'ordinanza di rimessione n. 1044/83 che ha portato alla pronuncia della sentenza di accoglimento n. 134/1985, *i*) sia per violazione degli artt. 24, primo comma e 3, primo comma, Cost., in quanto impedisce al marito il diritto di provare la propria impotenza (anche solo di generare), anche successivamente al decorso di un anno dalla data della nascita del figlio legittimo, ed entro il termine di un anno dal momento in cui sia venuto a conoscenza della propria incapacità di procreare, al fine di ottenere il disconoscimento della paternità del figlio medesimo; *ii*) sia per violazione degli artt. 2 e 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, terzo e quarto comma, Cost., in quanto impedendo al marito, in modo irragionevole, di far valere la propria inidoneità a generare, contrasta con il diritto inviolabile del padre a fare accertare giudizialmente il rapporto biologico di paternità nei confronti del figlio legittimo.

La Corte (sent. n. 134/85 cit.), ha ravvisato nella disposizione esaminata, con riferimento all'ipotesi dell'adulterio, la lesione dell'art. 24, primo comma Cost..

L'azione in giudizio sarebbe infatti *inutiliter data* ove non fosse consentito al marito di agire entro l'anno dalla scoperta di esso, dal momento che altrimenti il termine per agire potrebbe essere già decorso quando si sia verificato l'avvenimento dal quale concretamente scaturisce il diritto d'azione, laddove «la garanzia di cui all'art. 24 Cost. deve estendersi alla conoscibilità del momento di decorrenza del termine stesso al fine di assicurare all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza» (Corte cost., sentenza n. 14 del 1977).

La Corte aggiunge la considerazione che sul piano dell'esperienza, l'adulterio è fatto la cui conoscenza può essere preclusa per lungo tempo; che la prova di esso non può essere considerata più aleatoria della prova di un fatto, quale la nascita, cui pure il legislatore ricollega, per altre ipotesi, la decorrenza del termine per il disconoscimento; che l'evoluzione della coscienza collettiva e della legislazione attestano la «accordata preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione».

Tutte le considerazioni poste a base della decisione n. 134/85 possono altrettanto bene attanagliarsi al caso che si sottopone all'attenzione della Corte, che attiene, come è stato specificato, all'incapacità di generare.

Il marito può apprendere ben oltre l'anno dalla nascita dei figli (come risulta documentalmente provato e non contestato nel giudizio *a quo*) la propria impotenza a generare all'epoca del concepimento, trovandosi così esposto all'impossibilità di avvalersi dell'azione di disconoscimento *ex art. 235, n. 2, c.c.*

Non sembra possibile obiettare che al marito sarebbe pur sempre consentito esercitare, per far venire meno lo stato di legittimità dei figli, l'azione *ex art. 235, n. 3, c.c.*, sia perché ove l'ordinamento riconosce in via autonoma una determinata azione, la stessa deve poi essere concretamente esercitabile, a prescindere dalla possibilità di avvalersi di vie di tutela diversamente caratterizzate sul piano fenomenologico e probatorio; sia perché (ed il caso di specie ne costituisce un esempio), il termine per l'esercizio dell'azione *ex art. 235, n. 3, c.c.* potrebbe essere anch'esso già decorso, nel momento in cui sorge il presupposto (scoperta dell'impotenza) dell'azione *ex art. 235, n. 2, c.c.*

La scoperta (o la coscienza, se la questione si esamina dal punto di vista della madre) dell'adulterio, non consente infatti di escludere con sicurezza che il figlio non sia del marito, talché ben può residuare, in capo ad entrambi i coniugi, un oggettivo interesse alla proposizione dell'azione *ex art. 235, n. 2, c.c.*

Poiché, come appena rilevato, tale interesse può sussistere anche in capo alla moglie, si chiede che la Corte, in caso di accoglimento, estenda la declaratoria di illegittimità, per i motivi ed in rapporto ai parametri costituzionali esposti in precedenza, anche alla norma di cui al primo comma dell'art. 244 c.c., stabilendo che il termine assegnato alla moglie per il promovimento dell'azione decorra, in caso questa sia fondata sull'art. 235, n. 2, c.c., dalla data in cui essa è venuta a conoscenza dell'impotenza a generare del coniuge.

P. Q. M.

*Sospende il processo;*

*Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo e secondo comma, c.c., nella parte in cui non dispongono, per il caso previsto dal n. 2 dell'art. 235 c.c., che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità decorra dal giorno in cui ciascuno dei due coniugi sia venuto a conoscenza dell'impotenza a generare del marito:*

*i) sia per violazione degli artt. 24, primo comma e 3, primo comma, Cost., in quanto irragionevolmente non attribuiscono, ad entrambi i coniugi, il diritto di provare l'impotenza a generare del marito, anche successivamente al decorso di un anno o rispettivamente sei mesi dalla data della nascita del figlio legittimo, ed entro il termine, rispettivamente di un anno o di sei mesi, dal momento in cui essi siano venuti a conoscenza della predetta impotenza;*

*ii) sia per violazione degli artt. 2 e 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, terzo e quarto comma, Cost., in quanto, impedendo ad entrambi i coniugi di far valere, in modo irragionevole, l'impotenza a generare del marito, contrastano con il loro diritto inviolabile a fare accertare giudizialmente il rapporto biologico di paternità nei confronti del figlio legittimo;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge conseguenti.*

Venezia, addì 15 luglio 1997

*Il presidente:* TANTULLI

*Il giudice est.:* VALLE

98C0643

N. 420

*Ordinanza emessa il 5 marzo 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 maggio 1998) dal tribunale regionale giustizia amministrativa - sezione per la provincia di Bolzano, sul ricorso proposto da Morelli Corrado contro la Sovrintendenza scolastica di Bolzano ed altri.*

**Istruzione pubblica - Provincia di Bolzano - Insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie - Limitazione ai docenti della stessa madre lingua (italiana o tedesca) degli alunni, documentata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Conseguente esclusione dalla graduatoria di insegnamento per la scuola di lingua tedesca di docente in possesso di doppia madre lingua e dichiarante in precedente graduatoria il possesso della madre lingua italiana - Violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a.**

**(D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 12, secondo comma, in relazione al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 19, primo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

#### IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 546 del registro ricorsi 1995, presentato da Morelli Corrado, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Lanzinger con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, p.zza della Vittoria n. 7/3, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro sovrintendenza scolastica di Bolzano - Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca della provincia di Bolzano - Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato, resistenti, e nei confronti Blaas Ulrich, non costituito;

Per l'annullamento del decreto dd. 8 settembre 1995, dell'intendente scolastico dott. Walter Stifter prot. n. HB/HK/17723/7 - C4 - 95, con il quale il ricorrente veniva escluso dalle graduatorie provinciali presso l'Inten-

denza scolastica per la scuola in lingua tedesca; di ogni altro atto presupposto o conseguente; e per la reintegrazione del ricorrente nelle graduatorie, come richiesto, con conseguente assegnazione dell'incarico di supplente per il triennio 1995-1998 per le classi di concorso 039A, 059A, 060A.

Visto il ricorso notificato il 23 novembre 1995 e depositato il 6 dicembre 1995 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sovrintendenza scolastica di Bolzano, dell'Intendenza scolastica in lingua tedesca della provincia di Bolzano, del Ministero della Pubblica Istruzione dd. 9 dicembre 1995;

Vista l'ordinanza n. 163/96 dd. 23 luglio 1996 di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista la memoria prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 5 marzo 1997 il consigliere Camilla Behmann Da Giau ed ivi sentita l'avv. G. Lanzinger per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### ESPOSIZIONE DEL FATTO

Morelli Corrado ricorre all'intestato tribunale per l'annullamento del provvedimento con il quale è stato escluso dalle graduatorie provinciali presso l'Intendenza scolastica per la scuola con lingua di insegnamento tedesca e per la propria reintegrazione nelle graduatorie, come richiesto, con conseguente assegnazione dell'incarico di supplente per il triennio 1995-1998.

Il ricorrente espone di aver appreso la lingua materna (tedesco) e la lingua paterna (italiano) con perfetta padronanza fin dall'origine e di aver frequentato istituti scolastici sia italiani che tedeschi sino ai più elevati livelli.

Nell'anno 1992 aveva presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria della Sovrintendenza scolastica di Bolzano per il triennio 1992-1995, per l'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento italiana ed aveva allegato una dichiarazione di essere di madrelingua italiana.

Successivamente, nel marzo dell'anno 1994, revocando, come afferma, la precedente dichiarazione di essere di madre lingua italiana, aveva presentato domanda alla Intendenza scolastica di Bolzano per inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca ed aveva allegato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datata 21 aprile 1994 con firma autenticata dal Consolato generale d'Italia di Francoforte sul Meno (Germania), circa il possesso di madrelingua tedesca.

In esito alla domanda gli veniva affidato incarico di una supplenza annuale per l'insegnamento della materia di geografia per l'anno scolastico 1994/1995.

in data 21 febbraio 1995 presentava all'Intendenza scolastica istanza per inclusione nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenza presso le scuole superiori con lingua di insegnamento tedesca per il triennio 1996/1997/1998.

Successivamente la Sovrintendenza scolastica di Bolzano, su richiesta dell'Intendenza scolastica comunicava a questa, con nota di data 18 agosto 1995, che il dottor Corrado Morelli «... risulta regolarmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze nelle scuole secondarie (sono indicate le diverse classi di concorso) della Sovrintendenza scolastica avendo prodotto domanda in data 21 febbraio 1992 (triennio 1992/1995) corredata dalla regolare certificazione del possesso della madrelingua italiana, resa in data 15 febbraio 1992 presso il comune di Latina».

In conseguenza di tale anomala situazione (due dichiarazioni contrastanti circa la propria madre lingua) il Morelli veniva inserito con riserva nella graduatoria provinciale provvisoria per il conferimento di supplenze per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e, quindi, veniva disposta la sua esclusione.

Avverso il provvedimento l'interessato presentava ricorso in opposizione e l'Intendente scolastico con provvedimento n. HB/HK/An/17723/7-C4-95 dd. 8 settembre 1995 decretava la sua esclusione dalle graduatorie provinciali con la seguente motivazione: «accertato che il docente Morelli Corrado non ha potuto produrre la dichiarazione di madrelingua tedesca nella forma prescritta in quanto già nell'anno 1992 ha dichiarato di essere in possesso della madre lingua italiana; constatato che il contenuto della dichiarazione resa in data 15 febbraio 1992 è in netto contrasto con il contenuto della dichiarazione resa in data 21 aprile 1994».

Il ricorrente ha ritenuto il provvedimento illegittimo e vessatorio per i seguenti motivi:

I. — Eccesso di potere sotto il profilo della erronea e contraddittoria motivazione - errore nei presupposti.

La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata sotto un primo profilo perché non corrisponderebbe al vero che il Morelli non abbia potuto produrre la dichiarazione attestante il possesso della madre lingua tedesca, stante la relativa prova documentale in atti in ordine alla sua produzione.

Conseguentemente sarebbe frutto di semplice illazione anche l'assunto circa la impossibilità per il Morelli di produrre la dichiarazione di madre lingua per aver egli dichiarato in precedenza di essere di madre lingua italiana.

La motivazione infine poggerrebbe su di un assioma indimostrato secondo il quale la dichiarazione di essere di madre lingua tedesca; dichiarazione redatta dopo aver in precedenza fornito ad altra Amministrazione la diversa dichiarazione di essere di madre lingua italiana, costituirebbe un atto inaccoglibile perché contraddittorio.

II. — Violazione d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, art. 19 - d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89, art. 12, anche con riferimento all'art. 97 della Costituzione, e art. 10 dello Statuto di autonomia.

All'art. 19 del d.P.R. n. 670/1972, secondo il quale in provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito da docenti di madre lingua uguale a quella degli alunni, non potrebbe essere data l'interpretazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale una dichiarazione relativa alla propria lingua madre sia poi non più modificabile.

Neppure dal contenuto dell'art. 12 del d.P.R. n. 89/1983 potrebbe dedursi la limitazione ritenuta dall'Amministrazione che, ove fosse condivisa, porrebbe i docenti in uno stato di discriminazione, essendo costretti a rinunciare o all'affermazione di una delle proprie madri lingue ovvero alla possibilità di avere accesso ad un concorso.

III. — Violazione ed errata interpretazione dell'o.m. ministeriale 29 dicembre 1984 n. 371, artt. 3, 4 e 11.

Il Morelli si sarebbe adeguato al contenuto dell'o.m. richiamata; tanto da ottenere l'incarico di supplenza nell'anno scolastico 1994/1995 presso un istituto di lingua tedesca ed essere stato ammesso nelle relative graduatorie provinciali per il triennio 1995/1998. L'esclusione dalle stesse, come operata con il provvedimento impugnato, non è conseguente all'applicazione di nessuna disposizione ministeriale.

IV. — Eccesso di potere per violazione del principio di razionalità e di pubblico interesse in materia di graduatorie e concorsi nel pubblico impiego.

Dovrebbe ritenersi sussistere il diritto-potere del cittadino, effettivamente ed integralmente appartenente a due culture linguistiche, di poterle affermare ed utilizzare entrambe, anche a fini lavorativi, mentre contrasterebbe con il principio di razionalità l'allontanamento del ricorrente dall'insegnamento in lingua tedesca così come il divieto di accedervi per il futuro, considerato anche la piena soddisfazione conseguente all'insegnamento effettuato nella scuola di lingua tedesca per un intero anno scolastico.

Infine l'esclusione del ricorrente dall'insegnamento in lingua tedesca contrasterebbe con il pubblico interesse ad usufruire di personale dotato di alta qualificazione professionale e di perfette cognizioni linguistiche.

Il ricorrente concludeva per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali e per la sua reintegrazione nelle graduatorie con assegnazione dell'incarico di supplente per il triennio 1995/1998 per le classi di concorso 039A, 059A, 060A.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso contesta la legittimità della esclusione dalle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenza presso le scuole con lingua di insegnamento tedesca di un soggetto per il motivo che lo stesso non sarebbe stato in grado di produrre la dichiarazione di lingua tedesca, nella forma prescritta, in quanto, in precedenza, aveva dichiarato di essere di madre lingua italiana.

La normativa di riferimento, richiamata anche nel provvedimento impugnato, è la seguente:

Art. 19, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige secondo il quale: «Nella provincia di Bolzano l'insegnamento delle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna, italiana o tedesca, degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna».

Art. 12, secondo comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, contenente l'approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano che, a sua volta, stabilisce che «Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonché ai ruoli del personale docente della seconda lingua, è richiesta, oltre al possesso dei prescritti requisiti, l'appartenenza al corri-

spondente gruppo linguistico». Ed ancora, al terzo comma, «... l'accesso alle cattedre in lingua italiana ed a quelle in lingua tedesca delle scuole secondarie delle località stesse è riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente».

Infine l'art. 3, primo comma, dell'o.m. n. 371 del 29 dicembre 1994 (concernente il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica per il triennio 1995/98), in calce al quale è riportata la nota «1» che regola la materia per la Provincia di Bolzano e che così dispone: «Per la Provincia di Bolzano gli aspiranti ..... possono presentare distinte domande al Sovrintendente scolastico, ..... all'Intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca, con l'obbligo di documentare l'appartenenza al gruppo linguistico.

L'appartenenza al gruppo linguistico è riferita al possesso della lingua madre corrispondente,..... possesso che deve essere documentato, sia per gli aspiranti residenti in provincia di Bolzano e sia per quelli non residenti in detta provincia; con atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà».

Con il primo motivo di ricorso è stata eccepita la erronea e contraddittoria motivazione.

In effetti è erronea l'affermazione contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato «che il Morelli non ha potuto produrre la dichiarazione di madre lingua tedesca nella forma prescritta in quanto già nell'anno 1992 ha dichiarato di essere in possesso della madre lingua italiana».

Vero è che il ricorrente ha in effetti prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di essere di madre lingua tedesca, assolvendo così all'onere imposto dalla nota 1 all'art. 3 della surriportata c.m. 371 del 29 dicembre 1994.

La motivazione contrastata poggia altresì sull'ulteriore osservazione che il ricorrente in precedenza, nell'anno 1992, aveva presentato alla Sovrintendenza scolastica una dichiarazione di essere di madre lingua italiana, dichiarazione nettamente contrastante con quella successiva di possesso di madre lingua tedesca.

La questione, dunque, a prescindere dalla fondatezza o meno del motivo di ricorso, necessita di una pronuncia circa la ammissibilità delle due dichiarazioni rese in epoca diversa dal ricorrente, ovvero se siano fra loro inconciliabili in quanto contraddittorie.

La circostanza va riferita anche al contesto nel quale il problema si presenta. Afferma la difesa erariale che la dichiarazione di madre lingua costituisce un atto irripetibile e non modificabile *ad libitum*, rappresentando una dichiarazione di scienza e, quindi, di verità, e ciò contrariamente alla dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico che riveste invece valore di dichiarazione di volontà. Aggiunge che lo statuto speciale di autonomia, e la relativa norma di attuazione, disciplinano differientemente queste due situazioni riservando la prima al campo di applicazione in materia scolastica ove appare necessario un insegnamento impeccabile sotto il profilo linguistico.

L'assunto può essere solo in parte condiviso.

L'art. 3 dell'o.m. n. 371 del 29 dicembre 1994, più sopra riportata e richiamata; che alla nota 1 si riferisce specificatamente alla provincia di Bolzano, stabilisce, per gli aspiranti alle supplenze, «l'obbligo di documentare l'appartenenza al gruppo linguistico. L'appartenenza al gruppo linguistico è riferita al possesso della lingua madre corrispondente, ..... possesso che deve essere documentato ..... con atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà».

Dunque il concetto di appartenenza ad un gruppo linguistico viene assimilato a quello del possesso della lingua madre corrispondente, pur non essendo espresso chiaramente se sussista differenza fra le due situazioni, mentre è noto che la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico è la conseguenza di una libera scelta, valida per il periodo di durata del censimento.

Non è neppure vero che l'essere di una determinata madre lingua — ovvero il dichiararsi di una determinata madre lingua — comporti, con riferimento ad essa, una esclusiva capacità linguistica.

Vero è, al contrario, che, con particolare riferimento alle zone mistilingui, è del tutto ipotizzabile il contemporaneo possesso sia della lingua appresa dalla madre che di quella appresa dal padre, ovvero di due madri lingue.

Ma se invece è vero che la richiesta di dichiarazione di possesso di una determinata madre lingua è determinata dalla necessità di assicurare agli alunni insegnanti che siano in possesso delle loro stesse capacità linguistiche, allora non si può escludere la possibilità che la dichiarazione di possesso di una madre lingua — necessaria per insegnare nelle scuole con insegnamento di quella madre lingua — possa coesistere con successiva dichiarazione di possesso di altra madre lingua, corrispondente a quella di insegnamento nella diversa scuola in cui si è scelto di insegnare.

Occorre ancora osservare che con dette norme, dettate in materia di ordinamento scolastico, è stabilito che l'insegnamento è impartito da docenti della stessa madre lingua degli alunni.

Al riguardo va detto che ai sensi dell'art. 19 - 3° comma, del d.P.R. n. 670/1972 «L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci». Poiché la norma non specifica che l'iscrizione degli alunni alla scuola, italiana o tedesca che sia, presuppone il possesso da parte degli stessi della lingua materna corrispondente, deve ritenersi che agli alunni sia consentito di chiedere l'iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento o italiana o tedesca — salvo accertamento della conoscenza della rispettiva lingua — a prescindere dal possibile possesso di diversa madre lingua. A ciò consegue che un docente può trovarsi ad insegnare ad un alunno di diversa madre lingua; in contrasto con quanto disposto nell'art. 19, primo comma del d.P.R. n. 670/1972 più sopra riportato.

In altre parole per una corretta applicazione della norma di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 670/1972 dovrebbe essere effettuato un preventivo esame in ordine alla effettiva madre lingua dei singoli alunni per poi assegnare a ciascuno di essi l'insegnante della corrispondente lingua madre il che, oltre ad essere una soluzione del tutto inapplicabile ed inapplicata, contrasterebbe altresì con il contenuto dell'art. 12, più sopra riportato, secondo il quale, determinata la scuola — in lingua italiana o in lingua tedesca — ad essa devesi fare riferimento per la scelta dei docenti che devono essere di lingua materna corrispondente.

In conseguenza è legittimo il dubbio che possa essere disconosciuta la possibilità di dichiararsi in possesso di una determinata madre lingua e, in un momento diverso ed in un diverso contesto, di dichiararsi in possesso di altra madre lingua senza che ciò possa comportare il sospetto di una dichiarazione falsa.

Nelle norme citate non è specificato il concetto di madrelingua così come inteso dal legislatore e così non è riconosciuta la possibilità che siano possedute entrambe le capacità linguistiche, sia quella italiana che quella tedesca e che la dichiarazione del possesso di una madrelingua (italiana o tedesca che sia, che, peraltro, può essere anche non veritiera) escluda il possesso dell'altra madre lingua.

In definitiva la norma limita l'accesso al pubblico impiego, ed in particolare alla funzione di docente.

Il Collegio ritiene dunque non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 12, terzo comma del D.P. n. 89/1983 in relazione all'art. 19, primo comma del d.P.R. n. 670/1972, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Poiché la dedotta questione di legittimità costituzionale appare altresì rilevante ai fini della decisione della controversia, appare doveroso rimetterne la valutazione alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Sospende il giudizio sul ricorso specificato in epigrafe;*

*Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma del d.P.R. n. 89/1983 in relazione all'art. 19, primo comma del d.P.R. n. 670/1972; in relazione all'art. 12, terzo comma del d.P.R. n. 89/1983;*

*Dispone che a cura della segreteria siano trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale, insieme alla presente ordinanza, e che quest'ultima sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del parlamento.*

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 5 marzo 1997.

*Il presidente f.f.: WEIS*

*L'estensore: BEHMANN DA GIAU*

## N. 421

*Ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Santomauro Valentina contro l'Università degli studi di Genova ed altro*

**Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.**

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 1479/1997 r.g.r. proposto da Santomauro Valentina, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrica Croci e Barbara Cremonini elettivamente domiciliata in Genova corso A. Saffi, 7/2, ricorrente;

Contro Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, resistente;

Per l'annullamento della determinazione dell'Università di Genova con la quale è stata negata alla ricorrente l'ammissione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, implicita nella mancata inclusione nella graduatoria degli ammessi; degli atti e delle deliberazioni con i quali l'Università ha deciso di limitare ad un numero chiuso e predeterminato le iscrizioni al corso di laurea predetto per l'anno accademico 1997-98, tra i quali, in particolare, il decreto del rettore in data 1° agosto 1997; del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica in data 21 luglio 1997, n. 245, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5; del decreto del Ministero suddetto in data 31 luglio 1997, e di ogni atto connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 15 gennaio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. Piscitelli per delega dell'avv. Croci per la ricorrente e l'avv. De Napoli per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

## ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 19 settembre 1997 Santomauro Valentina impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver conseguito il diploma di maturità scientifica, di aver intenzione di iscriversi al corso di laurea in medicina e chirurgia e di aver appreso all'inizio di agosto che gli organi universitari avevano deciso di ammettere al corso un numero limitato di studenti, previo superamento di esame. Avendo sostenuto la prova, e non essendo risultata collocata in posizione utile nella graduatoria degli ammessi, la ricorrente impugna gli atti sopra specificati per i seguenti motivi:

Illegittimità del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 n. 245:

1) Violazione artt. 33, 34 e 76 della Costituzione. Illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997. Illegittimità derivata;

2) Violazione del principio di legalità e di tipicità. Falsa applicazione dell'art. 9 legge n. 341 del 1990. Eccesso di potere sotto diversi profili;

3) Violazione art. 17 comma 3 legge n. 400 del 1998 e del principio di legalità.

Illegittimità del decreto ministeriale 31 luglio 1997:

4) Illegittimità derivata;

5) Eccesso di potere. Violazione art. 3 legge n. 241 del 1990;

6) Violazione art. 4 regolamento ministeriale 21 luglio 1997 n. 245. Eccesso di potere;

7) Eccesso di potere sotto diversi profili;

8) Violazione art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione dei principi in tema di efficacia degli atti amministrativi. Eccesso di potere.

Illegittimità degli atti dell'Università di Genova:

9) Illegittimità derivata;

10) Eccesso di potere sotto diversi profili. Violazione art. 3 legge n. 241 del 1990;

11) Violazione artt. 33 e 34 della Costituzione. Eccesso di potere sotto diversi profili. Violazione del principio di legalità e dei principi sull'efficacia degli atti amministrativi.

La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastata dall'amministrazione intimata, costituitasi in causa.

Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, che intende iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facoltà di medicina e chirurgia tale facoltà è stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.

Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Università di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per la ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale che ritiene di dover sollevare.

L'annullamento degli atti dell'Università di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali in sede centrale, si è stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci talché con l'annullamento degli atti dell'Università ove pronunciato, si assicurerebbe alla ricorrente un grado minore di tutela.

I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali prima ed oltre che quelli dell'Università) trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990 come modificato dall'art. 17 comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni».

In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio) e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Università di Genova (con il d.m. del 31 luglio).

In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.

Il collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 9 comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni.

La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, può soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge.

Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1932, per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge 127 del 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Università, ma non pone essa stessa limitazioni: non è quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva — relativa — di legge.

Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione», occorrendo, all'uopo, che «sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte costituzionale 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale.

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 quarto comma legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonché con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 quarto comma, legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 1998.

*Il presidente:* BALBA

*Il consigliere, rel. ed est.:* VIGOTTI

## N. 422

*Ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal magistrato di sorveglianza  
del tribunale per i minorenni degli Abruzzi sull'istanza proposta da M.M.*

**Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Concessione ai condannati alla reclusione, per i reati di cui al primo comma dell'art. 4-bis, legge n. 354/1975 - Condizioni - Avvenuta espiazione di almeno metà della pena - Applicabilità di tale disposizione anche a detenuti di età minore - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sulla tutela dei minori - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 125/1992, 168/1994, 109 e 403/1997.**

[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quarto comma, lett. c)].

(Cost., artt. 3 e 31, secondo comma).

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale nel proc. n. 14/98 reg. S 18, avente ad oggetto la richiesta di permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter, della legge 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. Domanda presentata da M.M., nato in Melissano (Lecce) il 27 marzo 1975, detenuto presso la Casa circondariale di Sulmona.

## FATTO E DIRITTO

Con richiesta datata 21 gennaio 1998, pervenuta a quest'ufficio il 7 marzo 1998, M.M. chiedeva la concessione di un permesso premio di giorni tre, ai sensi dell'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario.

Il M. aveva subito diverse condanne per vari reati, fra i quali rapine pluriaggravate, detenzione di armi e omicidio volontario, ad opera del tribunale per i minorenni di Lecce.

La procura della Repubblica presso tribunale per i minori di Lecce, con provvedimento n. 48/A/95 del 14 febbraio 1997, aveva determinato la pena complessiva in anni quindici di reclusione, con decorrenza dal 24 marzo 1993 e termine al 24 marzo 2008.

Le relazioni pervenute dalla Casa circondariale di Sulmona erano sostanzialmente favorevoli al M. A suo carico c'era soltanto il coinvolgimento in una rissa in carcere, ma la sua posizione nell'ambito dell'episodio era stata assolutamente marginale, come dichiarato dagli stessi estensori del rapporto.

Il magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila avrebbe concesso il permesso, se non glielo avesse impedito l'art. 30-ter comma quarto, lett. c) della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Quella norma richiede, per la concessione del permesso premio, a detenuti condannati per taluno dei delitti indicati nel comma prima, dell'art. 4-bis, cit., l'espiazione di almeno metà della pena.

Il M. ha scontato, sinora, soltanto un terzo (pari a cinque anni) della pena complessiva e non può quindi beneficiare di alcun permesso. Il tribunale per i minorenni di Lecce lo ha condannato, infatti, per delitti previsti dall'art. 4-bis cit., ossia per rapina, aggravata dall'uso di armi, ed omicidio volontario.

Ritiene questo magistrato di sorveglianza che ricorra, nella specie, l'incostituzionalità dell'art. 30-ter, comma quarto, lett. c) cit, per contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esso si applica a detenuti di età minore.

La questione è rilevante, perché dal suo accoglimento dipende la possibilità per il M. di fruire di benefici premiali. In caso contrario, egli dovrà attendere due anni e mezzo, ossia lo scadere del termine coincidente con la metà della pena espiaata.

Riguardo alla possibilità, per il magistrato di sorveglianza, di sollevare questioni di costituzionalità in materia di permesso premio, si rinvia a quanto affermato da codesta Corte nella sentenza 2-6 giugno 1995 n. 227. La motivazione di quel provvedimento, nella parte che interessa, s'intende integralmente richiamata (punti 3-4 del «Considerato in diritto»).

La questione è non manifestamente infondata.

L'applicazione dell'art. 30-ter comma quarto, lett. c), anche ai detenuti di età minore, è conseguente all'inerzia del legislatore, che non ha ancora dettato una disciplina specifica per l'esecuzione delle pene nei confronti dei minori. Continua così ad estendersi ai minorenni la disciplina prevista dall'ordinamento penitenziario generale (art. 79 della legge n. 354 del 1975).

La Corte costituzionale ha affermato che l'assoluta parificazione fra minorenni e adulti, in materia di ordinamento penitenziario, entra in conflitto con la necessità della flessibilità del trattamento del detenuto minore di età, specialmente nelle sentenze n. 125 del 1992, 109 del 1997, 403 del 1997, che s'intendono in questa sede richiamate.

Nel caso di specie, ricorre il contrasto dell'art. 30-ter, comma quarto, lett. c) con le esigenze appena esposte.

La meccanica estensione della disciplina generale ai minorenni preclude al giudice qualsiasi valutazione della condotta del minore stesso e, quindi, ogni previsione individualizzata, riguardo alla capacità di risocializzazione della pena, in concreto.

La previsione di un termine uguale, per adulti e minori, quale requisito per la concessione del permesso premio, comporta l'impossibilità concreta, per il minore, di fruire di un tale beneficio per un periodo eccessivamente lungo. Nel caso di specie, il M. dovrebbe attendere due anni e sei mesi, con gravi conseguenze sulle sue possibilità di recupero sociale.

Quest'impossibilità di fatto preclude al minore uno strumento indispensabile per la cura di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Lo stesso legislatore ha previsto, a favore dei minorenni, disposizioni specifiche, dirette a raggiungere quelle finalità rieducative particolari e tipiche dell'esecuzione penale minorile (sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 1994 e 109 del 1997, che s'intendono richiamate).

La cessazione dell'esclusione automatica, prevista ora dalla norma contestata, non esclude, ovviamente, che il giudice possa valutare la concessione del permesso sotto il profilo della regolarità della condotta, perché siffatto presupposto è di carattere generale.

La norma denunciata dovrà, quindi, essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui è applicabile nei confronti dei minori.

*P. Q. M.*

*Letti gli artt. 134 segg. della Costituzione;*

*Visto l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma quarto, lett. c) della legge 26 luglio 1975 n. 354, con riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui si applica ai minorenni;*

*Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notifica della presente ordinanza al condannato, al p.m. in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

L'Aquila, addì 26 marzo 1998

*Il magistrato di sorveglianza: ERAMO*

N. 423

*Ordinanza emessa il 13 marzo 1998 dal tribunale di Modena  
nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Antonio ed altro*

**Processo penale - Dibattimento - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - sottrazione di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento tra procedimenti in corso e non in corso.**

(C.P.P. 1988, art. 513, commi 1 e 2, legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Vista l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., sollevata dal p.m.;

Sentite le parti;

ritenuto che detta eccezione è rilevante, considerando che tre imputati di reato connesso ammessi ai sensi dell'art. 495 c.p.p., Patricelli, Zampella e Borgonovi, si sono avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere e che i difensori degli imputati si sono opposti alla acquisizione e alla lettura, richieste dal p.m., dei verbali delle dichiarazioni rese dai predetti soggetti nelle indagini preliminari;

che il p.m. ha organizzato la raccolta dei mezzi di prova, nel corso delle indagini preliminari, nella vigenza della precedente normativa in materia, senza poter prevedere le preclusioni oggi in vigore e senza poter utilizzare lo strumento alternativo predisposto dal legislatore con le nuove disposizioni (incidente probatorio);

che, l'efficacia del ricorso all'istituto dell'incidente probatorio, è condizionata alla immediatezza rispetto all'acquisizione da parte del p.m. delle dichiarazioni dei collaboratori (e ciò in ragione della peculiarità della posizione di questi ultimi); che, pertanto, la facoltà riconosciuta al p.m. dalla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 267/1997 non può essere idonea allo scopo, così che deve rilevarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra procedimenti in corso e non.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e seg. della legge n. 87 del 1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma secondo c.p.p. e 6, della legge n. 267/1997, nelle parti e per i profili di cui in motivazione;*

*Sospende il presente procedimento;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale;*

Modena, addì 13 marzo 1998

*Il presidente: LUGLI*

N. 424

*Ordinanza emessa il 31 marzo 1998 dal tribunale di Catania sul reclamo proposto da Arena Gaetano contro l'Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli - Tomaselli*

**Sanità pubblica - Convenzioni delle aziende ospedaliere con personale sanitario esterno per l'espletamento del servizio di interruzione volontaria della gravidanza - Validità trimestrale - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. sotto il profilo dell'aggravio finanziario e dell'intralcio all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa - Lesione del diritto alla salute - Riproposizione sul presupposto della ritenuta permanente rilevanza di questione già oggetto di ordinanza di restituzione atti n. 439/1997.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 23 e 24).

(Cost., artt. 32, primo comma, e 97, primo comma).

#### IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento per reclamo iscritto al n. 129/1996 r. reclami, vertente tra Gaetano Arena, rappr. e dif. dall'avv. Santo Li Volsi per mandato a margine dell'atto di reclamo, reclamante, e Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli - Tomaselli, rappr.ta e difesa dall'avv. Nicolò D'Alessandro per mandato a margine del ricorso notificato in data 28 ottobre 1996, reclamata.

#### RITENUTO IN FATTO

Nell'ottobre del 1995 l'Azienda reclamata bandiva un concorso per la selezione di infermieri professionali da impiegarsi, nell'ambito di un rapporto convenzionato, per l'espletamento del servizio di interruzione volontaria della gravidanza di cui alla legge n. 194/1978.

Gaetano Arena, partecipando alla selezione, si collocava utilmente in graduatoria, sicché in data 3 giugno 1996 stipulava la relativa convenzione.

La necessità di ricorrere a personale sanitario convenzionato per l'effettuazione del servizio dell'I.V.G. nasceva dalla circostanza che i dipendenti dell'ospedale avevano da sempre sollevato obiezione di coscienza ex art. 9 legge n. 194/1978, tanto che il servizio stesso era stato assicurato, sin dalla sua istituzione, unicamente da personale esterno convenzionato.

Già dall'anno 1979 erano state all'uopo stipulate convenzioni per la durata di un anno, rinnovate alla scadenza per un eguale periodo, fatta eccezione per il rapporto dedotto la cui durata è stata dall'azienda limitata a soli 3 mesi, nel presupposto di essere tenuta all'osservanza del disposto dell'art. 3 legge n. 537/1993, che al comma 23 vieta le assunzioni di personale a tempo determinato e la stipula di rapporti di lavoro autonomo «per prestazioni superiori a 3 mesi».

Il ricorrente, che aveva appreso della ridotta durata del rapporto solo all'atto della stipula della convenzione, stante il difetto di qualsiasi indicazione al riguardo nell'avviso pubblico di selezione, adiva in via di urgenza il pretore di Catania, in funzione di giudice del lavoro, affermando la illegittimità del termine apposto alla convenzione, per non essere applicabile in ispecie il limite temporale introdotto dal cit. art. 3 legge n. 537/1993; chiedeva in conseguenza che, previa disapplicazione della deliberazione n. 591/1995 illegittimamente adottata dall'Azienda in violazione delle leggi n. 194/1978 e n. 597/1993, nonché dell'art. 97 della Costituzione, si ordinasse all'Azienda medesima di mantenere il rapporto di convenzione in questione, oltre l'incongruo termine finale fissato di 3 mesi.

L'Azienda si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo la nullità del ricorso, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e l'infondatezza del merito. Con ordinanza del 1° ottobre 1996 il pretore rigettava il ricorso e compensava le spese tra le parti.

Avverso tale ordinanza Gaetano Arena proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., chiedendo, in principalità, accogliere le domande azionate in via d'urgenza e, in subordine, sollevarsi «questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione agli artt. 97, comma primo, e 32, comma primo, della Costituzione, qualora fosse interpretato nel senso del divieto assoluto di stabilire rapporto di lavoro autonomo per periodi superiori a tre mesi anche quando essi siano previsti da leggi speciali o siano diretti all'esecuzione di prestazioni per fini pubblici dovuti a tempo indeterminato».

Ricostituitosi il contraddittorio, l'Azienda reclamata contestava il fondamento del reclamo, chiedendone il rigetto; insisteva altresì nelle eccezioni di nullità del ricorso e di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con ordinanza del 5 novembre 1996 questo tribunale dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, nella parte in cui impone alle aziende ospedaliere il rispetto del termine finale di 3 mesi, pure per la stipula di convenzioni con personale sanitario esterno da impiegarsi per l'espletamento del servizio di interruzione volontaria di gravidanza, per contrasto con il disposto di cui agli artt. 32, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Sospendeva in conseguenza il procedimento ed ordinava trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Con ordinanza del 16 dicembre 1997 la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che, «successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale in questione, era entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui art. 1, da un lato, al comma 45, aveva introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto dell'assunzione del personale anche a tempo determinato, e dall'altro lato, al comma 46, aveva dispensato da tale divieto, fra gli altri, gli enti del Servizio sanitario nazionale», ordinava la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché valuti «se l'innovazione legislativa abbia inciso sul quadro normativo cui egli riferisce la questione di costituzionalità»; ed inoltre «se la modifica abbia innovato i modelli organizzativi di cui dispongono gli enti ospedalieri per la gestione del servizio di interruzione di gravidanza».

Con ricorso depositato in 19 gennaio 1998 Gaetano Arena ha riassunto il procedimento, insistendo nella richiesta di accoglimento del reclamo.

Ricostituitosi il contraddittorio, l'Azienda ospedaliera reclamata ha continuato a contestare il fondamento del reclamo, chiedendone il rigetto.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Per quanto concerne il merito della controversia, ed in particolare la sussistenza in concreto del *fumus boni iuris*, questo tribunale aveva già osservato e dedotto quanto segue: Corretta interpretazione (pure fondata sulla chiara lettera) della norma di cui all'art. 3 legge n. 537/1993 esclude l'assunto che l'Azienda abbia operato illegittimamente allorché decideva con la delibera n. 591/1995, di cui si è chiesta la disapplicazione, di stipulare future convenzioni di durata limitata a 3 mesi.

Il comma n. 23 del citato art. 3 legge n. 537/1993 invero, nel chiaro intento di perseguire un risparmio ed una razionalizzazione della spesa pubblica, impone alle pubbliche amministrazioni il divieto generale «di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi», fatta eccezione per i casi tassativamente indicati al successivo comma n. 24, tra cui palesemente non rientra l'ipotesi del personale sanitario convenzionato con le aziende ospedaliere per l'espletamento del servizio di interruzione volontaria di gravidanza.

Né sembra possa ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, speciale la legge n. 184/1978 istitutiva del servizio stesso (che nel prevedere l'istituto dell'obiezione di coscienza, ha stabilito che il servizio di I.V.G. va garantito «sempre» ed «in ogni caso», in tal modo autorizzando l'impiego di personale sanitario esterno convenzionato, senza peraltro fissare limiti di tempo da rispettarsi nella stipula di tali convenzioni), nel senso che questa escluda l'applicazione in concreto della posteriore e prevalente norma di cui all'art. 3 cit. della legge n. 537/1993. E comunque l'eventuale specialità e irrilevante ai fini che qui interessano, non stabilendo tale legge alcun termine per la durata delle convenzioni.

Ma se si impone, per quanto detto, siffatta interpretazione rigorosa della normativa in questione, pare in conseguenza essere non manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, cit. legge n. 597/1993, per contrasto con gli artt. 97 e 32 Costituzione, nella parte in cui comanda alle aziende ospedaliere il rispetto del termine finale di 3 mesi, pure per la stipula di convenzioni con personale sanitario da impiegarsi per l'espletamento del servizio di interruzione volontaria della gravidanza, che per sua stessa essenza si pone come servizio non occasionale, né transitorio, e richiede modalità di esecuzione tali da escludere la possibilità stessa dell'utilizzo di sanitari esterni trimestrali.

La legge istitutiva n. 193/1978, invero, con l'imporre alle strutture sanitarie di garantire il servizio di I.V.G. «sempre» ed «in ogni caso», conferma trattarsi di servizio istituzionale da assicurare comunque alla collettività senza soluzione di continuità, oltre che con ben precise modalità compiutamente ivi descritte.

In particolare l'Azienda deve assicurare i necessari accertamenti sulla donna in stato di gravidanza, partecipando all'esecuzione immediata dell'intervento ove sussista l'urgenza, ovvero, in mancanza di urgenza, non

appena trascorsi 7 giorni. Il ricorrente è inoltre tenuto a praticare in equipe senza indugio l'intervento nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 194/1978. È altresì addetto alla cura ed all'assistenza diretta nell'eventuale degenza della paziente ed è personalmente tenuto «a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi» mentre in presenza di processi patologici «deve fornire alla donna i ragguagli necessari alla prevenzione di tali processi» (art. 14).

Trattasi, a tutta evidenza, di compiti complessi ed interconnessi che non si esauriscono in un solo atto medico o in un solo intervento operatorio, ma implicano un'attività articolata costante e continuativa, certamente non riducibile a tre mesi. Come è noto, per disposto dell'art. 97 della Costituzione le p.a. sono tenute a perseguire, secondo criteri di razionalità ed efficienza, la cura delle finalità pubbliche loro affidate. Siffatto obiettivo risulta palesemente non raggiungibile in concreto qualora il servizio di I.V.G., contrariamente a come è avvenuto in passato, fosse affidato a personale sanitario convenzionato operante per non oltre 3 mesi.

La brevissima durata della convenzione porterebbe alla reiterata sostituzione del personale medico, ostetrico ed infermieristico, con conseguente impossibilità di costituzione di *equipes* affiatate ed integrate necessarie per svolgere compiutamente l'attività di informazione ed educazione delle donne interessate sui mezzi indispensabili per conseguire libere scelte in ordine alla procreazione responsabile.

Di ciò è ben consapevole la stessa Azienda, che con lettera prot. n. 7311 del 4 maggio 1995 ne rendeva edotto l'Assessorato regionale alla sanità, sollevando essa stessa il dubbio dell'inapplicabilità della normativa in questione ai rapporti instaurati in forza della legge n. 194/1978, ed evidenziando che «la continua sostituzione del personale addetto al servizio in questione, quale conseguenza della norma, e, di conseguenza, l'estrema transitorietà dell'incarico ricevuto, renderebbe impossibile l'acquisizione di esperienze adeguate, la costituzione di un gruppo affiatato e soprattutto l'instaurarsi di un qualunque interesse al miglioramento del servizio stesso.

Ciò appare ancora più grave — prosegue l'Azienda — ove si consideri la particolarità del servizio reso a mente della legge n. 194/1978, che non deve limitarsi soltanto all'esecuzione dell'intervento di I.V.G., ma deve soprattutto instaurare un rapporto di fiducia con le utenti in modo da poter discutere le eventuali alternative allo stesso intervento di I.V.G., consigliare le modalità di contraccezione più idonee e costituire in definitiva un sicuro punto di riferimento non solo dal punto di vista professionale, ma anche psicologico, vista la particolare situazione emotiva nella quale si trovano la gran parte delle donne che si rivolgono a questo tipo di servizio.

Si rappresentano altresì — conclude l'Azienda — le difficoltà di carattere amministrativo discendenti dalla bassissima percentuale delle istanze che pervengono a seguito di avvisi pubblicati sui quotidiani (a volte più di cinque), che non permettono un ricambio continuo degli operatori, così come necessiterebbe dalla applicazione a tale settore della legge n. 537/1993 citata».

Il legislatore, in conclusione, fissando il limite finale trimestrale per la stipula delle convenzioni, pone, per quanto detto, le strutture sanitarie in condizione di non potere fornire adeguato ed efficiente servizio di I.V.G., in violazione dei dettami dell'art. 97, comma primo, e 32, comma primo, della Costituzione, con conseguente pregiudizio del diritto del ricorrente, da tempo infermiere professionale incaricato di anno in anno, a proseguire nel rapporto convenzionato dedotto oltre incongruo termine di tre mesi.

Né si può sostenere che l'applicazione della legge n. 537/1993 in specie consente il perseguimento di fini di risparmio e di razionalizzazione della spesa pubblica.

È invero palese che non si ottiene nessuno di tali risultati attraverso la stipula ogni anno di ben quattro consecutive convenzioni trimestrali, in luogo dell'unica necessaria, con più prestatori d'opera da impiegarsi per l'espletamento, senza soluzione di continuità, di un servizio istituzionale; si determina anzi un aggravio finanziario ed un ulteriore intralcio all'economicità ed alla speditezza dell'azione amministrativa, dipendente dalla spesa connessa al continuo succedersi ogni 3 mesi di concorsi, bandi, graduatorie e convenzioni.

Ciò posto, ritiene il Collegio che non abbia in nulla innovato il quadro normativo di riferimento la sopravvenuta legge 23 dicembre 1996, n. 662.

È vero, infatti, che il combinato disposto dei commi 45 e 46 dell'art. 1 della citata legge n. 662 ha fatto venir meno la limitazione, posta dal comma 23 della legge n. 537/1993, alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con le Aziende del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza, pertanto, che questi possono essere stabiliti anche per periodi superiori a tre mesi.

Trattasi tuttavia di novità che, per chiaro dettato legislativo, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato, e non anche quelli autonomi, a struttura convenzionata, come è quello per cui si procede.

Né pare possibile diversamente interpretare la normativa in questione, in modo tale da potersi ritenere, in spregio alla chiara lettera del disposto legislativo, che la limitazione temporale di tre mesi sia cessata pure per i rapporti di lavoro autonomo.

Sembra inoltre che la modifica legislativa non abbia neppure innovato i modelli organizzativi di cui dispongono gli enti ospedalieri per la gestione del servizio di interruzione della gravidanza, atteso che, pur potendo il predetto servizio essere in astratto assicurato pure con l'utilizzo di personale dipendente eventualmente assunto a tempo determinato, e verosimile ritenere che in concreto si continuerà a preferire, da parte degli enti ospedalieri, il ricorso alle prestazioni di personale autonomo, trattandosi questa di modalità più economica (l'Azienda pagherà solo le prestazioni effettivamente eseguite, senza avere oneri riflessi, né indiretti) e duttile, potendosi adattare sia ai ciclici picchi che alla rarefazione della richiesta; nonché di facile attuazione, a fronte della più complessa procedura necessaria per l'assunzione di personale dipendente (oltre alla specifica scelta in tal senso da parte dell'Azienda occorre invero pure la proposta di una pianta organica *ad hoc*, la sua approvazione ad opera degli appositi organi dell'Azienda e dell'Assessorato, previo parere della commissione permanente dell'A.R.S. e l'impegno di una maggiore spesa fissa e ricorrente).

Per non dire poi dell'annosa e determinante questione della obiezione di coscienza, in qualunque momento dichiarabile da ciascun operatore dipendente.

La verità è che la scelta della modalità di effettuazione del servizio di interruzione di gravidanza con prestazioni autonome non ha mai avuto alcun legame con il più o meno rigido blocco delle assunzioni, peraltro verificatosi nel settore sanitario del pubblico impiego solo negli ultimi tempi.

Val la pena da ultimo rilevare che la predetta normativa di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, quando innovativa (ma non lo è per come già detto), non potrà non operare che per il futuro, secondo i principi generali, e non in via retroattiva, a disciplinare pure il rapporto convenzionato in questione sorto in data 3 giugno 1996.

Permane pertanto, per quanto fin qui detto, la non manifesta infondatezza della già sollevata questione di illegittimità costituzionale, da ritenersi altresì rilevante ai fini del decidere, atteso che sussiste nella fattispecie concreta pure il requisito del *periculum in mora*, laddove si pensi alla conseguente irreparabile perdita di professionalità per il ricorrente durante il tempo occorrente per aversi la decisione nel merito, nonché la perdita contestuale per il medesimo dell'unica fonte di reddito, necessario per il soddisfacimento degli elementari bisogni della vita.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 23 e 24, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, nella parte in cui impone alle aziende ospedaliere il rispetto del termine finale di 3 mesi, pure per la stipula di convenzioni con personale sanitario esterno da impiegarsi per l'espletamento del servizio di interruzione volontaria di gravidanza, per contrasto con il disposto di cui agli artt. 32, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Catania, addì 31 marzo 1998

*Il presidente: PAGANO*

## N. 425

*Ordinanza emessa il 31 marzo 1998 dal tribunale di Catania sul reclamo proposto da Randazzo Lucia contro l'Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli - Tomaselli*

**Sanità pubblica - Convenzioni delle aziende ospedaliere con personale sanitario esterno per l'espletamento del servizio di interruzione volontaria della gravidanza - Validità trimestrale - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. sotto il profilo dell'aggravio finanziario e dell'intralcio all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa - Lesione del diritto alla salute - Riproposizione sul presupposto della ritenuta permanente rilevanza di questione già oggetto di ordinanza di restituzione atti n. 439/1997.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 23 e 24).

(Cost., artt. 32, primo comma, e 97, primo comma).

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento per reclamo iscritto al n. 130/1996 r. reclami, vertente tra Randazzo Lucia, rappr. e dif. dall'avv. Santo Li Volsi per mandato a margine dell'atto di reclamo, reclamante, e Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli - Tomaselli, rappr.ta e difesa dall'avv. Nicolò D'Alessandro per mandato a margine del ricorso notificato in data 28 ottobre 1996 reclamata.

## RITENUTO IN FATTO

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 424/1998, salvo i nomi dei ricorrenti).*

98C0649

## N. 426

*Ordinanza emessa il 4 febbraio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Giglio Nicolina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Lesione dei principi di uguaglianza e del giudice naturale - Incidenza sul diritto di azione e sul potere giurisdizionale.**

(Legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 1, comma 6).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102 e 104).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1798 del 1997 proposto da Giglio Nicolina, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Giardini e dall'avv. Alessandro Mazza ed elettivamente domiciliata in Torino, via Piffetti n. 7-bis;

Contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato in Torino, via Roma, 222;

Per l'esecuzione del giudicato derivante dalle decisioni n. 2353/93 del 1° aprile 1993 del pretore di Torino, sezione lavoro, e n. 2073 del 14 aprile 1995 del tribunale di Torino, sezione lavoro;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.N.P.S.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Udito alla camera di consiglio del 4 febbraio 1998 l'avv. Mangano, in sostituzione dell'avv. Mazza, per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Riferisce la ricorrente che con sentenza n. 2353/1993 del 1° aprile 1993 il pretore di Torino, sezione lavoro, ne riconosceva il diritto ad ottenere, a far tempo dal 1° ottobre 1983, l'importo della «pensione di reversibilità in misura pari a quello percepito il mese precedente con la perequazione automatica successiva», e conseguentemente condannava l'I.N.P.S. a corrisponderle le differenze rispetto alle somme effettivamente erogate, oltre agli interessi di legge dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, con rifusione delle spese di lite (liquidate in L. 600.000); che, in sede di appello proposto dall'I.N.P.S., il tribunale di Torino dichiarava cessata la materia del contendere sull'appello, stante l'avvenuto riconoscimento del diritto controverso da parte della medesima amministrazione, e condannava l'appellante al pagamento della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in L. 1.200.000 (sentenza n. 2073 del 14 aprile 1995); che le sentenze suindicate passavano in giudicato il 14 aprile 1996 e venivano notificate all'I.N.P.S. il 4 aprile 1997; che, nonostante l'atto di messa in mora del 27 giugno 1997, detta amministrazione non ha tuttora provveduto a dare esecuzione al giudicato; che, in ragione di tale inerzia, si rende necessaria l'adozione delle misure necessarie a garantire l'ottemperanza alla decisione del giudice ordinario, compresa la nomina di un Commissario *ad acta*.

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., opponendosi all'accoglimento del ricorso. In particolare, con memoria del 28 settembre 1997, è stata eccepita la carenza del giudicato, in quanto le decisioni invocate ricadrebbero nell'ambito di operatività dei decreti-legge n. 166/1996, n. 295/1996, n. 396/1996 e n. 499/1996 (non convertiti in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge n. 608/1996), a norma dei quali — per le controversie del tipo di quella instaurata dalla ricorrente — sarebbero inefficaci le sentenze non ancora passate in giudicato; in ogni caso, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, l'amministrazione avrebbe già liquidato alla ricorrente, fin dal 1° gennaio 1996 (e con riferimento ai ratei maturati dal gennaio 1991), una pensione più favorevole di quella ora richiesta, e comunque difetterebbero i presupposti di legge per la corresponsione di quanto preteso relativamente al periodo successivo al 31 dicembre 1986.

Con memoria del 30 gennaio 1998 la ricorrente ha controdedotto alle osservazioni dell'amministrazione. Ha rilevato come, al venir meno dell'ultimo dei decreti-legge della serie (con conseguente decadenza *ex tunc*), la decisione che la riguarda sia regolarmente passata in giudicato, sicché la norma di sanatoria ha inciso retroattivamente sulla decisione stessa privandola di ogni effetto; e ciò in violazione degli artt. 77, 25, 53 e 3 della Costituzione, a meno di non voler privilegiare un'interpretazione della normativa di sanatoria che la sottragga ad una censura di incostituzionalità, nel senso di ritenerla limitata alle ipotesi in cui l'I.N.P.S. abbia adottato «atti» o «provvedimenti», sì da lasciar sopravvivere i giudicati medio tempore formatisi.

Alla camera di consiglio del 4 febbraio 1998, ascoltato il rappresentante della ricorrente, la causa è passata in decisione.

#### D I R I T T O

Assumendo l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione n. 2353/1993 con cui il pretore di Torino le aveva riconosciuto il diritto alla c.d. «cristallizzazione» del trattamento pensionistico di reversibilità in godimento dal 1° ottobre 1983 e aveva condannato l'I.N.P.S. alla corresponsione delle competenze conseguentemente maturate e dei relativi interessi legali (pronuncia non riformata in appello da tribunale di Torino, sez. lavoro, 14 aprile 1995, n. 2073), la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza *ex art. 37* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al fine di veder coattivamente attuato quanto statuito dal giudice ordinario e non portato ad esecuzione dall'ente previdenziale. Secondo quest'ultimo, però, non si sarebbe formato il giudicato — e quindi difetterebbe la pretesa dedotta —, in quanto alla data del 14 aprile 1996 era in vigore il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (i cui effetti sono stati poi fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608), che dichiarava inefficaci i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, se inerenti la materia della «cristallizzazione»

dei trattamenti pensionistici integrati al minimo (v. art. 1, comma 3); per espressa volontà del legislatore, allora, la pronuncia ottenuta dalla ricorrente non avrebbe acquisito l'autorità di cosa giudicata, così da precluderne il diritto in questa sede azionato.

L'eccezione dell'amministrazione resistente è fondata.

Con sentenza n. 240 del 1994 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, in materia di disciplina dell'integrazione delle pensioni al trattamento minimo, ripristinando il principio della c.d. «cristallizzazione» della pensione erogata alla data di cessazione del diritto all'integrazione (30 settembre 1983), ovvero riconoscendo il diritto alla conservazione di detto trattamento (comprensivo di un'integrazione non più spettante, perché riferita ad un soggetto già titolare di altra pensione integrata al minimo), fino al riassorbimento derivante dalla perequazione automatica della pensione-base; in tal modo, rilevava il giudice di costituzionalità, si consente un passaggio graduale al trattamento pensionistico meno favorevole, salvaguardando la necessità di distribuire nel tempo gli effetti della compressione delle esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale, in ossequio al principio di solidarietà (sotteso all'art. 38 Cost.) coordinato con il principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.). Per far fronte ai conseguenti oneri finanziari è stata quindi emanata un'apposita normativa (art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166), che ha previsto un rimborso scaglionato in sei annualità delle somme maturate fino al 31 dicembre 1985, mediante assegnazione di titoli di Stato (comma 1), l'esclusione di interessi e rivalutazione monetaria (comma 2), l'estinzione dei giudizi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato (comma 3); stante la mancata conversione in legge, la disciplina d'urgenza è stata reiterata tre volte (v. decreti-legge n. 295/1996, n. 396/1996 e 499/1996), e quindi sanata nei suoi effetti dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 («Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396 ... e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499»), per essere infine assunta a regime dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel testo modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, che ha sostituito il pagamento a mezzo di titoli di Stato con quello in contanti).

Per quel che concerne in particolare la posizione della ricorrente, va rilevato che la sentenza del giudice di appello era stata pubblicata il 14 aprile 1995 e, in assenza di notificazione della stessa, il termine annuale *ex art. 327 cod. proc. civ.* era venuto a spirare il 14 aprile 1996, ovvero nella vigenza del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (il primo della serie), il cui art. 1, comma 3, statuiva: «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto». Solo con la decadenza del decreto-legge n. 499/1996 (il quarto della serie), non ulteriormente reiterato, si ripristinava *ex tunc* la disciplina ordinaria, con l'effetto di far acquisire finalmente autorità di cosa giudicata alla decisione di condanna dell'I.N.P.S. Ma il sopraggiunto art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996 interveniva a sanatoria delle situazioni disciplinate dai decreti-legge non convertiti e ne faceva integralmente salvi gli effetti prodotti, ricostituendo — per l'arco temporale corrispondente — quell'assetto normativo che aveva già precluso la formazione del giudicato sulla controversia promossa dalla ricorrente; pertanto la normativa di sanatoria ripristinava la situazione *quo ante*, ovvero faceva venir meno *ex tunc* la pronuncia favorevole ottenuta dall'interessata presso il giudice ordinario («i provvedimenti giudiziari ... restano privi di effetto»).

Tali essendo nella circostanza i risultati prodotti dalla normativa di sanatoria dei decreti-legge non convertiti, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per investire la Corte costituzionale della cognizione dell'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996.

Come è noto, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione la mancata conversione in legge dei decreti determina la perdita di efficacia *ab initio* delle disposizioni in essi contenute, essendo tuttavia consentito al legislatore intervenire a posteriori per disciplinare gli effetti provvisoriamente prodotti; si è rilevato, in particolare, che attraverso la tecnica della «sanatoria» le Camere sono abilitate a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti, senza altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali (v. Corte cost. 29 ottobre 1985, n. 243 e 21 marzo 1996, n. 84), e che, nel regolare gli effetti dei decreti-legge non convertiti, le Camere hanno normali poteri legislativi, sicché possono disciplinare con effetto retroattivo, nell'esercizio della loro discrezionalità legislativa, tutte le situazioni regolate dal decreto non convertito, purché detta retroattività non sia vietata da particolari disposizioni costituzionali (v. Cass., sez. I, 24 giugno 1995, n. 7165). Ove, quindi, come nella fattispecie, si adotti una clausola di salvezza che concerne nella sua interezza il decreto-legge non convertito, introducendo con effetto *ex tunc* disposizioni che disciplinano situazioni sorte nel periodo di vigenza del medesimo decreto, assume rilievo l'eventuale incidenza di tale regolamentazione retroattiva su altri beni costituzionalmente rilevanti. E allora emerge, relativamente alla posizione della ricorrente, che il giudicato

formatosi sulla pronuncia che le riconosceva il diritto reclamato è stato travolto dalla sopraggiunta normativa di sanatoria, in ragione del disposto ripristino della situazione anteriore alla decadenza dei decreti-legge che ne avevano provvisoriamente impedito il costituirsi; in altri termini, la norma di convalida dei decreti-legge ha provveduto a disciplinare, ora per allora, le situazioni regolate dalla decretazione d'urgenza, precludendo quella formazione del giudicato che la ricorrente invoca quale presupposto della pretesa dedotta. Il legislatore, pertanto, pur nell'esercizio del potere di sanatoria *ex art. 77*, terzo comma, della Costituzione, e quindi incidendo solo indirettamente sulla fattispecie concreta, è intervenuto su rapporti oramai coperti da giudicato, per i quali non poteva esercitare le proprie funzioni senza incorrere in preclusioni di ordine costituzionale; appaiono violati, in particolare, gli articoli 101, 102 e 104 della Costituzione, intesi nel loro insieme come fondamento del principio di intangibilità della funzione giurisdizionale, e ciò in quanto non è consentito sostituire all'accertamento definitivo del giudice una diversa disciplina del rapporto, così disattendendo sia il fondamentale canone della intangibilità del giudicato — quale *lex specialis* del caso concreto e fonte incontestabile del diritto — sia quello della separazione tra le funzioni dello Stato, che preclude al legislatore di invadere la sfera di attribuzioni della funzione giudiziaria, privandola della *potestas iudicandi*. Risultano al contempo violati l'art. 24, primo e secondo comma, e l'art. 25, primo comma, della Costituzione, il primo in ragione dell'intervenuto venir meno degli effetti della tutela giurisdizionale conseguita con la pronuncia definitiva di riconoscimento del diritto azionato, il secondo in relazione all'avvenuta sottrazione agli organi preposti all'amministrazione della giustizia di una controversia — già decisa in maniera definitiva ed irretrattabile — ai medesimi istituzionalmente spettante quali giudici naturali della pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Peraltro, anche a ritenere connaturata al potere di sanatoria la capacità di incidere su rapporti giuridici esauriti (compresi quelli coperti da giudicato), purché pendenti durante il periodo di vigenza dei decreti-legge oggetto di convalida, e quindi non censurabile l'intervenuta caducazione del giudicato relativo alla ricorrente, sussistono tuttavia fondati motivi per dubitare della legittimità costituzionale di una norma che rende inefficaci i provvedimenti giudiziari non definitivi; in effetti, assumendo a riferimento i medesimi parametri costituzionali sin qui esaminati, va rilevato come il legislatore sia intervenuto successivamente all'esercizio dell'azione con disposizioni preclusive intese a vanificare la tutela giurisdizionale, senza peraltro accompagnare tali misure con una soddisfacente disciplina delle posizioni degli interessati, posto che viene consentito all'ente tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualità con esclusione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Si menoma allora in maniera significativa il diritto di difesa degli interessati e si sottraggono indebitamente le controversie al controllo giurisdizionale.

Non è invece condivisibile l'assunto della ricorrente, che denuncia un contrasto con l'art. 77, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla circostanza che le Camere avrebbero in tal modo provveduto alla conversione in legge dei decreti oltre il termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione; in realtà, quello della sanatoria degli effetti del decreto non convertito è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, dal potere di conversione in legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc*, ed in tali soli limiti esplica la sua operatività (v. Corte cost. 18 luglio 1997, n. 244, e 30 dicembre 1994, n. 464). Né appaiono invocabili l'art. 25, secondo comma, l'art. 53 e l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla presunta natura sanzionatoria della disciplina retroattiva adottata dal legislatore e alla irragionevolezza degli effetti sfavorevoli che si determinerebbero per gli interessati, in quanto non si ricade in materia penale e non emergono questioni di natura tributaria, né l'avvenuta limitazione ad un determinato arco temporale della disciplina speciale così introdotta è di per sé motivo di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazioni discrezionali operate dal legislatore nel contesto di misure finalizzate a graduare gli esborsi a carico della finanza pubblica. Non è poi fondata la tesi interpretativa prospettata in alternativa dalla ricorrente, che vorrebbe circoscrivere l'operatività della clausola di salvezza agli atti e ai provvedimenti adottati dall'INPS nella vigenza dei decreti-legge poi decaduti, sicché non dovrebbero ritenersi travolti i giudicati formati medio tempore; tale assunto muove dalla considerazione che la sanatoria *ex art. 77*, terzo comma, della Costituzione può investire solo le determinazioni e i comportamenti assunti in applicazione dei decreti non convertiti, laddove — in realtà — non esistono preclusioni di principio alla tipologia di effetti che possono essere fatti salvi con la norma di sanatoria, tanto che nella prassi il legislatore fa uso di questo potere con una formula generale di convalida, il che equivale ad una conferma del decreto per il periodo in cui esso è stato in vigore, con tutte le conseguenze che ne possono discendere in sede applicativa.

In conclusione, allora, la questione di costituzionalità è rilevante e non manifestamente infondata. È rilevante, perché l'espunzione dall'ordinamento della normativa di sanatoria farebbe rivivere il giudicato sulla pronuncia recante la condanna dell'INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico di reversibilità nella misura «cristallizzata» al 30 settembre 1983 e consentirebbe all'interessata di veder coattivamente attuata tale pretesa nel presente giudizio di ottemperanza, mentre lo *ius superveniens* abiliterebbe l'ente all'estinzione del proprio debito in sei annualità e senza corresponsione di interessi legali (per gli importi maturati fino al 31 dicembre

1995), e quindi incidendo concretamente sul contenuto del diritto patrimoniale accertato dal giudice ordinario. Non è manifestamente infondata, perché l'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui — facendo salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge nn. 166, 295, 396 e 499 del 1996 — travolge le pronunce che medio tempore hanno conseguito valore di cosa giudicata, o comunque ne preclude il formarsi, viola il principio di intangibilità della funzione giurisdizionale e vanifica il diritto di difesa, in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione.

Ciò stante, si deve disporre l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del giudizio, dichiarandone nelle more la sospensione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;*

*Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 1998.

*Il presidente:* MONTINI

*L'estensore:* CASO

98C0650

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75  
LIBRERIA I B. S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFRANCO**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantova, 15
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzo, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 228

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 28

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>484.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>275.000</b></li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>396.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>220.000</b></li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>110.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>66.000</b></li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>102.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>66.500</b></li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>260.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>143.000</b></li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>101.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>65.000</b></li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>254.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>138.000</b></li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>1.045.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>565.000</b></li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>935.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>495.000</b></li> </ul>
--	--

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .....	L. <b>1.500</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	L. <b>2.800</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. <b>154.000</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. <b>100.000</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. <b>8.000</b>

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. <b>1.300.000</b>
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. <b>1.500</b>
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. <b>4.000</b>

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*


#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. <b>451.000</b>
Abbonamento semestrale .....	L. <b>270.000</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.550</b>

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 2 4 0 9 8 \*

**L. 9.000**